Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 giugno 2002 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE, 25 giugno 2002, n. 15

Norme urgenti in materia di Comunità montane.

pag. 7163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2002, n. 0133/Pres.

Approvazione modificazioni e integrazioni al Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. 7165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale 7/1988, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24/1995. Approvazione.

pag. 7169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

pag. 7171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0161/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983. Approvazione.

pag. 7173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2002, n. 0173/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione.

pag. 7175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2002, n. 0174/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «gelate» verificatosi in Provincia di Pordenone dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002 e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 7183

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 5 giugno 2002, n. 115.

Non accoglimento della richiesta di autorizzazione ad istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata «Paradiso» insita nella Riserva di caccia di Pocenia e Talmassons.

pag. 7183

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 12 giugno 2002, n. 1274/DR.

Esclusione di una candidata dall'inquadramento nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 14 della legge regionale 10/2002.

pag. 7184

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 maggio 2002, n. EST. 364-D/ESP/4640. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato «Scjalute» per la raccolta delle acque meteoriche nella frazione di S. Maria di Sclaunicco e Lestizza.

pag. 7185

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 maggio 2002, n. EST. 365-D/ESP/4640. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato «Scjalute» per la raccolta delle acque meteoriche nella frazione di S. Maria di Sclaunicco e Lestizza.

pag. 7191

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 5 maggio 2002, n. 54/SASM.

L.R. 10/1997, articolo 4, comma 2, lettera a); D.P.Reg. 15 marzo 2001, n. 073/Pres. Graduatoria delle domande di contributo finalizzate all'attuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico nelle aree d'intervento dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

pag. 7191

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 11 giugno 2002, n. 59/SASM.

Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006. Graduatoria delle domande ammissibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento applicativo dell'asse 2, misura s, sottomisura s2.

pag. 7198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 683.

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2002.

pag. 7204

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1670.

Documento unico di programmazione e complemento di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006. Rettifica di un errore materiale relativo alle aree ammesse all'obiettivo 2 e al sostegno transitorio.

pag. 7210

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1714.

Legge regionale 3/1999. Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli orientale con sede in Cividale del Friuli. Proroga durata incarico commissario liquidatore.

pag. 7211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1874 (Estratto).

Comune di Pavia di Udine: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 4 aprile 2002, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

pag. 7212

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1875 (Estratto).

Comune di Pordenone: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 4 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 55 al Piano regolatore generale.

pag. 7212

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali della soc. coop. «I 9 cooperativa sociale - soc. coop. a r.l.» di Cervignano.

pag. 7212

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7213

Comune di Resia. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 7213

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7213

Comune di Staranzano. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7213

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

pag. 7213

Comune di Treppo Grande. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7213

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Ente tutela pesca. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2001.

pag. 7214

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Servizio per lo sviluppo della montagna
Udine

Pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 del provvedimento del Sindaco di Pulfero, per l'inclusione di parte del territorio comunale nella zona climatica denominata «F» ai fini dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

pag. 7218

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Medea (Gorizia):

Avviso di pubblico incanto per la vendita di un'area edificabile in zona urbanistica B3.

pag. 7218

Comune di San Daniele del Friuli (Udine):

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la vendita di un immobile comunale.

pag. 7218

Comune di Trieste:

Avviso di gara esperita per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, nonchè adeguamento impiantistico e igienico-sanitario degli alloggi sfitti e delle parti comuni in stabili di civile abitazione di proprietà comunale.

pag. 7219

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nel complesso scolastico di via Cunicoli n. 8.

pag. 7219

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo giardino pubblico di Altura.

pag. 7219

Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Trieste:

Avviso pubblico di bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2003-2007.

pag. 7220

Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Trieste:

Avviso di gara esperita per l'affidamento della realizzazione e della gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venzia Giulia.

pag. 7234

Ente per la zona industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Trieste:

Informativa ai sensi dell'articolo 29 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 7235

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - A.T.E.R. - Trieste:

Bilancio al 31 dicembre 2001.

pag. 7236

Comune di Budoia (Pordenone):

Statuto comunale. Norme fondamentali dell'organizzazione del Comune.

pag. 7240

Avviso di adozione e di deposito della variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Cial De Villa 2».

pag. 7257

Comune di Latisana (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa pubblica «CS 21».

pag. 7258

Comune di Sgonico (Trieste):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle pp.cc. ed. n. 47/1, 47/2 e 139 del C.C. di Sales.

pag. 7258

Comune di Torreano (Udine):

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti, relativi all'adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di edifici destinati alla residenza denominato «Ronchis», di cui al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

pag. 7258

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

pag. 7259

Comune di san Quirino (Pordenone):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico 6^ q.f. tempo indeterminato, area tecnica.

pag. 7259

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, n. 15.

Norme urgenti in materia di Comunità montane.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Differimento della soppressione delle Comunità montane)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2001, le parole «con decorrenza dall'1 luglio 2002» sono sostituite dalle parole «con decorrenza dall'1 gennaio 2003».

Art. 2

(Integrazione del finanziamento delle Comunità montane per l'anno 2002)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2001, come da ultimo modificato dall'articolo 1, e nell'ambito del disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, i fondi a favore delle Comunità montane di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 7, della medesima legge regionale 3/2002, sono incrementati, rispettivamente, di 4.153.977 euro e di 40.431 euro per l'anno 2002.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 4.194.408 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del citato documento tecnico (partita n. 93 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico medesimo).

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 giugno 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 ("Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna"), come da ultimo modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, *con decorrenza dall'1 gennaio 2003*. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale. 1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18/2001, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)"), .è il seguente:

Art. 3

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

2. Per l'anno 2002 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

d) due decimi della quota di compartecipazione regionale al gettito delle imposte sostitutive dei tributi erariali prevista ai sensi dell'articolo 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2002 è determinato in 389,20 milioni di euro, incrementata dell'assegnazione straordinaria di 11.845.798 euro per un ammontare complessivo di 401.045.798 euro, è disposta:

a) per 333.414.670 euro, a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

b) per 5.164.570 euro, a titolo di assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

c) per 10.329.138 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati aventi decorrenza dall'anno 2001;

d) per 38.325.068 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;

e) per 1.774.356 euro, ai Comuni, per l'incentivazione della costituzione di unioni;

f) per 4.648.112 euro, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;

g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;

h) per 2.065.828 euro, alle Province, per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001;

i) per 3 milioni di euro, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;

l) per 1.291.142 euro, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e da d) a l), dell'ammontare complessivo di 390.716.660 euro sono attribuite agli Enti locali, per l'anno 2002, per l'ammontare di 386.522.252 euro, ripartiti nella misura di seguito indicata, ed accantonate a fondo globale, con la tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 31, per l'ammontare di 4.194.408 euro:

a) alle Province 64.476.082 euro;

b) ai Comuni 317.041.379 euro;

c) alle Comunità montane 4.194.408 euro, fino alla data della loro soppressione definita dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2001;

d) alla Comunità collinare del Friuli 810.383 euro.

5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di 59.522.006 euro, di cui:

   1) 56.124.578 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l'anno 2001, derivante dall'applicazione dell'aliquota di lire 18 per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999;

   2) 3.397.428 euro, da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, e relativo alle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

b) un fondo di 587.373 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 3, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell'anno 2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;

c) un fondo di 2.300.875 euro, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell'anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;

d) un fondo di 2.065.828 euro, da assegnare per l'anno 2002, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.

6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di 264.783.017 euro, da ripartire in misura pari alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l'anno 2001 per il solo comune di Visco è considerato anche l'importo trasferito al medesimo ai sensi dell'articolo 3, commi 34, 35 e 36 della legge regionale 4/2001;

b) un fondo di 4.487.645 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell'anno 2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;

c) un fondo di 36.024.193 euro, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi Comuni, nell'anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;

d) un fondo di 1.774.356 euro, da assegnare a titolo d'incremento dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l'erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell'anno 2001 per le medesime finalità, in un'unica soluzione;

e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 4/2001, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;

f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2002;

g) un fondo di 3 milioni di euro, per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente;

h) un fondo di 1.291.142 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati.

7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di 4.153.977 euro, da attribuire in misura pari al 50 per cento dell'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera c), e comma 8, della legge regionale 4/2001, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23;

b) un fondo di 40.431 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari al 50 per cento dell'assegnazione attribuita agli Enti medesimi, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 258

- d'iniziativa del consigliere Zoppolato, presentato al Consiglio regionale in data 14 maggio 2002 e assegnato alla V Commissione permanente in data 20 maggio 2002;

n. 264

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 17 maggio 2002 e assegnato alla V Commissione permanente in data 21 maggio 2002;
- abbinati dalla V Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con scelta del disegno di legge n. 264, quale testo base;
- testo base approvato, a maggioranza, senza modifiche, dalla V Commissione permanente in data 4 giugno 2002, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Baritussio e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta e Brussa;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/448-02 del 25 giugno 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2002, n. 0133/Pres.

Approvazione modificazioni e integrazioni al Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.) da parte della Commissione delle Comunità Europee e adozione del testo definitivo;

VISTO il Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres;

CONSIDERATO che in base all'esperienza acquisita durante la prima fase di attuazione della misura si rende necessario provvedere all'emanazione di alcune integrazioni al Regolamento tese, in particolare, a chiarire alcuni aspetti tecnici ed amministrativi della misura medesima, con particolare riferimento alla necessità di regolamentare in maniera differenziata le concimazioni organiche effettuate dalle aziende zootecniche che, in conseguenza dell'asporto dei residui colturali dalle stesse effettuato per la produzione di mangimi e di lettiera, devono essere autorizzate, in misura variabile a seconda del carico di bestiame, a reintegrare tali asporti mediante lo spandimento delle deiezioni prodotte dal bestiame allevato affinchè le stesse non siano penalizzate rispetto alle aziende non zootecniche, che, di norma, non effettuano l'asportazione dei residui colturali;

CONSIDERATO che con nota del 17 gennaio 2001, prot. n. AGR 2058, gli uffici della Commissione europea hanno accettato una modifica del Piano di sviluppo rurale tesa a variare la denominazione e le competenze del Comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la usuale buona pratica agricola (U.B.P.A.);

ATTESE le decisioni assunte dal Comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.;

RITENUTO di introdurre dei criteri che regolamentino, nel caso di carenza di risorse finanziare, le modalità di accoglimento delle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.;

CONSIDERATO che a causa del notevole numero di domande pervenute si sono verificati alcuni rallentamenti negli adempimenti amministrativi che si sono riflessi anche sulla possibilità dei richiedenti di rispettare tempestivamente i numerosi obblighi assunti;

RITENUTO conseguentemente di applicare, limitatamente agli impegni assunti per l'annualità 2001, una riduzione delle sanzioni previste dall'allegato 3 al Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» nonché di prevedere una proroga per l'effettuazione delle registrazioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 7 maggio 2002;

DECRETA

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 5 bis al D.P.Reg. 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

(Decorrenza e durata degli impegni agroambientali)

1. Gli impegni agroambientali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) decorrono:

a) dal primo gennaio 2001 per gli impegni individuati con il Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2000;

b) dal 31 maggio 2001 per gli eventuali ulteriori impegni individuati con il presente Regolamento.

2. La durata degli impegni agroambientali, così come individuata all'articolo 6, deve intendersi riferita al numero di campagne agrarie relative alle singole colture o animali per i quali gli impegni vengono presi.

3. Fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, per le colture erbacee la campagna agraria del primo anno di impegno inizia con le lavorazioni di preparazione del letto di semina della coltura soggetta ad impegno; per le colture arboree detta campagna inizia il primo gennaio 2001. Le campagne agrarie successive iniziano il giorno successivo all'ultimazione della raccolta del prodotto e terminano il giorno dell'ultimazione della raccolta successiva ovvero, nel caso di più

raccolti annui, dell'ultima raccolta riferita all'anno solare. Limitatamente all'azione «allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione» gli impegni quinquennali decorrono dalla data di presentazione della domanda iniziale.

4. Qualora le prescrizioni tecniche prevedano dei massimali per coltura, la verifica del rispetto degli stessi viene effettuata adottando i riferimenti temporali previsti al primo o al secondo periodo del comma precedente. Le concimazioni di fondo effettuate in fase di impianto delle colture poliennali non sono computate al fine della verifica del rispetto dei massimali.

5. Le annotazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 devono essere riportate sul registro aziendale della misura f con decorrenza 1° gennaio 2001. Per i coadiuvanti utilizzati per migliorare l'efficacia del prodotto principale è sufficiente apporre sul Registro un'annotazione generica che ne evidenzi l'utilizzazione.

6. Qualora con le annotazioni sul Registro aziendale della misura f si voglia assolvere anche all'obbligo previsto dall'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, il registro medesimo deve essere integrato con la registrazione delle date di semina, trapianto, inizio di fioritura e raccolta, nonché con l'indicazione dell'avversità per la quale viene effettuato il trattamento.».

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 4 del D.P.Reg. 10 aprile 2001 n. 0108/Pres.)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è aggiunto, in fine, il seguente:

«6 bis. Ai fini della corresponsione dell'aiuto previsto dal comma 1 dell'articolo 10, i terreni di cui al comma 6 vengono comunque considerati ad elevata capacità di attenuazione nei confronti degli inputs chimici.».

Art. 3

(Modifica della denominazione del Comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A.)

1. La dizione «Comitato di coordinamento regionale per i disciplinari di produzione e la U.B.P.A.» di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, all'articolo 14, comma 2, lettera c), all'articolo 35, comma 2, lettere c) e d), all'articolo 37, comma 1, lettera d) ed all'allegato 3 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è sostituita dalla seguente: «Comitato di coordinamento regionale per la difesa guidata ed integrata e per la U.B.P.A.».

Art. 4

(Modifica dell'articolo 9 del D.P.Reg. 10 aprile 2001 n. 0108/Pres.)

1. Il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è abrogato.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. sono inseriti, in fine, i seguenti:

«9 bis. Per tutte le colture l'impiego del letame palabile, intendendo come tale quello in grado di mantenere nel tempo se disposto in cumulo su platea la forma geometrica conferita, ad esclusione della pollina, viene così considerato:

a) la quota parte di letame prodotto in azienda ed apportato alle colture in quantità non superiore a 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene considerata esclusivamente come ammendante e per la stessa non viene pertanto computato l'effetto nutrizionale. L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi;

b) la quota parte di letame, prodotto in azienda ed apportato alle colture, eccedente le 30 Ton/ha/anno di letame bovino equivalente viene computata dal punto di vista nutrizionale secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente Regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza dei singoli elementi nutritivi è fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P_2O_5) e l'ossido di potassio (K_2O). L'equivalenza fra i diversi tipi di letame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi;

c) per il letame palabile acquistato, l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente Regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza è fissato al 33% per l'azoto (N) ed al 66% per l'anidride fosforica (P_2O5) e l'ossido di potassio (K_2O).

9 ter. Per la pollina l'effetto nutrizionale viene calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente Regolamento; il coefficiente per il calcolo dell'efficienza è fissato al 100% sia per l'azoto (N) che per l'anidride fosforica (P_2O_5) e l'ossido di potassio (K_2O).

9 quater. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 13, l'uso dei liquami è consentito ed il relativo effetto nutrizionale è calcolato secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente Regolamento; il coefficiente dell'efficienza dei liquami bovini è fissato per l'azoto (N) al 60% nelle zone A) ed al 40% nelle zone B), per l'anidride fosforica (P_2O_5) e l'ossido di potassio (K_2O) al 66% in entrambe le zone. Il coefficiente

dell'efficienza degli altri tipi di liquame è fissato all'80% per tutti gli elementi nutritivi indipendentemente dalla zona.

9 quinquies. Sui terreni da seminare a soia l'impiego di liquami è consentito limitatamente a quelli prodotti in azienda, nella misura massima di 200 hl/ha/anno di liquame bovino equivalente. La distribuzione del liquame su tale coltura può avvenire esclusivamente in epoca primaverile ed alla soia deve seguire la semina, entro il 31 ottobre, di una coltura di copertura non leguminosa che non può essere concimata in alcun modo. Fatto salvo il liquame suino, per il quale vale comunque il limite di 200 hl/ha/anno, l'equivalenza fra gli altri tipi di liquame viene effettuata con riferimento al contenuto in azoto (N) degli stessi. In ogni caso l'effetto nutrizionale del liquame viene calcolato limitatamente all'anidride fosforica (P_2O_5) ed all'ossido di potassio (K_2O).

9 sexties. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche prescrizioni per le singole colture, l'apporto di concimazioni organiche e/o minerali ovvero di altri prodotti deve essere effettuato secondo le seguenti indicazioni:

a) la fertilizzazione con concimi organo-minerali è sempre ammessa in presemina purché l'apporto di azoto (N) non sia superiore alle 30 unità fertilizzanti/ha;

b) la fertilizzazione con concimi con azoto «a lenta cessione» è ammessa in presemina anche in unica soluzione; per concimi «a lenta cessione» devono intendersi: concimi a bassa solubilità, concimi ricoperti, concimi incorporati in matrice ed inibitori;

c) l'uso di concimi fogliari è ammesso anche oltre il limite temporale del 30 giugno purché l'apporto relativo non superi il 30% della dose massima ammessa e fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la coltura;

d) nel frazionamento della distribuzione dei concimi e nella distribuzione degli altri prodotti è ammessa una tolleranza di dieci punti percentuali in più o in meno rispetto alla quota prevista dalle prescrizioni tecnico-produttive.».

Art. 5

(Modifica dell'articolo 22 del D.P.Reg. 10 aprile 2001 n. 0108/Pres.)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., è sostituita dalla seguente:

«b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali; alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa.».

Art. 6

(Modifica dell'articolo 24 del D.P.Reg. 10 aprile 2001 n. 0108/Pres.)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., è sostituita dalla seguente:

«b) effettuare almeno due falciature all'anno, ridotte ad una per i terreni ricadenti nelle zone svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali e per i terreni condotti a prato-pascolo. Le superfici sulle quali viene praticato l'allevamento di ungulati selvatici sono esonerate dall'obbligo della falciatura. Alla falciatura deve seguire l'asporto della biomassa;».

Art. 7

(Integrazione dell'articolo 41 del D.P.Reg. 10 aprile 2001 n. 0108/Pres.)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. è aggiunto, in fine, il seguente:

«12 bis. Relativamente alle domande di variazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 38, nel caso di carenza di risorse finanziarie si applicheranno i seguenti criteri:

a) le domande che prevedano la trasformazione di un impegno agroambientale già assunto in altro diverso, saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto complessivo che sarebbe stato erogabile tenuto conto dell'impegno agroambientale originario;

b) le domande che prevedano un aumento dell'aiuto erogabile in conseguenza di variazioni di superficie saranno accoglibili fino a concorrenza dell'importo di aiuto concedibile per la prima annualità; fanno eccezione gli aumenti di premio concedibili in funzione di particelle già soggette ad impegno agroambientale da parte di altro beneficiario e nei limiti dell'importo di aiuto concedibile per dette particelle nell'annualità in questione.».

Art. 8

(Deroghe per la campagna agraria 2001)

1. Limitatamente alle operazioni colturali svolte prima del 30 giugno 2002, le annotazioni delle stesse sul registro aziendale della misura f possono avvenire entro il 31 luglio 2002 senza l'applicazione delle sanzioni previste dall'allegato 3 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

2. Limitatamente agli altri impegni accessori assunti dai richiedenti per la campagna agraria 2001, compresi quelli relativi all'U.B.P.A., le eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli stessi sono ridotte del 50%

ed in ogni caso la riduzione massima dell'aiuto di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. non può superare il 19%.

Art. 9

(Applicazione)

1. Le prescrizioni tecniche disciplinate dal presente Regolamento si applicano a decorrere dall'inizio degli impegni agroambientali assunti ai sensi della «misura f - misure agroambientali».

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Valori minimi e massimi relativi ai contenuti in azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5) ed ossido di potassio (K_2O) di alcuni letami e liquami derivanti da attività zootecnica.

Tipo concime	N (% sul tal quale)	P_2O_5 (% sul tal quale)	K_2O (% sul tal quale)
Letame bovino	0.30-0.70	0.09-0.39	0.40-1.00
Letame suino	0.47-0.56	0.41-0.49	0.54-0.64
Letame ovino	0.60-1.10	0.11-0.30	0.84-1.00
Letame equino	0.67-0.80	0.23-0.28	0.72-0.86
Letame coniglio	0.60-1.20	1.20-1.80	0.60-0.90
Lettiera polli da carne	3.0-4.70	2.98-5.72	1.69-2.06
Pollina da ovaiole	1.10-1.32	0.6-0.72	0.4-0.48
Pollina da polli da carne	3.0-3.60	2.0-2.40	1.60-1.92
Liquami bovini da latte	0.39-0.63	0.23-0.37	0.39-0.63
Liquami bovini da carne	0.32-0.45	0.23-0.34	0.29-0.47
Liquami suini	0.15-0.50	0.11-0.46	0.12-0.37
Liquami conigli	0.58-0.70	0.22-0.26	0.39-0.47

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale 7/1988, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24/1995. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 90 bis, come introdotto dall'articolo 3, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito Regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessità di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri;

ATTESO che la Direzione regionale dell'agricoltura procede alla stipula di diversi contratti per l'acquisizione di servizi, di consulenze e di beni anche di natura tecnica quali a mero titolo esemplificativo attrezzatura e strumentazione per laboratori fitopatologici, prestazioni d'opera per monitoraggi, per analisi specialistiche fitopatologiche, consulenze tecnico-informatiche etc.;

VISTO il testo regolamentare per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del citato comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale n. 7/1988 predisposto dalla Direzione medesima;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1602 del 15 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura, in attuazione del comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24/1995», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 maggio 2002

TONDO

Regolamento di cui al comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità di cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del comma 2, dell'articolo 90 bis, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri tecnici di congruità e di conformità sulle prestazioni oggetto di contratti cui è parte la Direzione regionale dell'agricoltura, e non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri e dei geometri.

2. Per prestazioni si intendono consulenze o pareri in materia commerciale, legale, urbanistica, scientifica, tecnica e informatica, ricerche di mercato, studi, indagini, progettazioni e comunque ogni altra acquisizione di utilità che comporti una spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Pareri tecnici obbligatori)

1. La stipulazione di qualsiasi contratto, ivi compresi i cottimi fiduciari, nonché degli atti aggiuntivi od integrativi dei medesimi, è subordinata alla acquisizione del parere tecnico di congruità, salvo quanto specificamente previsto da leggi o speciali Regolamenti. Il parere di congruità è altresì richiesto per le forniture, gli acquisti, i trasporti, le prestazioni di servizi ed affari consimili da effettuarsi in economia mediante amministrazione diretta.

2. Nelle procedure di aggiudicazione concorsuali il parere di congruità è reso con riferimento al capitolato d'appalto ed al prezzo a base d'asta.

3. Qualora il processo formativo del contratto si concluda con il verbale di aggiudicazione, il parere di congruità è acquisito prima del provvedimento di approvazione del verbale di aggiudicazione medesimo.

4. Nel corso della esecuzione di un contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base del parere tecnico di conformità.

Art. 3

(Parere tecnico di congruità)

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione, anche in forma sintetica, che l'oggetto della fornitura, dell'acquisto o della prestazione, nonché le modalità di attuazione della prestazione corrispondono alle esigenze della Amministrazione e che il relativo prezzo è congruo e devono specificare i criteri adottati tra quelli individuati nell'articolo sette.

2. Nei pareri, l'I.V.A. e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e deve essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Parere tecnico di conformità)

1. Il parere tecnico di conformità consiste nella dichiarazione, resa anche in forma sintetica mediante apposizione di un timbro, che le prestazioni eseguite sono conformi a quanto previsto nel contratto; eventuali difformità devono essere elencate motivatamente.

Art. 5

(Organi competenti)

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente Regolamento è, a seconda della materia oggetto della prestazione, il Direttore del Servizio, anche autonomo, che nella materia stessa ha competenza sulla base delle norme che dispongono l'organizzazione e le competenze degli Uffici della Amministrazione regionale.

2. Qualora la materia rientri nella competenza di più di un Servizio, il parere è reso dal Direttore regionale.

Art. 6

(Termini)

1. I pareri previsti dal presente Regolamento devono essere emessi entro sessanta giorni dalla richiesta e costituiscono procedimento amministrativo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7

(Criteri)

1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) se per lo svolgimento di prestazioni di carattere intelettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, occorre fare riferimento alle relative tariffe, salva sempre la possibilità di un prezzo minore;

b) qualora per determinate prestazioni esistano comunque tariffari, listini ovvero elenchi comunque denominati presso Camere di Commercio, Associazioni di categoria o altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a detti documenti;

c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a), ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specifichino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacità

professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento;

d) per l'acquisto di beni comunemente in commercio, si fa riferimento ai prezzi di mercato desumibili dai listini in uso;

e) se lo svolgimento delle prestazioni richiede, anche non esclusivamente, attività di impresa occorre fare riferimento ai costi del personale, dipendente o meno, impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo reddito d'impresa, tutti analiticamente valutati;

f) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali quali, ma non limitatamente, diritti d'autore e diritti di riproduzione, occorre fare riferimento al valore intrinseco di detti beni;

g) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui alle lettere precedenti, occorre fare riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore della Amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra Amministrazione pubblica, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 5, commi 99 e 100 della legge regionale 26 febbraio 2001, n 4, con cui si prevede la concessione a Enti locali singoli o loro Consorzi e agli Enti di sviluppo industriale e ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali di contributi, rispettivamente nella misura massima dell'80% e del 50% della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano già previsti in legge, l'Amministrazione regionale predetermini con apposito Regolamento i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione degli incentivi;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale 7/2000, per l'applicazione del su richiamato articolo 5 commi 99 e 100 della legge regionale 4/2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2002, n. 993 come rettificata con successiva deliberazione n. 1692 del 23 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 maggio 2002

TONDO

Regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 99 e 100 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», per iniziative finalizzate rispettivamente alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale ed alla certificazione delle zone industriali secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996.

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente:

a) Enti locali singoli o loro Consorzi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

b) Enti di sviluppo industriale e Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande, da redigersi in bollo se presentate dagli Enti di sviluppo industriale ed in carta libera se presentate dagli Enti locali e loro Consorzi, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'Ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;

b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'articolo 4;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'eventuale presenza nell'ambito territoriale di competenza di siti o aziende già certificate o la già intervenuta redazione dell'analisi ambientale relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento;

d) dichiarazione sostitutiva di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;

e) eventuale indicazione di siti protetti, legislativamente individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate.

4. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

5. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali o statali.

6. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla Direzione regionale dell'ambiente.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per l'ottenimento della certificazione secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 e/o della norma europea EN ISO 14001:1996 o della norma internazionale ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

c) certificazione e registrazione, incluse le spese per le verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore.

2. Non sono ammissibili le spese:

a) informatiche per l'acquisto di materiale sia hardware che software;

b) per la misurazione di parametri ambientali già disponibili presso le strutture competenti nonché per la realizzazione di progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale e non inerenti l'ottenimento della certificazione o della registrazione;

c) per la bonifica di siti inquinati;

d) per la certificazione di aziende private rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente richiedente;

e) per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale;

f) sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Criteri di finanziamento)

1. Il piano di riparto determina la quota percentuale di contributo sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati all'articolo 2, in base alla disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché in base all'ordine di priorità come definito al successivo articolo 6, delle spese medesime.

2. Il contributo così assegnato in relazione a ciascuna domanda accolta non può essere superiore a 50.500,00 euro.

Art. 6

(Criteri per la concessione del contributo)

Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorità:

a) precedenza agli Enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

b) presenza di azioni già attuate nello stesso ambito territoriale oggetto di richiesta contributiva per il perseguimento di analoga politica ambientale, quali un'analisi ambientale già effettuata o la già intervenuta certificazione di propri siti o aziende, in considerazione dell'opportunità di garantire una sollecita e complessiva attuazione della politica ambientale perseguita;

c) presenza di siti protetti, come istituiti dalla vigente normativa, all'interno dell'ambito territoriale del soggetto richiedente, al fine di accentuarne la tutela in coerenza con gli obiettivi fissati dal legislatore regionale.

Art. 7

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'atto di affidamento del relativo incarico.

2. L'erogazione del contributo stesso avviene per gli Enti locali e loro Consorzi in via anticipata ed in unica soluzione; per gli Enti di sviluppo industriale tale erogazione è limitata ad una quota pari al 50% del suo ammontare previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata dei relativi interessi. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

Art. 8

(Termini per l'esecuzione dell'intervento)

1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono quelli fissati dall'articolo 18 della citata legge regionale 46/1986, facendo decorrere i 24 mesi fissati dalla stessa per l'inizio degli interventi dalla data di concessione del contributo medesimo.

2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi siano già stati ultimati, accertando il raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi oggetto della domanda.

Art. 9

(Rendicontazione)

1. I soggetti concessionari dei contributi, entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 8, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla Direzione regionale dell'ambiente secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è ammessa la realizzazione anche parziale delle azioni indicate ai fini dell'ottenimento del contributo, che devono essere comunque rendicontate ai sensi del comma 1 con la conseguente riduzione del contributo concesso in corrispondenza alla spesa effettivamente sostenuta.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi 1 e 2 ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000 e successive integrazioni.

4. La Direzione regionale dell'ambiente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0161/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui articolo 7 ter, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e come da ultimo modificato dall'articolo 4, II comma della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'Amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «una tantum» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'ufficio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

RITENUTO di adottare il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, che sostituisce quello approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 7 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 maggio 2002

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Presentazione delle domande e verifica degli obiettivi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

2. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici verificano la corrispondenza agli obiettivi della legge di finanziamento degli interventi e delle singole voci di spesa, per i quali sono state presentate le domande.

Art. 3

(Criteri di valutazione)

1. Le domande sono valutate alla luce del seguente ordine di priorità:

a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione, la cui qualificazione deve risultare da apposita dichiarazione del Comune competenti.

b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità degli immobili, o alla necessità di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche, documentate nella relazione tecnica, allegata alla domanda di contributo, sottoscritta da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante dell'ente interessato;

c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza Archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della citata Soprintendenza;

d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dal-

la competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;

e) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

2. Il possesso della priorità di cui alla lettera a) o, comunque, di un solo requisito di priorità di grado superiore prevale sul possesso di più priorità di livello inferiore.

3. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

4. In caso di parità delle priorità attribuite sia per grado che per numero, il collegio di valutazione di cui all'articolo 4 indica, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari.

Art. 4

(Procedimento di valutazione)

1. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle domande è acquisito il parere espresso dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Udine, Concordia-Pordenone, Gorizia, Vittorio Veneto e Belluno-Feltre, delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano e con le quali sono state stipulate intese approvate con legge, della sezione regionale dell'A.N.C.I., riuniti in un collegio di valutazione presieduto dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.

2. Alle riunioni partecipano i rappresentanti delle confessioni religiose, indicate al medesimo comma 1, facenti capo agli enti di culto le cui domande di contributo formano oggetto di valutazione.

3. Alle riunioni assistono i Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei soggetti di cui al comma 1.

5. I pareri si intendono validamente espressi a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 5

(Assegnazione e commisurazione dei contributi)

1. Le domande di contributo sono valutate ai fini della predisposizione del programma di impiego dei fondi disponibili per le finalità della legge regionale 20/1983, anche tenuto conto del parere di cui all'articolo 4.

2. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi pluriennali sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La percentuale dei contributi «una tantum» è determinata in misura fissa, in sede di approvazione del riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

(Finanziamento di lotti funzionali di lavori)

1. Qualora l'esiguità delle risorse disponibili non consenta la copertura finanziaria integrale della spesa prevista per l'opera oggetto della domanda di contributo, ovvero nei casi in cui risulti necessario finanziare solo parte di un intervento, è possibile assegnare i contributi a favore della realizzazione di uno o più lotti funzionali di lavori.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica anche alle domande presentate entro il 31 marzo 2002 non ancora ammesse a finanziamento.

Art. 8

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2000, n. 0222/Pres., concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è abrogato.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2002, n. 0173/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 81 della legge 388 del 23 dicembre 2000 che prevede il finanziamento di interventi per la cura e l'assistenza successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai predetti soggetti;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la nota n. 249/spf/02 del 29 aprile 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato, in attuazione al D.M. succitato l'assegnazione di un contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia di euro 1.340.847,03;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 25 del 6 giugno 2002 con il quale i summenzionati fondi sono stati iscritti nel bilancio regionale;

VISTI gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, del predetto D.M che prescrive l'emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti che predeterminino i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti;

RITENUTO di provvedervi mediante l'adozione di apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2025 del 10 giugno 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 giugno 2002

TONDO

Regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano.

2. Per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Art. 2

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione di nuove strutture di cui all'articolo 1, comma 1, riguardanti:

a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentire l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;

b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave;

c) l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.

Art. 3

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:

a) organismi non lucrativi di utilità sociale;

b) organismi della cooperazione;

c) organizzazioni di volontariato;

d) associazioni ed enti di promozione sociale;

e) fondazioni;

f) enti di patronato;

g) altri soggetti privati.

2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave deve essere comprovata dall'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il richiedente e deve essere riferita ad attività svolta nella Regione Friuli Venezia-Giulia dalla singola organizzazione nel campo dei servizi a favore della disabilità grave, per un periodo di almeno tre anni anteriore alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato, devono essere presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre l'8 luglio 2002 e devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;

b) dichiarazione da parte dell'Ente gestore del servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'articolo 3, comma 2;

c) per la ristrutturazione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e per progetti riguardanti interventi di cui alla lettera b), descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati.

2. Ogni istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente una delle tipologie di progetto indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c). Il medesimo soggetto può presentare più istanze.

3. Con riferimento alla documentazione richiesta al comma 2, lettera c), i soggetti che hanno già presentato istanza di finanziamento ai sensi della legge regionale 44/1987 e della legge regionale 3/2002, articolo 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza.

Art. 5

Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di accoglienza

1. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti dal decreto del Presidente della Giunta n. 083 del 14 febbraio 1990 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione di comunità alloggio e di gruppo appartamento per persone handicappate.

2. Il programma del servizio deve prevedere modalità gestionali tali da garantire adeguata assistenza, tutela e sostegno ai disabili con handicap grave certificato ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992.

Art. 6

Selezione ed ammissione dei progetti

1. I progetti sono valutati da una Commissione regionale costituita da:

a) Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato;

b) un funzionario per ogni Amministrazione provinciale;

c) il presidente della Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2001, o suo delegato;

d) il presidente del Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2001, o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

2. La graduatoria dei progetti presentati è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del parere della Commissione di cui al comma 1 e dell'applicazione dei seguenti criteri:

a) i progetti rientranti nel fabbisogno regionale, determinato congiuntamente alle Amministrazioni provinciali di strutture residenziali per disabili di cui all'articolo 1, comma 1:

   1) a breve termine (entro due anni) e sulla base della priorità evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 3 a 5;

   2) a medio termine (entro 5 anni) e sulla base delle priorità evidenziate nel summenzionato fabbisogno, punteggio da 1 a 2;

   3) a lungo termine (oltre 5 anni), punteggio pari a 0.

b) i progetti riguardanti:

   1) completamento di interventi di ristrutturazione già avviati per la realizzazione di nuove comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili con handicap grave di cui all'articolo 1, comma 1, punteggio pari a 4;

   2) avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio di attività assistenziali, di tutela e di

sostegno da realizzare nelle suddette strutture, punteggio pari a 3;

3) locazione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'apertura delle suddette strutture, punteggio pari a 2;

4) acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, per il funzionamento delle predette strutture, punteggio pari a 3.

c) compartecipazione economica alla realizzazione del progetto, punteggio da 0,5 a 3.

d) progetti integrati con altri progetti ed iniziative a livello locale, punteggio da 0,5 a 2.

Art. 7

Modalità di assegnazione

1. I progetti ammessi nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, sono finanziati con un contributo pari al 100% della spesa non coperta da altre fonti di finanziamento e comunque nel limite massimo di euro 1.032.913,80 per progetto.

2. Sono comunque finanziati progetti fino al completo utilizzo delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001.

3. L'eventuale residua disponibilità finanziaria, può essere assegnata in base alla graduatoria di cui all'articolo 6, anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 8

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. I contributi assegnati sono concessi ed erogati:

a) nella misura del 50% ad avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto finanziato, contestualmente al decreto di concessione;

b) nella misura del 50% alla conclusione del progetto finanziato che deve avvenire entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo, previa presentazione di una relazione sulle attività poste in essere e un elenco analitico della documentazione giustificativa per la realizzazione del progetto ovvero, in caso di ristrutturazione e di acquisto e messa in opera di impianti e attrezzature, certificato di collaudo o di regolare esecuzione redatti da tecnici abilitati.

2. La Direzione regionale esercita funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni nonché richiesta di presentazione di rapporti analitici periodici.

3. Qualora entro un anno dall'assegnazione i beneficiari non abbiano dato avvio ai progetti, i contributi sono riassegnati ai progetti inseriti nella citata graduatoria e totalmente o parzialmente non finanziati per mancanza di fondi.

Art. 9

Vincolo di destinazione d'uso

1. Sugli immobili per i quali è concesso contributo per l'acquisto, la ristrutturazione e la messa in opera di impianti è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.

2. I beneficiari devono produrre annualmente l'attestazione del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla
Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali
Servizio delle attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: Istanza di finanziamento per la realizzazione di progetti di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari e che ad essi provvedevano.
Legge 23.12.2000, n. 388, art. 88, D.M. 13.12.2001, n. 470.

Il sottoscritto.. legale rappresentante dell'Ente..con sede nel Comune di...
Provincia di...................................

CHIEDE

la concessione di un contributo nella misura massima del 100% della parte di spesa non coperta da altre fonti di finanziamento per la realizzazione di un progetto riguardante:

- ☐ l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di beni immobili necessari per l'apertura di strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano;
- ☐ l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza;
- ☐ l'avvio e la prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio delle attività assistenziali di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza;

A tal fine allega (documenti obbligatori per tutti i progetti):

1. relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;

2. dichiarazione da parte dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto richiedente, attestante la comprovata esperienza di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento regionale
3. scheda progetto come da modello allegato al Regolamento;

Per l'approvazione dei progetti previsti all'articolo 4 lettera c) allegare, inoltre, i seguenti documenti:

1. descrizione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare completa di relazione tecnica illustrativa redatta da tecnici abilitati. I soggetti che hanno già presentato istanza di finanziamento ai sensi della L.R. 44/87 e della L.R. 3/2002, art. 5, comma 24, possono confermare o integrare la documentazione allegata alle predette domande, ferma restando la presentazione di apposita istanza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla richiesta, rivolgersi a:

Nome e cognome ______________________________
Recapiti telefonici ______________________________

Data ______________ Il legale rappresentante

____

Direzione regionale sanità e politiche sociali
Servizio per le attività socio-assistenziali

scheda progetto- D.M. 13/12/2001, n. 470

DATI DEL RICHIEDENTE	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE (indirizzo, tel., fax)	
NATURA GIURIDICA	
ATTO COSTITUTIVO (data registrazione)	

INDIVIDUAZIONE IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA						
COMUNE E PROVINCIA						
INDIRIZZO						
TITOLO D'USO (segnare con una X)		❑ di proprietà		❑ comodato d'uso		❑ locazione
		❑ altro				
STRUTTURA ESISTENTE DA (segnare con una X)		❑ acquistare		❑ adattare		❑ locare
		❑ completare		❑ ristrutturare		❑ arredare
I LAVORI DA REALIZZARE SONO INSERITI IN UN	❑ progetto esecutivo approvato					
	❑ progetto esecutivo da approvare					

INDIVIDUAZIONE PROGETTO	
INTERVENTO RICHIESTO con riferimento agli interventi elencati all'art. 6, comma 2, lett. b del regolamento regionale (segnare con una X)	❑ completamento di interventi di ristrutturazione già avviati per la realizzazione di nuove comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano
	❑ avvio e prosecuzione per un anno dall'apertura del servizio di attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle suddette strutture
	❑ locazione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'apertura, predette strutture
	❑ acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, per il funzionamento delle predette strutture

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	**Euro**
fondi propri	Euro
finanziamento Enti/associazioni non pubbliche, privati	Euro
finanziamento pubblico ____________________ (specificare Ente/i concedente e normativa di riferimento)	Euro
IMPORTO RICHIESTO	**Euro**

PROGRAMMMAZIONE INTERVENTO	
Il progetto oggetto di richiesta è integrato con altri progetti ed iniziative di livello locale? (segnare con una X)	❑ SI ❑ NO
Se si indicare gli altri soggetti coinvolti a livello locale e le modalità di collaborazione previste	soggetti coinvolti ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ modalità di collaborazione ____________________ ____________________ ____________________ ____________________
La collaborazione è/sarà formalizzata con specifici atti?	❑ SI ❑ NO
Se si indicare quali	❑ accordo di programma ❑ protocollo d'intesa ❑ convenzione ❑ altro indicare ____________________
Se l'atto di collaborazione è già stato stipulato indicarne gli estremi	numero ____________________ data ____________________
Elencare puntualmente i soggetti che hanno stipulato/stipuleranno l'atto	____________________ ____________________

TEMPISTICA INTERVENTO	
Tempo necessario per attivare il progetto dalla data di approvazione del finanziamento	Mesi ____________

Data ____________________ Il legale rappresentante

____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2002, n. 0174/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «gelate» verificatosi in Provincia di Pordenone dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che nel periodo dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «gelate», evento calamitoso che per la sua intensità ha arrecato notevoli danni alle coltivazioni ed in particolare alle colture orticole pregiate in pieno campo non protette;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1859 del 29 maggio 2002, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/11783 del 6 giugno 2002;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «gelate»verificatosi nella Provincia di Pordenone dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «gelate» verificatosi nella Provincia di Pordenone dell'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985 n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «gelate» verificatosi nella Provincia di Pordenone dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 giugno 2002

TONDO

Gelate dall'1 dicembre 2001 al 21 marzo 2002

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	*Località danneggiate*	*Provvidenze legge 185/1992, articolo 3, comma 2*
Azzano Decimo	Borgo Facca, Capo di Sotto, Fagnigola sud, Villacriccola, Madonna del Bembo	lettere b, c) e d)
Fiume Veneto	Palazzina di Sopra, C. Muzzin, C. Costella, Le Fratte	lettere b), c) e d)
Pasiano di Pordenone	Case Gerardi, S. Andrea Sud, C.se La Tavella	lettere b), c) d)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 5 giugno 2002, n. 115.

Non accoglimento della richiesta di autorizzazione ad istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata «Paradiso» insita nella Riserva di caccia di Pocenia e Talmassons.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad istituire un'azienda agri-turistico-venatoria, presentata il 27 giugno 2001 da Segat Amedeo nato a Palmanova il 4 dicembre 1951, in qualità di legale rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata «Paradiso» avente una superficie comprensoriale di ettari 166,90 insiti nelle Riserve di caccia di Pocenia (165,02 ettari) e Talmassons (1,88 ettari);

VISTA la relazione tecnica del 28 maggio 2002, sottoscritta dal tecnico e dal Direttore sostituto di questo Servizio, con la quale è stata determinata in 1.362 ettari la superficie cacciabile della Riserva di caccia di Pocenia;

VISTO l'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30/1999, che dispone «Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie devono interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia»;

VISTO che il territorio cacciabile della Riserva di caccia di Pocenia è di 1.362 ettari, e che il 10 per cento di tale territorio corrisponde a 136,2 ettari;

VISTO che il comma 1, lettera d), del citato articolo 12, prevede per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, una superficie superiore a 150 ettari;

VISTO il verbale del 28 maggio 2002, predisposto dal responsabile dell'istruttoria;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale il 12 marzo 2002;

PER quanto sopra detto,

DECRETA

Il non accoglimento, a norma dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., della richiesta di autorizzazione ad istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata «Paradiso», insita nella Riserve di caccia di Pocenia e Tamassons, legalmente rappresentata dal sig. Segat Amedeo, nato a Palmanova il 4 dicembre 1951, in quanto non esistono le condizioni previste dal combinato disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) e lettera d) della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30.

Infatti, essendo il 10 per cento del territorio cacciabile della Riserva di caccia (di Pocenia), previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 30/1999 pari a 136,2 ettari, risulta inferiore al limite minimo previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 30/1999, che prevede per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria, una superficie non inferiore a 150 ettari continui e contigui.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 5 giugno 2002

DELLA VEDOVA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 12 giugno 2002, n. 1274/DR.

Esclusione di una candidata dall'inquadramento nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 14 della legge regionale 10/2002.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, nonché alla data dell'inquadramento;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame-colloquio;

VISTA la domanda di inquadramento presentata, ai sensi del citato articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, dalla dipendente Fiamma Doro;

ATTESO che la medesima dipendente non è in possesso dei requisiti previsti dal succitato articolo 14 della legge regionale n. 10/2002 al fine dell'inquadramen-

to nel ruolo unico regionale, in quanto assunta ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, causale di assunzione non rientrante tra quelle che costituiscono requisito per l'inquadramento di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, secondo quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo medesimo;

RITENUTO conseguentemente di dover prendere atto che la predetta dipendente, per quanto sopra illustrato, non ha titolo all'inquadramento nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

La dipendente Fiamma Doro non ha titolo all'inquadramento di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, in quanto assunta ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 31/1997 e non ai sensi di una delle leggi elencate al comma 1 del medesimo articolo 14.

Trieste, addì 12 giugno 2002

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 maggio 2002, n. EST. 364-D/ESP/4640. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato «Scjalute» per la raccolta delle acque meteoriche nella frazione di S. Maria di Sclaunicco e Lestizza.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lestizza, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Lestizza

1) P.C. 8017, foglio 24, mappale 135, di are 27,50
da espropriare: mq. 341,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 341 = euro 579,70

P.C. 8017, foglio 24, mappale 202, di are 1,00
da espropriare: mq. 103,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 103 = euro 175,10

Ditta catastale: Marangone Maila prop. 1/3; Sabrina prop. 1/3 e Teresa prop. 1/3.

2) P.C. 1251, foglio 24, mappale 133, di are 56,70
da espropriare: mq. 254,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 254 = euro 431,80

Ditta catastale: Marangone Denis.

3) P.C. 7066, foglio 24, mappale 132, di are 44,60
da espropriare: mq. 162,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 162 = euro 275,40

Ditta catastale: Cossio Lucia e coeredi di Sittaro Cesarino.

4) P.C. 7573, foglio 24, mappale 224, di are 46,30
da espropriare: mq. 212,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 212 = euro 360,40

Ditta catastale: Marangone Eddi prop. e Paiani Angelina usuf. 1/3.

5) P.C. 9592, foglio 24, mappale 131, di are 46,40
da espropriare: mq. 249,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 249 = euro 423,30

Ditta catastale: Cossio Lucia e coeredi di Sittaro Cesarino.

6) P.C. 6846, foglio 24, mappale 130, di are 25,10
da espropriare: mq. 90,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 90 = euro 153,00

Ditta catastale: Marangone Silvano prop.

7) P.C. 3156, foglio 24, mappale 129, di are 30,00
da espropriare: mq. 106,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 106 = euro 180,20

Ditta catastale: Marangone Eddi prop. e Paiani Angelina usuf. 1/3.

8) P.C. 5307, foglio 24, mappale 128, di are 34,10
da espropriare: mq. 108,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 108 = euro 183,60

Ditta catastale: Marangone Armando prop.

9) P.C. 10383, foglio 24, mappale 121,
di are 406,92
da espropriare: mq. 1194,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 1194 = euro 2029,80

Ditta catastale: Marangone Denis.

10) P.C. 8780, foglio 31, mappale 508, di are 2,30
da espropriare: mq. 25,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 25 = euro 22,00

Ditta catastale: Biassutti Roberto prop. 1/2 e Marangone Liviana prop. 1/2.

11) P.C. 7285, foglio 31, mappale 9, di are 4,70
da espropriare: mq. 42,
in natura: ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 42 = euro 93,24

Ditta catastale: Moro Gianni Igino.

12) P.C. 6486, foglio 31, mappale 11, di are 9,90
da espropriare: mq. 77,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 77 = euro 67,76

Ditta catastale: Emmi Niveo prop.

13) P.C. 7301, foglio 31, mappale 13, di are 3,00
da espropriare: mq. 32,
in natura: argine del fosso,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 32 = euro 28,16

Ditta catastale: Deana Carmen prop. 1/2 e Floreani Umberto prop. 1/2.

14) P.C. 5803, foglio 31, mappale 511, di are 3,65
da espropriare: mq. 50,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 50 = euro 44,00

Ditta catastale: Floreani Umberto.

15) P.C. 6184, foglio 31, mappale 15, di are 6,58
da espropriare: mq. 59,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 59 = euro 100,30

Ditta catastale: Beltrame Sereno prop.

16) P.C. 10308, foglio 31, mappale 18, di are 3,20
da espropriare: mq. 16,
in natura: argine del fosso,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 16 = euro 14,08

Ditta catastale: Donasoldi Dolores prop. 2/12; Milvia prop. 2/12; Oreste prop. 2/12, Paravano Anna prop. 1/12; Marco prop. 1/12, Tirelli Itala Roma prop. 4/12.

17) P.C. 4727, foglio 31, mappale 19, di are 1,70
da espropriare: mq. 20,
in natura: fondo fosso ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 20 = euro 44,40

Ditta catastale: Marangone Elsa prop.

18) P.C. 6647, foglio 31, mappale 21, di are 1,80
da espropriare: mq. 20,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 20 = euro 44,40

Ditta catastale: D'Ambrosio Marilena.

19) P.C. 6314, foglio 31, mappale 23, di are 0,52
da espropriare: mq. 8,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 8 = euro 17,76

Ditta catastale: D'Ambrosio Maria prop. 1/2 e Della Fortuna Generoso prop. 1/2.

20) P.C. 2980, foglio 31, mappale 24, di are 0,53
da espropriare: mq. 8,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 8 = euro 17,76

Ditta catastale: Valvason Gina e Coeredi di Dell'Oste Onelio.

21) P.C. 580, foglio 31, mappale 25, di are 0,53
da espropriare: mq. 9,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 9 = euro 19,98

Ditta catastale: Dell'Oste Olinda prop. e Fae Maria usuf.

22) P.C. 3959, foglio 31, mappale 26, di are 1,50
da espropriare: mq. 18,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 18 = euro 15,84

Ditta catastale: Rivilli Giuseppe prop.

23) P.C. 10624, foglio 31, mappale 40, di are 5,60
da espropriare: mq. 74,
in natura: vigneto,
indennità: euro/mq. 2,05 x mq. 74 = euro 151,70

Ditta catastale: Arpagaus Jacqueline prop. 1/2 e Barbaro Domenico prop. 1/2.

24) P.C. 1146, foglio 31, mappale 45, di are 1,70
da espropriare: mq. 67,
in natura: orto,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 67 = euro 148,74

Ditta catastale: Marangone Anna prop. 1/2; Maria prop. 1/2.

25) P.C. 8781, foglio 31, mappale 58, di are 4,10
da espropriare: mq. 50,
in natura: pertinenza fabbricato,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 50 = euro 111,00

P.C. 8781, foglio 31, mappale 61, di are 14,50
da espropriare: mq. 71,
in natura: pertinenza fabbricato,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 71 = euro 157,62

Ditta catastale: Marangone Nives.

26) P.C. 6766, foglio 30, mappale 233, di are 42,00
da espropriare: mq. 44,
in natura: fosso,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 44 = euro 38,72

Ditta catastale: Fantino Anastasio prop.

27) P.C. 10188, foglio 30, mappale 218,
di are 36,50
da espropriare: mq. 43,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 43 = euro 73,10

P.C. 10188, foglio 30, mappale 217, di are 36,80
da espropriare: mq. 23,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 23 = euro 39,10

Ditta catastale: Cattivello Maria e Fantino Anastasio.

28) P.C. 4884, foglio 30, mappale 216, di are 53,30
da espropriare: mq. 41,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 41 = euro 69,70

Ditta catastale: Gori Tarcisio prop.

29) P.C. 10533, foglio 30, mappale 215,
di are 53,80
da espropriare: mq. 36,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 36 = euro 61,20

Ditta catastale: Cattivello Maria e Fantino Anastasio.

30) P.C. 3008, foglio 30, mappale 214, di are 56,40
da espropriare: mq. 44,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 44 = euro 38,72

Ditta catastale: Favotto Girolamo prop.

31) P.C. 3865, foglio 30, mappale 213, di are 30,50
da espropriare: mq. 34,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 34 = euro 57,80

Ditta catastale: Cocetta Giovanni erede di Marangone Lidia.

32) P.C. 4491, foglio 30, mappale 212, di are 44,50
da espropriare: mq. 35,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 35 = euro 59,50

Ditta catastale: Soldan Ferdinando prop.

33) P.C. 5109, foglio 30, mappale 211, di are 57,00
da espropriare: mq. 313,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 313 = euro 532,10

Ditta catastale: Marangone Elisa prop.

34) P.C. 9573, foglio 30, mappale 210, di are 52,60
da espropriare: mq. 166,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 166 = euro 282,20

Ditta catastale: Marangone Ofelia Santa prop.

35) P.C. 10502, foglio 30, mappale 209,
di are 52,30
da espropriare: mq. 90,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 90 = euro 153,00

Ditta catastale: eredi di Marangone Aldo per 32/192; Marangone Offelia per 80/192; Modesto Claudio per 40/192; Modesto Emanuela per 40/192.

36) P.C. 924, foglio 30, mappale 208, di are 54,60
da espropriare: mq. 104,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 104 = euro 176,80

Ditta catastale: Marangone Giovanna fu Antonio prop.

37) P.C. 9256, foglio 30, mappale 207, di are 52,60
da espropriare: mq. 96,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 96 = euro 163,20

Ditta catastale: Gori Graziella prop.

38) P.C. 6422, foglio 30, mappale 206, di are 52,80
da espropriare: mq. 249,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 249 = euro 423,30

Ditta catastale: Marangone Rodolfo prop.

39) P.C. 534, foglio 31, mappale 244, di are 6,90
da espropriare: mq. 29,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 29 = euro 25,52

Ditta catastale: Cossio Lucia fu Lodovico mar. Sittaro comprop. e Sittaro Cesarino comprop.

40) P.C. 9686, foglio 31, mappale 246, di are 6,90
da espropriare: mq. 41,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 41 = euro 36,08

Ditta catastale: Sittaro Amorino prop. 1/2; Antonino prop. 1/2.

41) P.C. 5836, foglio 31, mappale 249, di are 11,40
da espropriare: mq. 17,
in natura: fondo a prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 17 = euro 14,96

P.C. 5836, foglio 31, mappale 255, di are 4,10
da espropriare: mq. 3,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 3 = euro 2,64

Ditta catastale: Benedetti Tarcisio prop.

42) P.C. 10599, foglio 31, mappale 256, di are 7,50
da espropriare: mq. 16,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 16 = euro 14,08

Ditta catastale: Benedetti Alan prop.; Scanevino Angelo usuf.

43) P.C. 6765, foglio 31, mappale 262, di are 9,10
da espropriare: mq. 30,
in natura: pertinenza accessori rustici,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 30 = euro 66,60

Ditta catastale: Fantino Adelchi prop.

44) P.C. 1, foglio 31, mappale 264, di are 2,30
da espropriare: mq. 25,
in natura: pertinenza fabbricati rustici,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 25 = euro 55,50

Ditta catastale: Aree di enti urbani e promiscui.

45) P.C. 7274, foglio 31, mappale 815, di are 1,50
da espropriare: mq. 14,
in natura: ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 14 = euro 31,08

Ditta catastale: Moro Adele prop.

46) P.C. 4203, foglio 31, mappale 276, di are 1,30
da espropriare: mq. 13,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 13 = euro 28,86

Ditta catastale: Narduzzi Franco prop.

47) P.C. 8631, foglio 31, mappale 277, di are 4,80
da espropriare: mq. 18,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 18 = euro 39,96

Ditta catastale: Degano Pietro Fortunato prop.; Fabbro Teresa prop.

48) P.C. 10635, foglio 31, mappale 282, di are 4,70
da espropriare: mq. 17,
in natura: fondo incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 17 = euro 14,96

Ditta catastale: Nobile Margherita prop. 1/10; Tavano Michele prop. 9/10.

49) P.C. 10354, foglio 31, mappale 836, di are 4,60
da espropriare: mq. 12,
in natura: non coltivato,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 12 = euro 20,40

P.C. 10354, foglio 31, mappale 293, di are 4,60
da espropriare: mq. 9,
in natura: fondo non coltivato,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 9 = euro 15,30

Ditta catastale: Nuova Icef S.a.s. di Govetto & C. con sede in Lestizza.

50) P.C. 5525, foglio 31, mappale 294, di are 10,90
da espropriare: mq. 22,
in natura: prato,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 22 = euro 19,36

Ditta catastale: Dioli Donato prop.

51) P.C. 957, foglio 31, mappale 297, di are 7,20
da espropriare: mq. 14,
in natura: vigna,
indennità: euro/mq. 2,05 x mq. 14 = euro 28,70

Ditta catastale: Marangoni Evelino di Edigio comprop. e Zucco Angelina e cons. comprop.

52) P.C. 2513, foglio 31, mappale 633, di are 4,60
da espropriare: mq. 25,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 25 = euro 55,50

P.C. 2513, foglio 31, mappale 298, di are 4,60
da espropriare: mq. 29,
in natura: fondo del fosso,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 29 = euro 25,52

Ditta catastale: Gomboso Antonio prop.

53) P.C. 8134, foglio 31, mappale 302, di are 3,10
da espropriare: mq. 3,
in natura: fondo ortivo,
indennità: euro/mq. 2,22 x mq. 3 = euro 6,66

Ditta catastale: Gomboso Ornella prop. 1/2; Tirelli Bruna prop. 1/2.

54) P.C. 924, foglio 31, mappale 330, di are 8,90
da espropriare: mq. 30,
in natura: incolto,

ndennità: euro/mq. 0,88 x mq. 30 = euro 26,40

Ditta catastale: Marangoni Giovanna fu Antonio prop.

55) P.C. 9733, foglio 31, mappale 334, di are 22,90
da espropriare: mq. 56,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 56 = euro 95,20

Ditta catastale: Condolo Giovanni Battista usuf. gen., Condolo Maria prop. 1/2; Condolo Renata prop. 1/2.

56) P.C. 7427, foglio 31, mappale 335, di are 18,20
da espropriare: mq. 29,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 29 = euro 49,30

Ditta catastale: Moro Cipriano prop. 1/2; Ornella prop. 1/2.

57) P.C. 7198, foglio 30, mappale 204, di are 11,90
da espropriare: mq. 390,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 390 = euro 663,00

Ditta catastale: Fantino Giorgio per 1/2; Roberto per 1/2.

58) P.C. 10533, foglio 30, mappale 205,
di are 47,50
da espropriare: mq. 167,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 167 = euro 283,90

Ditta catastale: Cattivello Maria e Fantino Anastasio

59) P.C. 10399, foglio 30, mappale 345 (ex 200), di are 35,50
da espropriare: mq. 185,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 185 = euro 314,50

Ditta catastale: Fantino Roberto prop.

60) P.C. 10096, foglio 30, mappale 199, di are 46,30
da espropriare: mq. 160,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 160 = euro 272,00

Ditta catastale: Nazzi Faustina per 3/9; Tavano Gianrino per 2/9 e Tavano Rosalba Natalina per 4/9.

61) P.C. 8123, foglio 30, mappale 196, di are 72,00
da espropriare: mq. 389,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 389 euro 661,30

Ditta catastale: Modesto Claudio per 1/2; Emanuela per 1/2.

62) P.C. 6994, foglio 30, mappale 198, di are 49,20
da espropriare: mq. 155,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 155 = euro 263,50

Ditta catastale: Marangone Franco e coeredi di Marangone Valentino.

63) P.C. 8817, foglio 30, mappale 197, di are 47,00
da espropriare: mq. 146,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 146 = euro 248,20

Ditta catastale: Fantino Anna per 45/204; Delfina per 53/204; Elio per 53/204; Teresina per 53/204.

64) P.C. 6610, foglio 30, mappale 194, di are 38,10
da espropriare: mq. 262,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 262 euro 445,40

Ditta catastale: Marangone Denis prop.

65) P.C. 9372, foglio 30, mappale 192, di are 38,70
da espropriare: mq. 190,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 190 = euro 323,00

Ditta catastale: Marangone Denis e Zaccherini Silvana.

66) P.C. 6322, foglio 30, mappale 190, di are 28,00
da espropriare: mq. 59,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 59 = euro 100,30

Ditta catastale: Cossio Maria mar. Castorina prop.

67) P.C. 9341, foglio 30, mappale 189, di are 32,60
da espropriare: mq. 72,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 72 euro 122,40

Ditta catastale: Della Vedova Merlo Fermino e Maestrutti Elena.

68) P.C. 10324, foglio 30, mappale 188, di are 34,70
da espropriare: mq. 148,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 148 = euro 251,60

Ditta catastale: Tavano Settimo prop.; Toffolutti Celestina prop.

69) P.C. 4936, foglio 30, mappale 187, di are 54,10
da espropriare: mq. 376,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 376 = euro 639,20

Ditta catastale: Iob Lida prop.

70) P.C. 6733, foglio 30, mappale 184, di are 70,00
da espropriare: mq. 271,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 271 = euro 460,70

P.C. 6733, foglio 30, mappale 263, di are 19,50
da espropriare: mq. 134,
in natura: fondo alberato: noci,
indennità: euro/mq. 2,37 x mq. 134 = euro 317,58

Ditta catastale: Lenardis Iside prop.

71) P.C. 8134, foglio 30, mappale 264, di are 21,50
da espropriare: mq. 459,
in natura: incolto,
indennità: euro/mq. 0,88 x mq. 459 = euro 403,92

Ditta catastale: Gomboso Ornella prop. 1/2; Tirelli Bruna prop. 1/2.

72) P.C. 8988, foglio 36, mappale 89, di are 123,10
da espropriare: mq. 876,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 876 = euro 1.489,20

Ditta catastale: Marangone Franco; Tavano Renata.

73) P.C. 3671, foglio 36, mappale 80, di are 50,20
da espropriare: mq. 47,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 47 = euro 79,90

Ditta catastale: Moro Cipriano prop. 1/2 e Moro Ornella prop. 1/2.

74) P.C. 9369, foglio 36, mappale 81, di mq. 37,50
da espropriare: mq. 187,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 187 = euro 317,50

Ditta catastale: Scanevino Angelo prop.; Luigia prop.

75) P.C. 6299, foglio 36, mappale 108, di are 37,50
da espropriare: mq. 205,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 205 = euro 348,50

Ditta catastale: Iob Aldo prop.

76) P.C. 9627, foglio 36, mappale 82, di are 33,50
da espropriare: mq. 195,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 195 = euro 331,50

Ditta catastale: Molaro Liliana Angela prop.

77) P.C. 9642, foglio 36, mappale 83, di are 49,70
da espropriare: mq. 334,
in natura: coltivato a soia,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 334 = euro 567,80

Ditta catastale: Seretti Claudio prop.

78) P.C. 7252, foglio 36, mappale 88, di are 65,60
da espropriare: mq. 160,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 160 = euro 272,00

Ditta catastale: Moro Renato prop.

79) P.C. 7253, foglio 36, mappale 87, di are 67,00
da espropriare: mq. 164,
in natura: coltivato a mais
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 164 = euro 278,80

Ditta catastale: Moro Renato prop. 1/2 ed eredi di Marangone Rina.

80) P.C. 10134, foglio 36, mappale 104, di are 34,10
da espropriare: mq. 79,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 79 = euro 134,30

Ditta catastale: Gor Giordano Bruno prop.

81) P.C. 1008, foglio 36, mappale 86, di are 35,90
da espropriare: mq. 118,
in natura: medicaio,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 118 = euro 200,60

Ditta catastale: Marangoni Alcea fu Natale prop.

82) P.C. 2122, foglio 36, mappale 85, di are 33,10
da espropriare: mq. 146,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 146 = euro 248,20

Ditta catastale: Marangoni Sergio fu Natale prop.

83) P.C. 2102, foglio 36, mappale 84, di are 33,30
da espropriare: mq. 370,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 370 = euro 629,00

Ditta catastale: Marangone Sergio prop.

84) P.C. 8041, foglio 36, mappale 75, di are 55,20
da espropriare: mq. 202,
in natura: pioppeto,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 202 = euro 343,40

Ditta catastale: Lenardis Ofelia mar. Paiani prop. 1/2; Paiani Giovanni prop. 1/2.

85) P.C. 4477, foglio 36, mappale 76, di are 44,80
da espropriare: mq. 252,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 252= euro 428,40

Ditta catastale: Prezza Luigi prop.

86) P.C. 9603, foglio 36, mappale 77, di are 39,80
da espropriare: mq. 171,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 171 = euro 290,70

P.C. 9603, foglio 36, mappale 112, di are 39,70
da espropriare: mq. 421,
in natura: fondo a riposo,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 421 = euro 715,70

Ditta catastale: Ecoretti Laura prop.

87) P.C. 10149, foglio 41, mappale 16, di are 44,80
da espropriare: mq. 282,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 282 = euro 479,40

Ditta catastale: Lenardis Offelia e Paiani Giovanni.

88) P.C. 10212, foglio 41, mappale 17, di are 21,30
da espropriare: mq. 45,
in natura: pioppeto,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 45 = euro 76,50

Ditta catastale: Lenardis Offelia e Paiani Giovanni.

89) P.C. 4343, foglio 41, mappale 18, di are 53,50
da espropriare: mq. 10,
in natura: medicaio,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 10 = euro 17,00

Ditta catastale: Armand Joelle Marie Raymond; Pagani Maelle Francine, Fabienne Marie Claude eredi di Saccomano Maria.

90) P.C. 1641, foglio 41, mappale 28, di are 50,90
da espropriare: mq. 235,
in natura: coltivato a soia,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 235 = euro 399,50

Ditta catastale: Scanevino Addo prop.

91) P.C. 5632, foglio 37, mappale 1, di are 61,60,
da espropriare: mq. 345,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 345 = euro 586,50

Ditta catastale: Pagani Aggeo prop.

92) P.C. 8593, foglio 37, mappale 3, di are 21,80,
da espropriare: mq. 77,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 77 = euro 130,90

Ditta catastale: D'Ambrosio Licia e Pagani Aggeo.

93) P.C. 1251, foglio 37, mappale 4, di are 52,80
da espropriare: mq. 79,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 79 = euro 134,30

Ditta catastale: Paiani Ulderico prop.

94) P.C. 3125, foglio 37, mappale 5, di are 67,80
da espropriare: mq. 407,
in natura: medicaio,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 407 = euro 691,90

Ditta catastale: Marangoni Pietro fu Giuseppe prop.

95) P.C. 9929, foglio 37, mappale 7, di are 41,00
da espropriare: mq. 227,
in natura: coltivato a mais,
indennità: euro/mq. 1,7 x mq. 227 = euro 385,90

Ditta catastale: Marangone Daniele prop.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 20 maggio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 20 maggio 2002, n. EST. 365-D/ESP/4640. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del fosso denominato «Scjalute» per la raccolta delle acque meteoriche nella frazione di S. Maria di Sclaunicco e Lestizza.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lestizza è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Lestizza - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 8780, foglio 31, mappale 1, di are 11,90
da espropriare: mq. 170,
in natura: pertinenza di fabbricato,
indennità:
R.D.: euro/mq. 0,003
1/2 x mq. 170 x (valore venale euro/mq. 25,67 + 10 x Reddito domenicale euro/mq. 0,003) = euro 2.184,50
euro 2.184,50 - 40% = euro 1.310,70

Ditta catastale: Biasutti Roberto prop. 1/2 e Marangone Liviana prop. 1/2.

2) P.C. 5798, foglio 30, mappale 321, di are 1,10
da espropriare: mq. 16,
in natura: giardino,
indennità:
R.D.: euro/mq. 0
1/2 x mq. 16 x (valore venale euro/mq. 25,67 + 10 x Reddito domenicale euro/mq. 0) = euro 205,36
euro 205,36 - 40% = euro 123,22

Ditta catastale: Moro Sergio Ottorino prop.

3) P.C. 0, foglio 31, mappale 231, di are -,
da espropriare: mq. 115,
in natura: vigneto,
indennità:
R.D.: euro/mq. 0
1/2 x mq. 115 x (valore venale euro/mq. 63,91 + 10 x Reddito domenicale euro/mq. 0) = euro 3.674,83
euro 3.674,83 - 40% = euro 2.204,90

Ditta catastale: elenco dei numeri di mappa soppressi.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 20 maggio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 5 maggio 2002, n. 54/SASM.

L.R. 10/1997, articolo 4, comma 2, lettera a); D.P.Reg. 15 mnarzo 2001, n. 073/Pres. Graduatoria delle domande di contributo finalizzate all'attuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico nelle aree d'intervento dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con Amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO, in particolare, il comma 4, dell'articolo 4, della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, approvato con

decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0477/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2001, n. 0354/Pres.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000 con la quale si approva l'indirizzo programmatico per il Fondo relativo all'anno 2000 e si stabilisce che siano finanziati, per un importo complessivo di euro 3.356.969,84 «Progetti integrati dis viluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997» (intervento B.1 del documento d'indirizzo programmatico);

CONSIDERATO, altresì, che con la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001 n. 1621, concernente l'indirizzo programmatico del Fondo relativo all'anno 2001, sono state assegnate ulteriori risorse pari a euro 775.978,46, che con la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2001 n. 4043, integrativa dell'indirizzo programmatico del Fondo relativo all'anno 2001, sono state assegnate ulteriori risorse pari a euro 971.765,28, e che infine, con la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2002 n. 1652, concernente l'indirizzo programmatico del Fondo relativo all'anno 2002, sono state ulteriormente assegnate risorse pari a euro 559.965,45;

ATTESO che, pertanto, le risorse disponibili, così incrementate per un totale di euro 2.307.709,19, attualmente ammontano complessivamente a euro 5.664.679,04;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001, n. 073/Pres., con il quale si approva il Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2001, n. 0221/Pres.;

VISTO il decreto del Direttore sostituto del Servizio per lo sviluppo della montagna 28 maggio 2001, n. 63/SASM con il quale si approva il bando relativo alla concessione di contributi finalizzati all'attuazione di succitati progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 2 del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0477/Pres., con il quale si dispone che il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, ai fini dell'istruttoria dei progetti, si avvale di apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

RICHIAMATO inoltre il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 2055/DR del 16 agosto 2001 come modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 246/DR dell'8 febbraio 2002, con il quale si costituisce il «Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna»;

RICHIAMATI i contenuti dell'allegato 2, «Criteri per la formazione della graduatoria dei progetti ammissibili», al summenzionato Regolamento n. 073/Pres. del 15 marzo 2002;

VISTI i verbali del 5 e 13 dicembre 2001, 11 e 21 gennaio 2002, 4 - 13 - 21 - 28 febbraio 2002, 11 marzo 2002 e 16 maggio 2002, del Gruppo di lavoro intersettoriale per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria agli atti presso il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna relativi all'ammissibilità dei progetti integrati di sviluppo territoriale e tematico;

ATTESO che sulla base delle risultanze istruttorie è stata redatta la graduatoria dei progetti integrati ammissibili ai benefici in parola nel numero di 37 come elencati nell'allegato A) del presente atto;

CONSIDERATO che non sono ammissibili n. 18 progetti integrati in quanto non presentano le condizioni previste al punto 3 dell'allegato 1 al bando approvato con il citato decreto n. 63/SASM del 28 maggio 2001;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

E' approvata, nel testo di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria delle domande di contributo finalizzate all'attuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico nelle aree d'intervento del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna (articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10) presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001, n. 073/Pres. come modificato dal decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2001, n. 0221/Pres. e del bando approvato con decreto del Direttore sostituto del Servizio per lo sviluppo della montagna 28 maggio 2001, n. 63/SASM.

Art. 2

Si dispone che per il finanziamento dei progetti integrati si utilizzano le risorse a carico del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, per complessivi euro 5.664.679,04, e che pertanto, sono finanziati i progetti interati inseriti in graduatoria fino alla posizione n. 18 compresa.

Art. 3

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 5 giugno 2002

BORTOTTO

Allegato A

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

articolo4, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/1997 - Decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2001, n. 073/Pres.

Graduatoria delle domande di concessione di contributi finalizzati all'attuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico nelle aree d'intervento del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna

Bando approvato con decreto del Direttore sostituto del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna del 28 maggio 2001, n. 63/SASM.

Posizione	Progetto integrato	Sub progetto	Beneficiario	Sede beneficiario	Localizzione investimento	Importo ammesso a finanziamento	punteggio
1	Ospitalità montagna pordenonese	1	Sigmafin s.r.l.	Maniago	Maniago	€ 100.000,00	41
		2	ESSETI s.n.c.	Claut	Claut	€ 100.000,00	
		3	Berlini Walter	Cremona	Barcis	€ 100.000,00	
		4	Commerciale S. Mauro s.r.l.	Maniago	Maniago	€ 100.000,00	
		5	Comune Barcis	Barcis	Barcis	€ 59.441,09	
2	Piano di recupero di posti letto nell'area delle universiadi 2003	1	Mauro Raffaella	Tarvisio	Tarvisio	€ 99.986,06	41
		2	Brochetta Tirza Teresa Emma	Tarvisio	Tarvisio	€ 99.986,06	
		3	Albergo bar ristorante Valle Verde di De Cillia Giovanni Battista & C. s.a.s.	Tarvisio	Tarvisio	€ 96.458,14	
		4	Amoroso Giuseppe e C. s.n.c.	Tarvisio	Tarvisio	non ammesso a finanziamento	
		5	Nicolaucich Pietro	Tarvisio	Malborghetto Valbruna	€ 66.535,66	
		6	Open Leader s.con.a r.l.	Pontebba	Pontebba	non ammesso a finanziamento	
3	Scienza e tecnica per l'igiene alimentare ed ambientale	1	Hellaster s.r.l.	Ballò Mirano	Treppo Carnico	€ 78.000,00	37
		2	Castellani Arturo	Tolmezzo	Treppo Carnico	€ 36.151,98	
		3	Microlab s.r.l.	Tolmezzo	Treppo Carnico	€ 51.645,69	
4	Piano di rafforzamento e sviluppo di una rete di PMI in area montana	1	Lampor s.r.l.	Prato Carnico	Prato Carnico	€ 78.682,09	36
		2	IL MAS s.r.l.	Paluzza	Paluzza	€ 100.000,00	
		3	CFL s.n.c.	Tolmezzo	Tolmezzo	€ 21.606,90	
		4	Leschiutta Nicola autotrasporti	Tolmezzo	Tolmezzo	non ammesso a finanziamento	
		5	Cooperativa Sociale Mhandy a r.l.	Tolmezzo	Villa Santina	€ 89.389,65	
		6	Cristal Color s.n.c.	Rigolato	Rigolato	€ 20.897,91	
5	Sviluppo della commercializzazione dei prodotti tipici (gubane, strucchi e focacce) dei laboratori artigianali nelle Valli del Natisone	1	Codromaz Adriano	Prepotto	Prepotto	€ 33.509,31	35
		2	Gubane Giuditta Teresa di Cattaneo & Chiabai s.n.c.	S. Pietro al Natisone	S. Pietro al Natisone	€ 76.335,99	
		3	Laurencig Luciano	Savogna	Savogna	€ 100.000,00	
		4	Margutti Gianfranco	Grimacco	Grimacco	€ 36.621,23	
		5	Martinig s.n.c. di Del Fabro Delis e C.	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	€ 34.684,21	
		6	Marcuzzi Adriano	San Leonardo	San Leonardo	€ 6.327,05	
		7	Vogrig L. & C. s.n.c.	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	€ 52.602,26	
		8	Associazione Invito	Pulfero	Pulfero	€ 65.180,99	
		9	Natisone GAL soc. cons. a r.l.	S. Pietro al Natisone	S. Pietro al Natisone	€ 11.607,42	
6	Piano di rilancio e sviluppo di aziende commerciali e di servizi comuni connessi	1	Dreas Doriano	Udine	Tarvisio	€ 99.814,08	35

Posizione	Progetto integrato	Sub progetto	Beneficiario	Sede beneficiario	Localizzione investimento	Importo ammesso a finanziamento	punteggio
		2	Alimentari Donadelli Sergio	Chiusaforte	Chiusaforte	€ 17.382,60	
		3	Rossi Piergiorgio	Tarvisio	Tarvisio	€ 36.685,48	
		4	Carlevaris Gianna	Pontebba	Pontebba	€ 14.848,14	
		5	Fiorini Pier Antonio	Malborghetto - Valbruna	Malborghetto - Valbruna	€ 99.814,08	
		6	Cartolibreria Da Heidi di Buzzi Heidi	Pontebba	Pontebba	€ 13.109,20	
		7	Scuola Sci Fondo Valcanale soc.coop.a r.l.	Tarvisio	Tarvisio	€ 61.458,37	
		8	Mischkot Lucia	Tarvisio	Tarvisio	€ 39.730,72	
		9	Anzilutti Saverio	Pontebba	Pontebba	non ammesso a finanziamento	
		10	Tassotto Miria Fulvia	Tarvisio	Tarvisio	€ 3.098,74	
		11	TILT di Visconti Nicola e C. s.n.c.	Tarvisio	Tarvisio	€ 3.098,74	
		12	Firenze Pelleterie Italia di Esposito Domenico	Tarvisio	Tarvisio	€ 3.098,74	
		13	Chewing Gum s.n.c. di Albano Paolo e C.	Tarvisio	Tarvisio	€ 3.098,74	
		14	Open Leader s. cons.a r.l.	Pontebba	Pontebba	non ammesso a finanziamento	
7	CARNIOPTIK	1	Accademie Friulane s.r.l.	Prato Carnico	Prato Carnico	€ 99.676,18	33
		2	Comelstile s.n.c.	Sutrio	Sutrio	€ 82.684,34	
		3	Tufting	Prato Carnico	Prato Carnico	€ 27.372,22	
		4	M3 s.r.l.	Comeglians	Comeglians	€ 23.308,73	
		5	NO NAME s.n.c.	Villa Santina	Villa Santina	€ 13.014,71	
		6	Bulmec s.r.l.	Tolmezzo	Tolmezzo	€ 9.296,22	
8	Monte Prat 2002	1	Comune di Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Monte Prat	€ 115.686,35	33
		2	Parrocchia di San Lorenzo in Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Monte Prat	€ 100.000,00	
		3	Monte Prat servizi s.c. a r.l.	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Monte Prat	€ 23.278,43	
		4	Collino Biagina	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Monte Prat	€ 100.000,00	
		5	Ristorante-albergo Ai Glicini	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Cornino	€ 87.321,40	
		6	Associazione Belvedere San Rocco	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli - Monte Prat	€ 61.974,83	
9	Q.n.R. Qualità nella ricettività	1	Consorzio Albergatori A.r.t.a. Tur	Arta Terme	Arta Terme	€ 25.870,15	33
		2	Comune di Arta Terme	Arta Terme	Arta Terme	€ 91.846,69	
		3	Bertuzzi Giovanni	Arta Terme	Arta Terme	€ 18.180,81	
		4	Bombardier Rosanna	Arta Terme	Arta Terme	€ 67.620,03	
		5	Dassi Amabile	Paluzza	Arta Terme	€ 43.793,56	
		6	Fior Tullio	Arta Terme	Arta Terme	€ 14.086,04	
		7	Galanda Cesare	Tricesimo	Arta Terme	€ 38.498,98	
		8	Paolini Augusta	Arta Terme	Arta Terme	€ 12.227,03	
		9	Albergo Ristorante Edelweiss	Arta Terme	Arta Terme	€ 39.494,48	
		10	Ponte Marino	Arta Terme	Arta Terme	€ 43.553,78	
		11	Radina Ermido	Arta Terme	Arta Terme	€ 14.034,45	
		12	Radina Osvaldo	Legnano	Arta Terme	€ 29.264,45	
		13	Zanier Domenico	Arta Terme	Arta Terme	€ 36.305,15	
10	Valli pordenonesi	1	Fantoni s.r.l.	Maniago	Arba	non ammesso a finanziamento	33
		2	Autofficina Croni di Croni Roberto	Maniago	Maniago	non ammesso a finanziamento	
		3	Coltelleria De Lorenzi Luciano di De Lorenzi A.	Maniago	Maniago	non ammesso a finanziamento	
		4	APM di Marcolini Michele e Pattanaro Francesco s.n.c.	Maniago	Maniago	non ammesso a finanziamento	
		5	Artigianato Clautano di Talamini Rosanna	Claut	Claut	€ 86.764,76	
		6	Carrozzeria Lorenzi di Lorenzi Sante	Claut	Claut	€ 30.521,36	

Posizione	Progetto integrato	Sub progetto	Beneficiario	Sede beneficiario	Localizzione investimento	Importo ammesso a finanziamento	punteggio
		7	Falegnameria Naibo di Naibo Mario e f.lli s.n.c.	Claut	Claut	€ 27.888,67	
		8	Bellitto Luigino	Claut	Claut	€ 17.398,40	
		9	Martinuzzo Pierangelo	Sacile	Cimolais	€ 100.000,00	
		10	Todesco A & O s.n.c. di Todesco Pierangelo	Maniago	Maniago	non ammesso a finanziamento	
11	Il legno tradizione ed innovazione	1	XILA HOLZWERK s.r.l.	Ovaro	Ovaro	€ 77.468,53	33
		2	Gallo Pietro	Ovaro	Ovaro	€ 77.468,53	
12	I prodotti della Carnia	1	Casato dei Capitani di Gortani Matteo & C. s.n.c.	Arta Terme	Arta Terme	€ 31.384,91	33
		2	H.K.T. s.r.l.	Forni di Sopra	Forni di Sopra	€ 7.277,55	
		3	Latteria Sociale di promozione economica s.c. a r.l.	Arta Terme	Arta Terme	€ 52.188,23	
		4	Merluzzi Silvano	Arta Terme	Arta Terme	€ 19.435,60	
		5	Morocutti Mirena	Treppo Carnico	Treppo Carnico	€ 60.429,18	
		6	Sapori Antichi di Zanier Marco e C. s.n.c.	Socchieve	Socchieve	€ 24.492,27	
		7	Valle Carlo	Paluzza	Paluzza	€ 40.152,45	
13	PISAC - Progetto integrato sviluppo artigianale Casiacco	1	G.M.A. di Gerometta Mauro & C. s.n.c.	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 84.882,22	31
		2	S.T.I. di Lualdi Daniele & C. s.n.c.	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 38.734,27	
		3	Spizzo Aldo	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 100.000,00	
14	Qualità nella ricettività alberghiera in Carnia	1	Albergo Bellavista di P.G. De Infanti & C. s.a.s.	Ravascletto	Ravascletto	€ 35.343,18	31
		2	Albergo Centrale s.a.s.	Forni di Sopra	Forni di Sopra	€ 92.319,79	
		3	Cambò Eduardo	Forni di Sopra	Forni di Sopra	€ 86.653,59	
		4	Hotel Edelweiss di Ferigo Maurizio & C. s.n.c.	Forni di Sopra	Forni di Sopra	€ 50.528,18	
		5	Albergo Meuble alla Pace Alpina di De Infanti Sergio	Ravascletto	Ravascletto	€ 100.000,00	
		6	Polo Giorgio	Ravascletto	Ravascletto	€ 91.856,40	
		7	Pizzeria Vesuvio di Cella Enzo	Tolmezzo	Forni di Sopra	€ 62.792,46	
15	Per lo sviluppo socio-economico-turistico, dell'area geografica ricadente sul territorio del comune di Lauco	1	Comune di Lauco	Lauco	Lauco	€ 99.048,28	31
		2	Agostinis Natalia	Lauco	Lauco	€ 57.531,23	
		3	Gressani Orietta	Lauco	Lauco	€ 60.733,27	
		4	Ellero Raffaella	Lauco	Lauco	non ammesso a finanziamento	
		5	De Campo Gelindo	Tolmezzo	Lauco	€ 6.818,68	
		6	De Campo Nicola	Lauco	Lauco	€ 18.651,45	
		7	Rossitti Maria	Lauco	Lauco	€ 41.155,30	
16	Progetto integrato di sviluppo artigianale	1	Comune di Ovaro	Ovaro	Ovaro	€ 59.724,11	30
		2	Verardo Nicola	Ovaro	Ovaro	€ 100.000,00	
17	Risorse informatiche	1	RenderWorks	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli	€ 10.329,14	30
		2	Servizi amministrativi s.r.l.	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli	€ 29.747,92	
		3	Colavizza Marina	Trasaghis	Trasaghis	€ 48.805,18	
		4	Cecchini Alessandro	Trasaghis	Trasaghis	€ 18.075,99	
18	Servizio integrato ludoteca e palestra	1	Vazzaz Renata	Tarcento	Tarcento	€ 100.000,00	30
		2	Lendaro Marco	Lusevera	Tarcento	€ 100.000,00	
19	Il futuro di Ovaro	1	Comune di Ovaro	Ovaro	Ovaro	€ 119.340,28	29
		2	Beauty Star s.r.l.	Udine	Ovaro	€ 100.000,00	
		3	Fior di farina di Rupil Teresa	Ovaro	Ovaro	€ 97.063,43	
		4	Agostinis Giulio	Ovaro	Ovaro	€ 42.026,51	
		5	Costruzioni meccaniche Stefani di Stefani L. & C. s.n.c.	Ovaro	Ovaro	€ 67.877,93	

Posizione	Progetto Integrato	Sub progetto	Beneficiario	Sede beneficiario	Localizzione investimento		Importo ammesso a finanziamento	Punteggio
		6	Soravito Vittorino	Ovaro	Ovaro	€	19.584,02	
		7	De Caneva Adriano - Gorto Valley s.n.c.	Ovaro	Ovaro	€	42.668,55	
		8	Dell'Oste Delio	Ovaro	Ovaro	€	28.127,59	
20	Prospettive di sviluppo per Montenars	1	Associazione pro Montenars	Montenars	Montenars	€	16.730,62	29
		2	Associazione di volontariato "Sognoscout"	Venezia	Montenars	€	78.435,34	
		3	Fadi Luigi	Montenars	Montenars	€	100.000,00	
		4	Lucardi Tobia	Montenars	Montenars	€	15.810,81	
		5	Studium s.r.l.	Padova	Montenars	€	99.676,18	
		6	Comune di Montenars	Montenars	Montenars	€	95.028,07	
		7	Ermacora Elvio	Fagagna	Montenars	€	100.000,00	
21	Nuova impresa in terra d'Asio	1	Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina	Meduno	Vito d'Asio	€	89.715,86	29
		2	Comune di Clauzetto	Clauzetto	Clauzetto	€	25.822,84	
		3	Galante Costantino	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€	100.000,00	
		4	Colledani Andrea	Clauzetto	Clauzetto	€	18.076,00	
22	Risorse avanzate in Val d'Arzino	1	Lenna Federico	Spilimbergo	Vito d'Asio	€	84.698,93	29
		2	Gasparotto Beatrice	Spilimbergo	Vito d'Asio	€	99.676,18	
23	Belvedere	1	Albergo Dal Cortesan di De Luca Maurizio & C. s.a.s.	Ampezzo	Ampezzo	€	95.922,57	28
		2	Mainardis Stefano	Socchieve	Ampezzo	€	100.000,00	
		3	Framalicco Antonio	Ampezzo	Ampezzo	€	41 316,55	
24	Artigianato Calaresius	1	Roveredo Giovanni mosaici	Montereale Valcellina	Montereale Valcellina	€	100.000,00	27
		2	Falegnameria Torresin Licio s.n.c.	Montereale Valcellina	Montereale Valcellina	€	46.613,85	
		3	MA.GI. Maglieria di Dolfo Doriana e C. s.n.c.	Montereale Valcellina	Montereale Valcellina	€	90.727,22	
		4	Autofficina Elite di Torresin Ivan	Montereale Valcellina	Montereale Valcellina	€	100.000,00	
		5	Nuova CON-TEC s.n.c. di Giovanni Gabelli & C	Montereale Valcellina	Montereale Valcellina	€	100.000,00	
		6	Rosso Bruno s.n c. di Rosso Paolo e C.	Maniago	Maniago		non ammesso a finanziamento	
25	A TUTTO SCHERMO: l'utilizzo di un'idea collettiva (il Museo delle tradizioni ed arti popolari di Tolmezzo) per uno sviluppo promozionale delle aziende artigiane del settore artistico e tradizionale della Carnia	1	Archiwood s.r.l	Villa Santina	Villa Santina	€	31.813,73	26
		2	Bastiancontrari di Piccotti Barbara	Socchieve	Socchieve	€	16.526,62	
		3	Bottega d'arte ceramica di Lazzara Ester	Paluzza	Paluzza	€	4.957,95	
		4	De Antoni Maria Teresa	Comeglians	Comeglians	€	100.000,00	
		5	Segheria f.lli De Infanti s.n.c.	Ravascletto	Ravascletto	€	33.053,22	
		6	Legnolandia s.r.l.	Forni di Sopra	Forni di Sopra	€	94.201,73	
		7	M.S.M. di Straulino Sergio & C. s.n.c	Sutrio	Sutrio	€	55.825,74	
		8	Mobilificio artigiano di Ferdinando Maieron & C. s.n.c.	Paluzza	Paluzza	€	22.310,92	
		9	Rossitti Giobatta & f.lli s.n.c.	Tolmezzo	Tolmezzo	€	18.062,86	
		10	Schneider Gaetano	Sauris	Sauris	€	11.981,78	
		11	Tessitura di Sauris di Schneider Sandra e Adriana	Sauris	Sauris	€	8.263,30	
		12	Volpato Lorella "Tufting tappeti"	Prato Carnico	Prato Carnico	€	37.184,87	
		13	Comunità Montana della Carnia	Tolmezzo	Tolmezzo	€	80.859,28	
26	Progetto per la realizzazione di un sistema organico di offerte turistiche e tecnico-ludico sportive integrate	1	Piubello invest s.a.s.	Basiliano	Vito d'Asio	€	76.600,00	25
		2	Zussino Bernardino	Udine	Vito d'Asio	€	32.933,34	
27	Genzianella	1	Comune di Aviano	Aviano	Aviano - Busa di Villotta	€	46.691,79	24
		2	Cimon bar di Lorenzo Rigo & C. s.n.c.	Aviano	Aviano - Busa di Villotta	€	87.158,01	

Posizione	Progetto Integrato	Sub progetto	Beneficiario	Sede beneficiario	Localizzione investimento	Importo ammesso a finanziamento	Punteggio
28	Tutti per la Val d'Arzino	1	Pro Loco Valle d'Arzino	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 20.658,28	24
		2	Circolo Culturale S. Francesco	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 24.789,93	
		3	Trattoria Alle Alpi	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 86.162,26	
		4	Bar Trattoria "Da Gianna"	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 9.461,49	
		5	Osteria con Cucina "Da Clara"	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 17.979,93	
29	Centro turistico sportivo	1	Lendaro Marco	Lusevera	Lusevera	€ 100.000,00	24
		2	Bobbera Adriana	Lusevera	Lusevera	€ 97.693,32	
30	Consorzio per lo sviluppo del territorio	1	Punto G.	Cavasso Nuovo	Cavasso Nuovo	€ 71.580,93	23
		2	Il Ponte	Maniago	Cavasso Nuovo	€ 61.096,85	
		3	Castellan Enrica	Cavasso Nuovo	Cavasso Nuovo	€ 54.227,97	
31	Valle di Soffumbergo, balcone del Friuli	1	Consorzio agro-silvo-past. "Valle, Pedrosa e Costalunga"	Faedis	Valle di Faedis	€ 100.000,00	23
		2	Trattoria "Da Giulietta"	Faedis	Valle di Faedis	€ 100.000,00	
		3	Borgnolo Fiorello	Faedis	Valle di Faedis	€ 97.290,18	
		4	Scala Antonella	Faedis	Valle di Faedis	€ 45.020,13	
32	Due ruote in Val d'Arzino	1	Miorini Piero	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 20.658,28	23
		2	Mugiati Luigi	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 18.075,99	
		3	Bar-trattoria-alimentari "da Renzo"	Vito d'Asio	Vito d'Asio	€ 20.658,28	
33	Il recupero architettonico-funzionale di casa Gressani: la vacanza in una delle case più caratteristiche della Carnia	1	Gressani Vilma	Gemona del Friuli	Tolmezzo - Fusea	€ 100.000,00	23
		2	Lorenzini Valeria	Tolmezzo	Tolmezzo - Fusea	€ 100.000,00	
		3	Gressani Maria	Tolmezzo	Tolmezzo - Fusea	€ 100.000,00	
34	Turismo nel Gemonese	1	Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli s.c.a r.l.	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli	€ 30.987,41	21
		2	Ristorante "La di Copet"	Artegna	Artegna	€ 100.000,00	
35	*Nuova ospitalità dall'Arzino al Meduna*	1	*Varnerin Daniele*	Tramonti di Sotto	Tramonti di Sotto	non ammesso a finanziamento	19
		2	Urban Emilia	Tramonti di Sopra	Tramonti di Sopra	non ammesso a finanziamento	
		3	Traina Gian Franco	Tramonti di Sotto	Tramonti di Sotto	non ammesso a finanziamento	
		4	Gava Ruffino	Porcia	Tramonti di Sotto	non ammesso a finanziamento	
		5	Campeggio Valtramontina	Tramonti di Sotto	Tramonti di Sotto	€ 23.074,00	
		6	Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina	Meduno	Meduno	€ 99.512,00	
		7	Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina	Meduno	Clauzetto	€ 56.810,25	
		8	Comune di Clauzetto	Clauzetto	Clauzetto	€ 38.733,00	
36	Turismo in Val d'Arzino	1	Associazione Forno Cooperativo e Latteria Turnaria	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 64.986,80	18
		2	Associazione Filodrammatica di Flagogna	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 16.526,62	
		3	De Nardo Imelda	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 6.810,67	
		4	De Nardo Ferdinando	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 8.037,31	
		5	Collino Caterina	Forgaria nel Friuli	Forgaria nel Friuli	€ 18.184,45	
		6	Gerometta Lina - Edicola Sali e Tabacchi	Pinzano al Tagliamento	Pinzano al Tagliamento	€ 9.117,61	
37	Il dono delle Valli del Natisone	1	Martinig s.n.c. di Del Fabro Delis e c.	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	€ 7.746,85	16
		2	Margutti Gianfranco	Grimacco	Grimacco	€ 10.329,14	
		3	Gubane Giuditta Teresa s.n.c.	S. Pietro al Natisone	S. Pietro al Natisone	€ 7.746,85	
		4	La Gubana della Nonna s.n.c.	S. Pietro al Natisone	S. Pietro al Natisone	€ 7.746,85	

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 11 giugno 2002, n. 59/SASM.

Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006. Graduatoria delle domande ammissibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento applicativo dell'asse 2, misura s, sottomisura s2.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTA la decisione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione concernente il Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo con delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000;

VISTA la misura s del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 2000-2006, ed in particolare la sottomisura s2 concernente «Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici»;

ATTESO che, i tempi di spesa stabiliti dall'organismo pagatore (AGEA) impongono che entro il 15 settembre di ogni anno siano trasmessi gli ordinativi di pagamento a fronte dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, relativi a tutte le risorse stanziate per ogni anno di intervento sulla base delle tabelle riassuntive di pianificazione finanziaria dei fondi cofinanziati sulla base delle annualità assegnate del Piano regionale di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s, del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2001, n. 058/Pres. (di qui in breve Regolamento);

RILEVATO che a seguito del Regolamento sono state presentate complessivamente 195 domande;

VISTI in particolare gli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento relativi alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione richiesta in allegato alla domanda ed alla qualità progettuale;

VISTO inoltre l'articolo 9 del Regolamento che prevede espressamente i casi di non ricevibilità ed i casi di non ammissibilità delle domande, nonché le modalità per l'eventuale rettifica di errori materiali e di irregolarità formali, nonché i termini per le integrazioni, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per l'attività istruttoria, al fine di rispettare la tempistica di spesa suindicata;

PRESO ATTO che, in seguito all'istruttoria, non sono state ritenute ammissibili, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Regolamento le domande carenti della documentazione e della qualità progettuale richieste rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del Regolamento, essenziali per la complessiva valutazione tecnica ed economico-finanziaria del progetto presentato e, quindi, per l'ammissibilità delle domande;

CONSIDERATO che laddove i documenti presentati unitamente alla domanda sono apparsi non del tutto esaustivi o chiari sono state richieste integrazioni, precisazioni e chiarimenti sia di natura amministrativa che tecnica, a termini del Regolamento;

CONSIDERATO che eventuale documentazione presentata spontaneamente dai richiedenti è stata acquisita agli atti e che della stessa si è tenuto conto nei limiti di quanto previsto dal Regolamento in ordine ai tempi di presentazione della documentazione e di possesso dei requisiti anche ai fini dell'attribuzione di punteggi preferenziali, nonché dalla tempistica richiesta dall'istruttoria;

ATTESO che, in seguito all'espletamento dell'attività istruttoria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, sono risultate ammissibili n. 59 domande;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le domande non ammissibili, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del Regolamento, è adottato apposito provvedimento del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che, la graduatoria dei progetti ammissibili è redatta ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del Regolamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio, ed è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, al finanziamento delle domande si provvede con le risorse messe a disposizione per la misura s (9,0 meuro), di cui il 60% è riservato alla sottomisura s2 (5,4 meuro) e nei limiti delle rimodulazioni e riprogrammazioni del piano finanziario del Piano di sviluppo rurale definite in ambito nazionale e comunitario;

VISTO l'articolo 10, comma 4 del Regolamento che prevede che la graduatoria ha una validità massima

di tre anni ed è relativa alle risorse della annualità corrispondenti, pari ad oggi per il triennio 2001-2003 ad euro 2.304.000,00;

VISTA la graduatoria delle domande ammissibili della sottomisura s2 di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento i contributi vengono assegnati con provvedimenti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna secondo l'ordine di graduatoria delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

E' approvata, la graduatoria delle domande ammissibili, riportata nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento applicativo dell'asse 2, misura s, sottomisura s2 del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 citato in premessa, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2001, n. 058/Pres.

Art. 2

Con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono assegnati i contributi secondo l'ordine di graduatoria delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 3

Al finanziamento delle domande si provvede con le risorse messe a disposizione per la misura s (9,0 meuro), di cui il 60% è riservato alla sottomisura s2 (5,4 meuro) e nei limiti delle rimodulazioni e riprogrammazioni del piano finanziario del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2000-2006 definite in ambito nazionale e comunitario.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Regolamento applicativo della sottomisura s2, la graduatoria ha una validità massima di tre anni ed è relativa alle risorse della annualità corrispondenti, pari ad oggi per il triennio 2001-2003 ad euro 2.304.000,00.

Art. 5

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 11 giugno 2002

BORTOTTO

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 Asse 2 - Misura S - Sottomisura S2

Graduatoria

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	147	28/05/01	16.30	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA MALGA AMULA.	TRASAGHIS	UD	15	75	€ 138.751,31
2	1	02/04/01	non ril.	COMUNE DI FORNI AVOLTRI	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DI MALGA VAS - FABBRICATI.	FORNI AVOLTRI	UD	15	70	€ 253.793,22
3	41	28/05/01	9.10	COMUNE DI COMEGLIANS	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA PRESENTAZIONE E L'OFFERTA DELLE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO LOCALE PRESSO L'EX LATTERIA DI COMEGLIANS.	COMEGLIANS	UD	15	70	€ 115.523,89
4	149	28/05/01	16.40	LOI FABRIZIO	RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO SITO IN COMUNE DI ENEMONZO, AL FINE DI REALIZZARE N. 4 UNITA' ABITATIVE E UN LOCALE, AI SENSI DELLA SOTTOMISURA S2, ART. 2.1.A E ARTICOLO 2.1.B	ENEMONZO	UD	15	70	€ 98.680,58
5	28	28/05/01	8.20	CICIGOI SILVANO	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 631 F. 1 ALLEGATO 4, FRAZIONE DI LASE IN COMUNE DI DRENCHIA - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	DRENCHIA	UD	15	65	€ 34.568,36
6	36	28/05/01	8.20	BERGNACH GIUSEPPE	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 494 F.6 ALLEGATO C, IN FRAZIONE DI PETERNEL DEL COMUNE DI DRENCHIA - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	DRENCHIA	UD	15	65	€ 44.219,27
7	56	28/05/01	10.15	BIDOLI LUIGI	RIPRISTINO-RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RURALE DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO.	COMEGLIANS	UD	15	65	€ 39.508,03
8	57	28/05/01	10.15	DELLA PIETRA CARLA	RIPRISTINO-RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RURALE DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO.	COMEGLIANS	UD	15	65	€ 41.033,51
9	58	28/05/01	10.15	DELLA PIETRA TERESA	RIPRISTINO-RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RURALE DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO.	COMEGLIANS	UD	15	65	€ 26.341,91
10	75	28/05/01	11.50	ROIA FLAVIA	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA STRAORDINARIA NELLA UNITA' IMMOBILIARE POSTA AL PIANO SOTTOTETTO DI UN IMMOBILE SITO IN COMEGLIANS, VIA ROMA N. 6.	COMEGLIANS	UD	15	65	€ 50.036,60
11	136	28/05/01	16.00	BOZ GABRIELE	INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI FINI DELLA RICETTIVITA' TURISTICA - PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE.	BARCIS	PN	15	65	€ 38.024,14
12	70	28/05/01	11.30	COMUNE DI CLAUT	RISTRUTTURAZIONE DEL VECCHIO MULINO IN LOCALITA' LESIS.	CLAUT	PN	0	65	€ 154.549,73
13	2	30/04/01	non ril.	SORAVITO GIANCARLO	RIPRISTINO STATO FUNZIONALE E MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO A CIVILE ABITAZIONE DI FABBRICATO DA DESTINARE ALLA RICETTIVITA' TURISTICA SITO IN COMUNE DI OVARO - F. 32, MAPP. 972.	OVARO	UD	15	60	€ 68.343,21
14	30	28/05/01	8.20	QUALIZZA BARBARA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 61 F. 13 IN FRAZIONE CERNETIG, COMUNE DI STREGNA - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	STREGNA	UD	15	60	€ 56.348,36
16	48	28/05/01	9.40	ROSA BOS VANDA	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI FINI DELLA RICETTIVITA' TURISTICA (ARTICOLO 2 LETTERA A) REGOLAMENTO SOTTOMISURA S2 - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 1 APPARTAMENTI.	FRISANCO	PN	15	60	€ 57.621,97

16	63	28/05/01	10.40	COMUNE DI TAIPANA	RECUPERO FABBRICATI PER RICETTIVITA' TURISTICA EX SCUOLA DI PROSSENICCO.	TAIPANA	UD	15	60	€ 126.073,88
17	64	28/05/01	10.40	COMUNE DI TAIPANA	RECUPERO FABBRICATI A FINI CULTURALI E RICREATIVI SCUOLA PLATISCHIS.	TAIPANA	UD	15	60	€ 240.960,71
18	67	28/05/01	11.10	CASSUTTI GIOVANNA	RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEL RUSTICO DI INTERESSE STORICO E CULTURALE SITUATO IN LOCALITA' "BRAIDES".	ARTA TERME	UD	15	60	€ 24.002,03
19	105	28/05/01	14.00	COMUNE DI PULFERO	INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA DI MONTEFOSCA DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, E DI ANIMAZIONE TURISTICA.	PULFERO	UD	15	60	€ 255.129,71
20	148	28/05/01	16.35	COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA MALGA FRASSIN.	VENZONE	UD	15	60	€ 129.676,84
21	32	28/05/01	8.20	TRUSGNACH INES	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 614 F. 11 IN FRAZIONE SEUZA DEL COMUNE DI GRIMACCO - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	GRIMACCO	UD	15	55	€ 93.817,95
22	34	28/05/01	8.20	GARIUP PAOLO	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 394 F. 3 ALLEGATO A, IN FRAZIONE DI TOPOLO' DEL COMUNE DI GRIMACCO - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	GRIMACCO	UD	15	55	€ 51.020,92
23	35	28/05/01	8.20	TRUSGNACH ROMANO	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 760 F. 8 ALLEGATO B IN FRAZIONE DI GRIMACCO INFERIORE DEL COMUNE DI GRIMACCO - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	GRIMACCO	UD	15	55	€ 99.324,33
24	38	28/05/01	8.20	LOSZACH ANTONELLA	PROGETTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE DA DESTINARE A CASA PER VACANZE, MAPP. 731 F.11 ALLEGATO 2, FRAZIONE DI SEUZA IN COMUNE DI GRIMACCO (UD).	GRIMACCO	UD	15	55	€ 64.525,05
25	103	28/05/01	13.45	COMUNE DI GRIMACCO	RECUPERO EX LATTERIA DI PLATAZ DA DESTINARSI A SPAZI PLURIUSO PER: ACCOGLIENZA ED ANIMAZIONE GRUPPI TURISTICI, LABORATORIO RICERCA ARTISTICA, CENTRO VISITE E ORIENTAMENTO SULLE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO, MUSEO ATTIVITA' CASEARIE, AGRICOLE E DEL TERRITORIO.	GRIMACCO	UD	15	55	€ 187.707,68
26	42	28/05/01	9.10	COMUNE DI COMEGLIANS	RECUPERO EDIFICIO COMUNALE "CASA BOTER" DA DESTINARSI AD ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TURISTICA E DI PRESENTAZIONE E OFFERTA DELLE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO LOCALE.	COMEGLIANS	UD	0	55	€ 245.317,03
27	46	28/05/01	9.35	ROMAN POGNUZ ERMES	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI FINI DELLA RICETTIVITA' TURISTICA (ARTICOLO 2 LETTERA A) REGOLAMENTO SOTTOMISURA S2 - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 3 APPARTAMENTI.	FRISANCO	PN	0	55	€ 59.711,36
28	47	28/05/01	9.40	ROMAN POGNUZ GIUSEPPE	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI FINI DELLA RICETTIVITA' TURISTICA (ARTICOLO 2 LETTERA A) REGOLAMENTO SOTTOMISURA S2 - RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO 2 APPARTAMENTI.	FRISANCO	PN	0	55	€ 35.934,53
29	181	28/05/01	18.20	AMMINISTRAZIONE BENI FRAZIONALI DI PESARIIS	RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE AD USO CULTURALE E RICREATIVO E DI ANIMAZIONE TURISTICA DI UN EDIFICIO EX LATTERIA.	PRATO CARNICO	UD	0	55	€ 220.937,47
30	9	24/05/01	8.45	VANIN PRIMO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO RURALE DA ADIBIRE AD ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE.	MEDUNO	PN	15	50	€ 83.302,54
31	13	24/05/01	12.10	CERNETIG LORENZO	INTERVENTO DI RECUPERO DEL FABBRICATO RURALE DI CUI AL FOGLIO 13 DEL COMUNE DI STREGNA (MAPPALE 44 E 474), PER LA VALORIZZAZIONE AI FINI TURISTICI MEDIANTE ATTIVITA' NON IMPRENDITORIALE. IL PROGETTO E' DEFINITIVO, ESECUTIVO ED IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE.	STREGNA	UD	15	50	€ 92.233,91

32	22	25/05/01	12.25	V COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO - VAL COSA - VAL TRAMONTINA	LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI UN RUSTICO CON LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI PERCORSI TURISTICI NELL'AMBITO DELLE GROTTE DI PRADIS, IN COMUNE DI CLAUZETTO.	CLAUZETTO	PN	15	50	€ 138.358,80
33	31	28/05/01	8.20	COSSON DENIS	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 53 F. 13 IN FRAZIONE CERNETIG, COMUNE DI STREGNA - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	STREGNA	UD	15	50	€ 57.442,48
34	50	28/05/01	9.55	CRUCIL MARIO ATTILIO	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE, MAPPALE 865 F. 14, IN FRAZIONE DI MERSINO - LOCALITA' OBALLA - DEL COMUNE DI PULFERO, DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	PULFERO	UD	15	50	€ 67.683,14
35	59	28/05/01	10.20	GORTANI GIOVANNI	RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI FINI DELLA RICETTIVITA' TURISTICA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN CASA-APPARTAMENTO PER VACANZE, DI UN FABBRICATO ESISTENTE ORA DESTINATO A STALLA-FIENILE.	ARTA TERME	UD	15	50	€ 53.772,70
36	60	28/05/01	10.30	VACCHIANO RENATO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO DI UN FABBRICATO RURALE CON CREAZIONE DI POSTI LETTO EXTRA ALBERGHIERI A FINI TURISTICI, SITO IN LOCALITA' LASIZ - COMUNE DI PULFERO; F. 33/4 MAPPALE 736/739.	PULFERO	UD	15	50	€ 70.978,79
37	72	28/05/01	11.30	GOLLINO MARIO	PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006-ASSE 2, MISURA S, REG.CE N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1999 SOTTOMISURA S2: RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDIFICATO A FINI TURISTICI.	ARTA TERME	UD	15	50	€ 63.227,48
38	168	28/05/01	17.45	BALUS ERIKA	RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDIFICATO DI INTERESSE CULTURALE.	STREGNA	UD	15	50	€ 58.756,04
39	177	28/05/01	17.55	COMUNE DI STREGNA	RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDIFICATO AI FINI TURISTICI.	STREGNA	UD	15	50	€ 234.571,02
40	19	25/05/01	11.45	TALAMINI ROSANNA	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DI DUE APPARTAMENTI DA ADIBIRE A " CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE" IN BASE ALLA L.R. 17 DEL 18/4/1977 - ART.30; RIFACIMENTO IMPIANTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI.	CLAUT	PN	0	50	€ 29.926,68
41	20	25/05/01	11.50	TALAMINI NADIA	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DI DUE APPARTAMENTI DA ADIBIRE A " CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE" IN BASE ALLA L.R. 17 DEL 18/4/1977 - ART.30; RIFACIMENTO IMPIANTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI.	CLAUT	PN	0	50	€ 21.782,09
42	21	25/05/01	11.55	LORENZI ANGELA	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DI DUE APPARTAMENTI DA ADIBIRE A " CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE" IN BASE ALLA L.R. 17 DEL 18/4/1977 - ART.30; RIFACIMENTO IMPIANTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOSTITUZIONE DI TUTTI I SERRAMENTI.	CLAUT	PN	0	50	€ 28.107,52
43	40	28/05/01	9.00	LEONARDI GRAZIA	INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DI MANUFATTO RURALE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE UTILIZZABILE DA SCOLARESCHE E DA VARI ENTI AL FINE DI FAR CONOSCERE LE RICCHEZZE E LE TRADIZIONI LOCALI IN UN CONTESTO AMBIENTALE INALTERATO, IN COMUNE DI SAURIS - LOCALITA' RAITRN.	SAURIS	UD	0	50	€ 100.000,00
44	179	28/05/01	18.00	COMUNE DI FORGARIA	INTERVENTO DI RECUPERO, RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE AD USO MUSEO DELLA MANUALITA' RURALE IN FRAZIONE CORNINO.	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0	50	€ 139.679,23
45	113	28/05/01	14.35	COMUNE DI SUTRIO	PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'ANTICA "CASA CAU" PER MOSTRA PERMANENTE E ATTIVITA' CULTURALI, PUNTO ESPOSIZIONE PRODOTTI TIPICI E PER OFFERTA DELLE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO LOCALE.	SUTRIO	UD	0	45	€ 258.228,45

46	118	28/05/01	14.45	COMUNE DI RAVEO	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX LATTERIA DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, DI ANIMAZIONE TURISTICA E DI PRESENTAZIONE E OFFERTA DELLE OPPORTUNITA' DEL TERRITORIO LOCALE.	RAVEO	UD	0	45	€ 205.982,16
47	137	28/05/01	16.05	MAGRINI GIULIO	RECUPERO DI UN FABBRICATO RURALE GIA' ADIBITO A STALLA E FIENILE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' CULTURALE E RICREATIVA SITO IN COMUNE DI OVARO - FRAZ. LUINT.	OVARO	UD	0	45	€ 72.303,97
48	146	28/05/01	16.25	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NATISONE	INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA EX STAZIONE DI PARTENZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DEL MONTE MATAJUR DA DESTINARE AD OSSERVATORIO ASTRONOMICO, CON FINI SCIENTIFICI, DIDATTICI E TURISTICI.	SAVOGNA	UD	0	45	€ 240.338,73
49	109	28/05/01	14.15	COMUNE DI ARTA TERME	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA ELEMENTARE" DI ARTA TERME SITUATA IN LOCALITA' CAPOLUOGO.	ARTA TERME	UD	0	40	€ 233.975,55
50	145	28/05/01	16,25	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL NATISONE	INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DI ANTICHI MULINI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE IN LOCALITA' CEPLETISCHIS.	SAVOGNA	UD	0	40	€ 152.096,56
51	162	28/05/01	17.20	NODALE GIOVANNI	RECUPERO RUSTICO EX STALLA E FIENILE E TRASFORMAZIONE IN RESIDENZIALE A FINI TURISTICO-RICETTIVI.	SUTRIO	UD	0	40	€ 65.607,81
52	69	28/05/01	11.20	PERESSUTTI ANGIOLINA	RISTRUTTURAZIONE DI UN PICCOLO EDIFICIO A TRE PIANI FUORI TERRA, GIA' ABITAZIONE CON LOCALI RUSTICI AL PIANO TERRA, AVENTE CARATTERISTICHE DI PREGIO AMBIENTALE, NEL VECCHIO BORGO DI SCRUTTO, DA ADIBIRSI A CASE PER VACANZE.	SAN LEONARDO	UD	15	25	€ 51.568,02
53	156	28/05/01	17.00	GRESSANI GIOVANNI CARLO	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE EDILIZIA A TOLMEZZO IN VIA IV NOVEMBRE PER REALIZZARE UNA CASA DI VACANZA COMPOSTA DI TRE MINIAPPARTAMENTI.	TOLMEZZO	UD	0	25	€ 100.000,00
54	29	28/05/01	8.20	PRIMOSIG LORETTA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 761 F. 13 IN FRAZIONE IESIZZA, COMUNE DI SAN LEONARDO - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	SAN LEONARDO	UD	15	15	€ 48.144,39
55	33	28/05/01	8.20	LESA SONIA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO RURALE MAPP. 12 F. 33 IN FRAZIONE TOGLIANO DEL COMUNE DI TORREANO - DESTINAZIONE: CASA PER VACANZE.	TORREANO	UD	15	15	€ 99.121,94
56	37	28/05/01	8.20	SCAUNICH ANTONELLA	PROGETTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO DA DESTINARE A CASA PER VACANZE, MAPP. 98 F.11 ALLEGATO 2, FRAZIONE CROSTU' IN COMUNE DI SAN LEONARDO (UD).	SAN LEONARDO	UD	15	15	€ 64.970,07
57	68	28/05/01	11.15	LANDELLI ROMEO	REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE AD ALLOGGI A FINI TURISTICI.	TORREANO	UD	0	10	€ 100.000,00
58	27	28/05/01	8.20	ROSSI ROMANO	FABBRICATO AD USO ABITAZIONE IN MAPPA COMUNE SAN PIETRO AL NATISONE F. 16, MAPP. 397: INTERVENTO DI RECUPERO STATICO-FUNZIONALE-DESTINAZIONE CASA PER VACANZE COMPOSTA DA NUMERO DUE ALLOGGI.	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0	0	€ 86.220,18
59	195	30/05/01	non ril.	POGGIOLI ALBERTO	RECUPERO PORZIONE VECCHIA COLTELLERIA PER PRESENTAZIONE/OFFERTA OPPORTUNITA' LOCALI (PRINCIPALMENTE MOSTRA PRODOTTI E MACCHINARI DELLE COLTELLERIE DI MANIAGO).	MANIAGO	PN	0	0	€ 100.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 683.

Indirizzi politici ex articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 concernente «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico - sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421», che all'articolo 6, comma 1, prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi ed i programmi da attuare, individui le necessarie risorse ed assuma le scelte di gestione delle risorse finanziarie, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2002)»;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002»;

RITENUTO di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996 la gestione dei seguenti capitoli di spesa 739, 742 e 765 e delle relative risorse di competenza al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali: pagamento delle quote associative ad organismi di carattere internazionale e sovranazionale; le spese ed i contributi destinati alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali e delle Regioni contermini; le spese per esigenze operative correnti;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato documento quale parte integrante alla presente deliberazione concernente gli obiettivi, i programmi da attuare, le necessarie risorse, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2002, cui dovrà attenersi il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Le scelte di gestione concernenti le risorse finanziarie sono esercitate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dalla Giunta regionale tranne per i capitoli sottoelencati per i quali si prevede la delega al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

3. Di delegare il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali - ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996 - alla gestione finanziaria dei seguenti capitoli di spesa 739, 742 e 765.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Indirizzi politici formulati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Relazione programmatica per l'anno 2002.

Introduzione al documento programmatico

L'istituzione del «Servizio autonomo per i rapporti internazionali», avvenuta con legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, risponde all'esigenza per la Regione Friuli Venezia Giulia di porsi con maggiore efficacia quale soggetto istituzionale deputato alle relazioni estere con gli Stati e le altre realtà territoriali infrastatali (Contee, Lander, Voivodati, ecc.).

Tale indirizzo politico è stato chiaramente espresso nei «Documenti programmatici» delle due Giunte susseguitesi nella presente legislatura.

I riferimenti legislativi posti a fondamento del ruolo internazionale sono, anzitutto, lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che all'articolo 47 prevede la consultazione della Giunta regionale da parte del Governo nazionale in materia di trattati di commercio con Stati esteri ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. Deve essere inoltre consultata in relazione all'elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per Trieste. Il Governo della Repubblica può infine richiedere il parere su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Di rilevante importanza è inoltre la legge 9 gennaio 1991, n. 19, c.d. sulle «Aree di confine», che riconosce la speciale collocazione geopolitica del territorio del Friuli Venezia Giulia quale Regione di frontiera della Comunità economica europea ai fini di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica (ora Federazione Russa).

Da ricordare, infine, la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione stipulata a Madrid il 21 maggio 1980) che dà rilevanza giuridica a tutte le esperienze di cooperazione transfrontaliera.

La Regione ha inoltre predisposto un proprio «Programma in materia di attività internazionale» (illustrato

il 14 dicembre 2001 alle Parti istituzionali, politiche, economiche e finanziarie della Regione) il quale è direttamente correlato con la costituzione dello «Sportello unico per l'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia».

L'Amministrazione regionale considera, quindi, i rapporti internazionali, come un elemento naturale e fondamentale del «sistema» di relazioni politiche, economiche e infrastrutturali, in particolare, con gli Stati contermini e quelli dell'Europa orientale e Sud orientale.

La decisione dell'Unione Europea (conferenza di Helsinki) di allargamento ai Paesi dell'Europa orientale conferma l'indirizzo assunto dalla Regione Friuli Venezia Giulia di avere un ruolo attivo nei rapporti con l'estero.

Il Governo nazionale si è anche espresso per un sempre più diretto coinvolgimento della Regione nella programmazione dell'attività nel Sud-est europeo.

Ciò peraltro avviene in coerenza con la politica estera espressa dal Governo italiano e sulla base degli interessi nazionali e regionali.

La posizione di apertura del Ministero degli Affari Esteri, nei riguardi delle Regioni, nonché le recente riforma del Titolo V della Costituzione che assegna maggiori competenze alle Regioni italiane in materia di attività estera, ha consentito al Friuli Venezia Giulia di promuovere ed intrattenere più frequenti e attivi rapporti di collaborazione con realtà estere.

I risultati più concreti sono i diversi «Protocolli» finora sottoscritti con Regioni, Land e Contee estere.

In quest'azione la Regione ha dedicato ogni sforzo per costituire il c.d. «sistema regione» al fine di raccogliere le sinergie presenti sul territorio, con particolare riguardo agli strumenti offerti dalla legge n. 19 (Finest e Informest), alle partecipate regionali (Friulia, Autovie Venete), ma anche coinvolgendo il tessuto imprenditoriale presente sul territorio (PMI e utilities) per creare una rete di rapporti economici (oltre che istituzionali) che vadano a vantaggio della Regione. (es. Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia).

L'interesse della Regione si è particolarmente indirizzato nei riguardi dell'Area balcanica, sia per la sua vicinanza geografica che per le possibilità di cooperazione prevista nell'ambito del «Patto di stabilità».

Ne discende che al Servizio autonomo vengono affidate dalla legge competenze oltre che in materia di rapporti internazionali, di Interreg III A, B e C (Italia/Austria; Italia/Slovenia; Transfrontaliero Adriatico) e, da ultimo, in materia di cooperazione decentrata (legge regionale n. 19 del 2000).

Le competenze del SARI, come attualmente definite dalla deliberazione giuntale organizzativa n. 1282/2001 sono le seguenti:

a) curare, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge nazionale 14 marzo 1977, n. 73 (trattato di Osimo);

b) curare i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui fanno parte pure Regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui, attuando le relative iniziative regionali;

c) curare i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

d) curare l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari europei e le altre Direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione Europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei rispettivi contributi e finanziamenti;

e) promuovere le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

f) curare i contatti con le Comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.

Su questi fondamenti di ordine legislativo e sulla base delle linee di indirizzo politico che verranno espresse dalla Presidenza, il Servizio per i rapporti internazionali dovrà implementare le risorse umane e strumentali presenti sia all'interno dell'Amministrazione regionale che sul territorio per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

GLI OBIETTIVI E LE PRIORITA'

Nella definizione delle azioni per favorire la crescita e lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia si deve tenere conto della rapida trasformazione dei sistemi socio economici e di mercato collegati al fenomeno della «globalizzazione», cioè della possibilità tecnica di occupare contemporaneamente più fronti di interesse e ridefinendo, conseguentemente, nuovi confini di intervento.

Tale processo in atto, unito alla posizione geografica di confine, nonché alle caratteristiche socio-economiche del territorio, condiziona fortemente lo sviluppo

del Friuli Venezia Giulia e la sua reale capacità di relazionarsi con l'esterno.

La necessità è del resto evidenziata dalla spinta, da parte dell'intero mondo economico-produttivo della nostra Regione, alla concretizzazione di azioni dirette alla più ampia circolazione di beni e prodotti per una sempre più estesa conoscenza di mercati economici e finanziari al fine di coglierne le opportunità.

In questo quadro l'azione pubblica, diretta a favorire lo sviluppo economico, deve puntare alla realizzazione di condizioni coerenti con le logiche della globalizzazione, operando, in particolare, a livello di sistemi con la creazione di utilità esterne (sistemi di trasporto, di intercomunicabilità, di trasferimento di conoscenza e di risultati della ricerca applicata) e di utilità interna (formazione imprenditoriale e professionale, analisi gestionale, ricerche di mercato e di prodotto).

Si ritiene che tali strumenti a disposizione costituiscano presupposti indispensabili per un processo di sviluppo nelle logiche di internazionalizzazione che trova rispondenza nell'ambito dell'attività del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

L'efficacia dell'attività istituzionale inerente ai rapporti internazionali presuppone uno stretto raccordo con le istituzioni e gli strumenti di documentazione ed informazione (Informest, Isdee, Seed, Isig), nonché con Ministeri ed istituzioni finanziarie di livello nazionale (Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro, Ministero delle infrastrutture, Simest, Sace) ed internazionale (Commissione Europea, Banca Europea per la ricostruzione e sviluppo, Banca Mondiale, Banca Europea per gli investimenti, IFC, Nazioni Unite), per una adeguata qualificazione dei servizi sia in termini di consulenza che in termini di opportunità finanziarie.

In questa logica gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa regionale, connessa allo sviluppo dei rapporti internazionali, si può riassumere nelle seguenti attività:

- Coordinamento del «sistema regione» per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese regionali.
- Rafforzamento e sviluppo dei rapporti istituzionali con i Paesi e le Regioni estere nonché con i maggiori organismi internazionali presenti nelle aree prioritarie di intervento della Regione.
- Realizzazione delle condizioni di competitività del territorio attraverso l'offerta di servizi qualificati per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e per il sostegno alle iniziative socio-economiche regionali rivolte all'estero.
- Gestione delle risorse finanziarie pubbliche dedicate allo sviluppo dei rapporti internazionali, soprattutto con riferimento alle risorse comunitarie (Interreg III, progetti orizzontali all'estero), nazionali (Cooperazione decentrata, legge per la ricostruzione dei Balcani) e regionali (cooperazione regionale allo sviluppo, capitoli di bilancio specifici).
- Sostegno delle iniziative di sviluppo dei rapporti economici con le comunità regionali all'estero.

Sempre in funzione dei rapporti internazionali, la Regione organizzerà la Conferenza denominata «Stati Generali transfrontalieri» riguardante l'individuazione delle reti transfrontaliere comprese fra i territori del Triveneto, della Carinzia, della Croazia, della Slovenia e delle altre aree contermini interessate su cui imperniare lo scambio tra sistemi regionali e nazionali e al fine di superare il concetto di frontiera come luogo di divisione per trasformarla in spazi d'azione e confronto tra le diverse realtà sociali, economiche e istituzionali.

U.P.B 3.1.15.1.58 Spese per le attività promozionali all'estero e per quote associative ad istituzioni europee

Risorse finanziarie capitolo 739

Anni 2002-2004	168.000,00
Anno 2001	56.000,00

Spese per quote di partecipazione ad associazioni rappresentative degli interessi regionali a livello europeo

Articolo 1, comma 1, lettera B), legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, articolo 8, commi 8, 9, legge regionale fin. 2001 - aut. fin.: articolo 8, comma 116, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 8, comma 76, legge regionale 4/2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Finanziaria 2002).

Obiettivi

La Regione Friuli-Venezia Giulia da molti anni è associata a vari organismi internazionali rappresentativi di interessi regionali a livello europeo, come Alpe Adria, l'AGEG (Comunità di lavoro delle Regioni europee di confine), l'A.R.E. (Assemblea delle Regioni d'Europa), la C.R.P.M. (Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime), il C.P.L.R.E. (Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa), il C.d.R. (Comitato delle Regioni), l'A.R.E.V. (Assemblea delle Regioni Europee Viticole).

Tali organismi, pur non avendo una propria valenza istituzionale, possono costituire un importante elemento di collegamento nei confronti di altri organismi di livello europeo (Commissione, Direzioni generali, ecc.), nonché per poter fare una azione di lobby a sostegno di determinate istanze di interesse regionale.

Essi partecipano, inoltre, alla fase «bottom up» (partenariato) sostenuta dalla Commissione europea, in particolare nella gestione dei programmi comunitari.

L'adesione a tali organismi è quindi considerata funzionale agli interessi regionali per creare le condizioni migliori al fine di indirizzare il consenso sulle proposte di maggior interesse per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Priorità

I settori in cui operano i predetti organismi internazionali riguardano principalmente: le tematiche istituzionali a livello europeo, nazionale e locale; i programmi dell'Unione Europea; i rapporti tra le Regioni di confine; la cooperazione internazionale umanitaria e allo sviluppo; la partecipazione alle decisione della Comunità europea; le problematiche delle Regioni marittime con riguardo ai trasporti o alla portualità; le produzioni vitivinicole che rivestono una notevole importanza per l'economia regionale; la politica di coesione tra Regioni, Lander, Contee ecc., appartenenti a realtà politiche, economiche, sociali, culturali diverse.

Direttive

Partecipare alle principali attività ed alle iniziative delle predette associazioni mediante un diretto coinvolgimento delle risorse umane e delle strutture del SARI.

Nel corso del corrente anno potrà essere rivista l'adesione agli organismi in relazione alla loro funzionalità agli interessi regionali.

Il SARI dovrà provvedere al pagamento delle quote associative secondo i parametri che verranno stabiliti annualmente da ogni associazione.

Risorse finanziarie capitolo 740

Anni 2002-2004:	1.013.000,00
Anno 2002:	311.000,00

Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, legge regionale 27 luglio 1982 n. 47 come modificata dall'articolo 43, legge regionale 19 giugno 1985 n. 25, articolo 6, legge regionale 16 agosto 2000 n. 16 - Aut. fin.: articolo 8, comma 76, legge regionale fin. 2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Finanziaria 2002)

Obiettivi

E' uno dei capitoli principali per l'azione istituzionale del SARI.

Ad esso fanno capo le spese per l'attività di promozione internazionale della Regione e di internazionalizzazione del «sistema regione». Esse riguardano principalmente l'organizzazione di convegni, manifestazioni, congressi, tavole rotonde ecc., che vedano la partecipazione di attori sia italiani che di altri Paesi. Fanno inoltre capo le spese organizzative per le missioni in Italia e all'Estero, comprensive degli aspetti promozionali ad esse correlati, visite in Regione di autorità estere, nonché altre iniziative che abbiano lo scopo di valorizzare il ruolo e la visibilità della Regione a livello internazionale.

Nell'attività internazionale sono comprese anche le iniziative che riguardano i contatti e le manifestazioni con le comunità degli emigrati all'estero, con particolare riguardo ai rapporti di cooperazione economica.

Le iniziative vengono normalmente attuate direttamente dal SARI il quale può avvalersi anche di strutture esterne, con competenze specifiche, a supporto della propria attività istituzionale.

L'individuazione di tali strutture è fatta preferibilmente verso società o associazioni partecipate dalla Regione.

I fondi connessi all'organizzazione ed attuazione delle iniziative descritte vengono erogati secondo le previsioni contenute nel regolamento per i lavori in economia (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0266/Pres. dell'8 agosto 2000).

Priorità

Le iniziative internazionali della Regione verranno attuate sulla base degli indirizzi politici impartiti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente.

A tale fine sono considerate aree prioritarie gli Stati e le Regioni contermini; gli Stati e le Regioni del Litorale adriatico; gli Stati e le Regioni dell'Europa centro orientale e sud-orientale; i Paesi PECO; ed, in prospettiva, l'area mediterranea che può presentare rilevanti interessi per la Regione.

Di interesse sono anche i Paesi in cui sono presenti comunità di emigrati provenienti dal Friuli Venezia Giulia.

Particolare attenzione sarà riservata all'area dell'Istria, di Fiume e del Quarnero (territori che si trovano attualmente in Slovenia e Croazia) dove è presente la comunità autoctona nazionale. Potranno essere promosse iniziative a sostegno di tale comunità, in particolare nei settori culturale ed economico. Tali iniziative dovranno preferibilmente essere fatte rientrare nell'ambito degli Accordi sottoscritti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le realtà territoriali locali di livello regionale.

Potranno essere, infine, assunte in proprio dal SARI iniziative che presentano uno specifico interesse regionale (convegni, incontri, visite, ecc.) su tematiche di rilievo internazionale.

Direttive

Il SARI dovrà realizzare gli eventi e le iniziative internazionali promosse dalla Regione con gli strumenti finanziari e le risorse umane e tecniche a disposizione. Tali eventi o iniziative internazionali potranno essere organizzati:

- direttamente dal SARI;
- ovvero, qualora essi richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o di esperienza e conoscenza, avvalendosi degli organismi partecipati o finanziati in via ordinaria dalla Regione (es. Finest; Informest;

Isdee ecc.), ovvero da altri organismi con specifiche caratteristiche di affidabilità e di competenza.

Si prevede fin d'ora di realizzare, tra l'altro, due convegni riguardanti uno la maricoltura e l'altro il «Progetto Asia centrale» quest'ultimo nell'ambito della conferenza sui distretti industriali del Friuli Venezia Giulia promossa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dell'Iniziativa Centro Europea (INCE).

Saranno inoltre sostenute, tramite funzionario delegato, le spese per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative o eventi promozionali indicati nel regolamento per i lavori in economia (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0266/Pres. dell'8 agosto 2000), nonché quelli di interesse regionale realizzati da soggetti esterni, per le quali viene riservata una somma indicativa di 100.000-150.000 euro nonché quelli di interesse regionale realizzati da soggetti esterni.

Per migliorare l'efficienza del Servizio potrà inoltre essere acquistato del materiale tecnologico o altro materiale di supporto secondo le disposizioni del citato Regolamento.

U.P.B. 3.1.15.2.1030 Cooperazione allo Sviluppo e Partenariato Internazionale

Risorse finanziare capitolo 723

Anni 2002-2004	1.314.00,00
Anno 2002	438.000,00

Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata in favore dei Paesi dell'Europa centro-orientale esteri nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Nazioni unite, dall'Unione europea, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri.

Articolo 8, comma 70, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 come sostituito dall'articolo 8, comma 14, legge regionale fin. 2001 - aut. fin.: articolo 8, comma 72, legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2, articolo 8, comma 15, legge regionale fin. 2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n 3 (Finanziaria 2002).

Obiettivi

L'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo rappresenta uno degli elementi innovativi dell'attività della Regione Friuli Venezia Giulia.

Essa viene attuata direttamente dalla Regione ovvero avvalendosi di società, associazioni, ONG o altri organismi che possiedono una specifica competenza in materia.

Le finalità di cooperazione hanno una duplice funzione:

- trasferire risorse finanziarie e know-how in aree che si trovano in situazioni di degrado sociale ed economico al fine di contribuire a creare le condizioni di possibile sviluppo;
- avviare relazioni istituzionali e di solidarietà con i Paesi o Regioni interessati all'intervento i quali vengono ad essere complementari all'azione politica internazionale dell'Italia e dell'attività estera della Regione Friuli Venezia Giulia.

Priorità

Le aree di interesse riguardano, in particolare, l'Europa centro-orientale, teatro di eventi bellici, ove esistono sensibili condizioni di ritardo o di degrado socio-economico.

L'individuazione dei Paesi e delle aree oggetto di intervento verrà fatta nel «Piano generale di indirizzo degli interventi» predisposto dal SARI e approvato dalla Giunta regionale.

Direttive

L'attività di cooperazione allo sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia dovrà attuarsi nell'ambito degli indirizzi espressi dal Governo italiano e dagli organismi internazionali quali l'ONU, l'Unione Europea, l'UNOPS, ecc..

Con deliberazione della Giunta regionale verrà approvato il «Piano generale di indirizzo degli interventi» con cui saranno individuate le aree prioritarie di intervento e le caratteristiche degli organismi idonei agli interventi di cooperazione decentrata.

Essi potranno essere attuati direttamente dalla Regione avvalendosi delle proprie strutture o, preferibilmente, utilizzando gli organismi che presentano caratteristiche di competenza tecnica e di affidabilità ad operare in tali particolari ambiti con specifico riferimento alle società e associazioni partecipate della Regione.

La Regione potrà partecipare alle iniziative di cooperazione decentrata anche mediante accordi con altre Regioni italiane o associandosi ad organismi che perseguano tali finalità.

Nell'ambito di tale capitolo troveranno, tra l'altro, luogo le procedure d'appalto per la fornitura del materiale per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), un progetto di cooperazione con la Repubblica Serba di Bosnia (apparecchiature sanitarie) e il Montenegro (maricoltura).

Gli interventi a valere sul presente capitolo con la legge finanziaria 2002 sono diventati spese d'investimento, armonizzando in tal modo questi interventi con quelli previsti dalla legge regionale n. 19/2000.

Risorse finanziarie capitolo 724

Anni 2002-2004	774.000,00
Anno 2002	258.000,00

Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Articolo 11, comma 1, legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 - Aut. fin.: articolo 11, comma 2, legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19, articolo 8, comma 76, legge regionale fin. 2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Finanziaria 2002).

Obiettivi

La legge regionale n. 19 del 2000 riguarda gli interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Gli interventi di cooperazione decentrata, di cui alla citata legge, sono considerati complementari all'attività internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto potranno favorire l'avvio di relazioni con Paesi, Regioni e comunità estere anche a livello istituzionale.

Priorità

L'attuazione della legge n. 19 richiede l'osservanza di specifiche procedure dettagliatamente previste nella legge.

Gli interventi saranno attuati dal SARI sulla base del «Programma regionale di cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale» approvato dalla Giunta regionale su proposta del «Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale», nonché sulla base dei progetti presentati dai soggetti che possiedono i requisiti indicati dalla citata legge regionale n. 19.

Direttive

Provvedere all'aggiornamento annuale del «Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale», già approvato con D.G.R. n. 4289 del 19 dicembre 2001 secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 19 del 2000, nonché favorire la realizzazione dei progetti presentati ai sensi della citata legge n. 19.

Il fondo per la cooperazione, previsto nella citata legge, verrà utilizzato anche per il pagamento della quota di associazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Osservatorio Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS).

U.P.B. 3.1.15.1.962 Spese per interventi per favorire la cooperazione internazionale fra le imprese

Risorse finanziarie capitolo 729

Anni 2002-2004	450.000,00
Anno 2002	150.000,00

Spese per l'affidamento a Finest S.p.A. di incarichi di assistenza tecnica nella realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III

Articolo 9, comma 16, legge regionale 3/2002 finanziaria 2002 - aut. finanziaria 9, comma 17, legge regionale finanziaria 2002, 3/2002.

Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria Interreg III di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 per il periodo di programmazione 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'est europeo Finest S.p.A. una convenzione per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica. Con la convenzione sono definiti il programma delle attività, nonché la modalità di attuazione.

U.P.B. 3.1.15.1.765 Contributi per interventi di cooperazione internazionale

Risorse finanziarie capitolo 742

Anni 2002-2004	309.000,00
Anno 2002	103.000,00

Contributi alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Articolo 5, comma 1, legge regionale 9 febbraio 1996 n. 11 come integrato e modificato dall'articolo 19, comma 14, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 - aut. fin.: articolo 5, comma 3, legge regionale 9 febbraio 1996 n. 11, articolo 19, comma 15, legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, articolo 21, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, articolo 8, comma 76, legge regionale fin 2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Finanziaria 2002).

Direttive

I contributi sono conferiti, da parte dell'Amministrazione regionale, alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e le spese per il funzionamento degli sportelli per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è presente, come noto, in misura massiccia il fenomeno dei lavoratori provenienti da Paesi confinanti come la Slovenia, la Croazia, oltre che da Paesi come Serbia, Bosnia ecc., i quali trovano nella Regione buone occasioni di lavoro.

E' un fenomeno in continua espansione, specie in conseguenza della perdurante crisi economica conseguenza degli eventi bellici che hanno riguardato parte

dell'Area balcanica e che ha costretto molti lavoratori a ricercare altrove occasioni di reddito.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha preso coscienza di questo rilevante fenomeno ed ha deciso di affrontare, attraverso le associazioni di cui si fa cenno, destinatarie di specifici finanziamenti, le problematiche connesse a tale fenomeno al fine di assicurare ai soggetti interessati condizioni più facili di lavoro ed una maggiore tutela.

Priorità

I finanziamenti saranno erogati alle associazioni che possiedono i requisiti indicati dalla legge regionale n. 11 del 1996.

Essi consentiranno alle associazioni di fornire le necessarie forme di tutela e di assistenza ai lavoratori secondo modalità e forme predisposte dalle associazioni stesse.

Le iniziative saranno programmate, nelle linee generali di intervento, in accordo con il SARI.

Tale funzione rappresenta una novità rispetto al passato e costituisce un aspetto rilevante per garantire una strategia unitaria delle iniziative regionali che abbiano in qualche modo una rilevanza internazionale.

Direttive

Individuare, sulla base dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 11 del 1996 e delle domande presentate, le associazioni che possiedono i requisiti prescritti per ottenere i finanziamenti e quindi provvedere, in osservanza degli adempimenti amministrativi prescritti, all'erogazione dei finanziamenti stessi.

Le iniziative di valenza internazionale saranno attuate in accordo con il SARI affinché le stesse assicurino alla Regione un ruolo sempre più incisivo nei riguardi dei lavoratori dei Paesi frontalieri.

U.P.B. 52.3.15.1.1631 Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività del servizio per i rapporti internazionali

Risorse finanziarie capitolo 765

Anni 2002-2004	45.000,00
Anno 2002	15.000,00

Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi , seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale - Servizio autonomo per i rapporti internazionali

Articolo 8, comma 52, legge regionale fin. 2001 - aut. fin.: articolo 8, comma 53, legge regionale fin. 2001, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Finanziaria 2002).

Obiettivi

Il capitolo istituisce un fondo per l'acquisto di materiali ed attrezzature per l'ufficio e per l'aggiornamento del personale regionale ecc. disciplinato con Regolamento n. 0315/Pres. del 14 agosto 2001.

Tale capitolo permette di soddisfare con rapidità ed in modo mirato specifiche esigenze del Servizio.

Priorità

Per i continui contatti di carattere internazionale del SARI particolare attenzione sarà riservata all'apprendimento delle lingue estere, in modo specifico quelle comunemente usate nelle relazioni con soggetti esteri (inglese, francese, tedesco, spagnolo, ma anche, vista la vicinanza con l'area balcanica, le lingue del ceppo slavo).

Direttive

Proseguire nell'attività di formazione del personale del SARI con l'apprendimento delle lingue estere mediante convenzioni con società specializzate.

Gli ulteriori fondi a disposizione potranno essere utilizzati per le altre finalità previste nel capitolo di spesa (acquisto libri e materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, partecipazione a corsi di formazione, ecc.).

Articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, è prevista la delega al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali per la gestione delle risorse finanziarie allocate nei seguenti capitoli:

UPB 3.1.15.1.58	Capitolo 739
UPB 3.1.15.1.765	Capitolo 742
UPB 52.3.1.1631	Capitolo 765

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1670.

Documento unico di programmazione e complemento di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006. Rettifica di un errore materiale relativo alle aree ammesse all'obiettivo 2 e al sostegno transitorio.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la decisione della Commissione europea C(2000) 2327) del 27 luglio 2000 (G.U.C.E. L. 223 del 4 settembre 2000), che stabilisce l'elenco delle

zone cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, tutte le aree ammesse agli interventi degli obiettivi 2 e 5b del periodo di programmazione dei fondi strutturali 1994-1999, che non risultano inserite nel predetto elenco, sono peraltro ammesse agli interventi dell'obiettivo 2 2000-2006 a titolo di sostegno transitorio;

ATTESO che il territorio del Comune di Tolmezzo, già comprese nell'obiettivo 5b 1994-1999, risulta inserito tra le aree ammesse all'obiettivo 2 2000-2006, ad esclusione dell'area sud-ovest del capoluogo, area quartiere Betania, area zona residenziale nord, abitati principali delle Frazioni di Cadunea, di Caneva, di Casanova, di Cazzaso, di Fusea, di Illegio, di Imponzo, di Lorenzaso e di Terzo, che risultano conseguentemente ammesse a titolo di sostegno transitorio;

VISTA la D.G.R. n. 4128 dell'11 dicembre 2001 di presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2000) 2811 del 23 novembre 2001 recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari della Regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo 2 in Italia;

VISTA la propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002 di adozione del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza il 26 febbraio 2002;

ATTESO che nel testo del Documento unico di programmazione, nella Tabella 2.1, e nel testo del Complemento di programmazione, nella Tabella a dell'Appendice 1, nelle note contrassegnate dai numeri 19) e 20), per un mero errore materiale, non risulta inserita la frazione di Casanova del Comune di Tolmezzo che resta esclusa dalle aree ammesse all'obiettivo 2 2000-2006, rientrando invece tra quelle ammesse a titolo di sostegno transitorio;

CONSIDERATO che nei bandi dell'azione 2.1.2 «aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in merito alla localizzazione degli interventi, si fa espressamente riferimento all'elenco delle aree ammesse all'obiettivo 2 e al sostegno transitorio inserito nell'Appendice 1, Tabella a, del Complemento di programmazione, allegato al bando stesso;

RILEVATO pertanto che risulta necessario rettificare le note 19) e 20) delle predette Tabelle come sopra specificato, inserendo la frazione di Casanova del Comune di Tolmezzo che resta esclusa dalle aree ammesse all'obiettivo 2 2000-2006, rientrando invece tra quelle ammesse a titolo di sostegno transitorio;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale agli affari europei;

all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto che, per un mero errore materiale, il testo delle note alla Tabella 2.1 del Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 e alla Tabella a dell'Appendice 1 del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, contrassegnate dai numeri 19) e 20), non riporta la frazione di Casanova del Comune di Tolmezzo nè tra le aree escluse dall'obiettivo 2 e nè tra quelle ammesse a titolo di sostegno transitorio. Il testo del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nelle Tabelle indicate, deve pertanto essere così rettificato:

19) Resta esclusa l'area sud-ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale nord, abitato principale frazione di Cadunea, di Caneva, di Casanova, di Cazzaso, di Fusea, di Illegio, di Imponzo, di Lorenzaso e di Terzo.

20) Limitatamente all'area sud-ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale nord, abitato principale frazione di Cunea, di Caneva, di Casanova, di Cazzaso, di Fusea, di Illegio, di Imponzo, di Lorenzaso e di Terzo.

Di rettificare pertanto anche l'allegato ai bandi relativi all'azione 2.1.2 «aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 che, in merito alla localizzazione degli interventi, riporta l'elenco delle aree ammesse all'obiettivo 2 e al sostegno transitorio inserito nella Tabella a dell'Appendice 1 del Complemento di programmazione.

Di comunicare tale errore materiale al testo del Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 alla Commissione europea, per quanto di sua competenza.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1714.

Legge regionale 3/1999. Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli orientale con sede in Cividale del Friuli. Proroga durata incarico commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale» ed in particolare l'articolo 14, comma 5, come integrato dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 13/2000, il quale dispone che la Giunta regionale, in caso di impossibilità degli organi consortili di funzio-

nare può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore;

VISTA la propria deliberazione n. 359, del 12 febbraio 2002 con cui si è provveduto allo scioglimento del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli orientale con sede in Cividale, nominando nel contempo il rag. Sergio Trusgnich Commissario liquidatore del medesimo Consorzio, a decorrere dall'1 marzo 2002 e per tre mesi, eventualmente rinnovabili;

VISTA la nota n. 096 del 3 maggio 2002, con cui il Commissario liquidatore chiede la proroga di ulteriori tre mesi del termine inizialmente assegnatogli onde consentirgli di portare a termine alcune iniziative residue necessarie ai fini della liquidazione del Consorzio;

RITENUTO di accordare la proroga richiesta;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

- di prorogare al 31 agosto 2002 la durata dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli orientale conferito al rag. Sergio Trusgnich con propria deliberazione n. 359, del 12 febbraio 2002.

- La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1874 (Estratto).

Comune di Pavia di Udine: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 4 aprile 2002, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 4548 del 28 dicembre 2001 in merito alla variante n. 21 al Piano regolatore generale del Comune di Pavia di Udine, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 15 del 4 aprile 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 15 del 4 aprile 2002, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale del Comune di Pavia di Udine;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1875 (Estratto).

Comune di Pordenone: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 5 del 4 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 55 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2658 del 3 agosto 2001 in merito alla variante n. 55 al Piano regolatore generale del Comune di Pordenone, superate dalle integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 5 del 4 febbraio 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 5 del 4 febbraio 2002, di approvazione della variante n. 55 al Piano regolatore generale del Comune di Pordenone;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali della soc. coop. «I 9 cooperativa sociale - soc. coop. a r.l.» di Cervignano.

Con decreto assessorile del 7 maggio 2002, la società cooperativa «I 9 cooperativa sociale - soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 51 dell'8 aprile 2002 il Comune di Maniago ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, e sono state raggiunte le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Resia. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 19 aprile 2002 il Comune di Resia ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sagrado. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 dell'8 aprile 2002 il Comune di Sagrado ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Staranzano. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 16 maggio 2002 il Comune di Staranzano ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarvisio. Avviso di adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 10 aprile 2002 il Comune di Tarvisio ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Treppo Grande. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 2 aprile 2002 il Comune di Treppo Grande ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Ente tutela pesca. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2001.

(deliberazione n. 3 del 4 febbraio 2002 approvata con deliberazione della Giunta regionale dell'11 marzo 2002, n. 687).

PARTE PRIMA: ENTRATA Codice / Cap. Art. / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
			Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
ENTRATA							
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0	0	0	0	0	0
	CP	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0	550.000.000	0
	CS	550.000.000	550.000.000	550.000.000			0
	T				0	550.000.000	
TITOLO II ALTRE ENTRATE	RS	331.126.101	45.552.670	45.552.670	148.461.431	194.014.101	-137.112.000
	CP	2.836.139.272	2.895.164.428	2.895.164.428	32.845.112	2.928.009.540	91.870.268
	CS	3.167.265.373	2.940.717.098	2.940.717.098			-226.548.275
	T				181.306.543	3.122.023.641	
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
	CP	21.559.982	23.302.382	23.302.382	0	23.302.382	1.742.400
	CS	24.559.982	26.302.382	26.302.382			1.742.400
	T				0	26.302.382	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	210.800.139	140.533.426	140.533.426	70.266.713	210.800.139	0
	CP	140.533.426	0	0	140.533.426	140.533.426	0
	CS	351.333.565	140.533.426	140.533.426			-210.800.139
	T				210.800.139	351.333.565	
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0	0	0	0	0	0
	CP	0	0	0	0	0	0
	CS	0	0	0			0
	T				0	0	
PARTITE DI GIRO	RS	0	0	0	0	0	0
	CP	352.000.000	405.893.166	405.893.166	0	405.893.166	53.893.166
	CS	352.000.000	405.893.166	405.893.166			53.893.166
	T				0	405.893.166	
TOTALE ENTRATA	RS	544.926.240	189.086.096	189.086.096	218.728.144	407.814.240	-137.112.000
	CP	4.794.243.129	3.874.359.976	3.874.359.976	173.378.538	4.047.738.514	-746.504.615
	CS	5.262.060.177	4.063.446.072	4.063.446.072			-1.198.614.105
	T				392.106.682	4.455.552.754	

PARTE SECONDA: SPESA

Codice / Cap. Art. / Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
SPESA							
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	339.861.735	277.832.579	277.832.579	44.014.935	321.847.514	18.014.221
	CP	3.392.500.000	2.287.615.006	2.287.615.006	545.065.868	2.832.680.874	559.819.126
	CS	3.732.361.735	2.565.447.585	2.565.447.585			1.166.914.150
	T				589.080.803	3.154.528.388	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	112.263.638	69.218.220	69.218.220	42.104.418	111.322.638	941.000
	CP	867.743.129	384.156.489	384.156.489	368.002.766	752.159.255	115.583.874
	CS	980.006.767	453.374.709	453.374.709			526.632.058
	T				410.107.184	863.481.893	
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS	0	0	0	0	0	0
	CP	182.000.000	179.081.267	179.081.267	0	179.081.267	2.918.733
	CS	182.000.000	179.081.267	179.081.267			2.918.733
	T				0	179.081.267	
PARTITE DI GIRO	RS	15.691.675	15.691.675	15.691.675	0	15.691.675	0
	CP	352.000.000	328.916.000	328.916.000	0	328.916.000	23.084.000
	CS	367.691.675	344.607.675	344.607.675			23.084.000
	T				0	344.607.675	
TOTALE SPESA	RS	467.817.048	362.742.474	362.742.474	86.119.353	448.861.827	18.955.221
	CP	4.794.243.129	3.179.768.762	3.179.768.762	913.068.634	4.092.837.396	701.405.733
	CS	5.262.060.177	3.542.511.236	3.542.511.236			1.719.548.941
	T				999.187.987	4.541.699.223	

Codice / Cap. Art. / Denominazione (PARTE PRIMA: ENTRATA)		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M	
ENTRATA							
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	284.051,29	284.051,29	284.051,29	0,00	284.051,29	0,00
	CS	284.051,29	284.051,29	284.051,29			0,00
	T				0,00	284.051,29	
TITOLO II ALTRE ENTRATE	RS	171.012,36	23.525,99	23.525,99	76.673,93	100.199,92	-70.812,44
	CP	1.464.743,69	1.495.227,64	1.495.227,64	16.963,09	1.512.190,73	47.447,04
	CS	1.635.756,05	1.518.753,63	1.518.753,63			-117.002,42
	T				93.637,02	1.612.390,65	
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.549,37	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
	CP	11.134,80	12.034,68	12.034,68	0,00	12.034,68	899,88
	CS	12.684,17	13.584,05	13.584,05			899,88
	T				0,00	13.584,05	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	108.869,19	72.579,46	72.579,46	36.289,73	108.869,19	0,00
	CP	72.579,46	0,00	0,00	72.579,46	72.579,46	0,00
	CS	181.448,64	72.579,46	72.579,46			108.869,18
	T				108.869,19	181.448,65	
TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	181.792,83	209.626,33	209.626,33	0,00	209.626,33	27.833,50
	CS	181.792,83	209.626,33	209.626,33			27.833,50
	T				0,00	209.626,33	
TOTALE ENTRATA	RS	281.430,92	97.654,82	97.654,82	112.963,66	210.618,48	-70.812,44
	CP	2.476.019,94	2.000.939,94	2.000.939,94	89.542,54	2.090.482,48	-385.537,46
	CS	2.717.627,28	2.098.594,76	2.098.594,76			-619.032,52
	T				202.506,20	2.301.100,96	

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere - Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio - Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio - Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio - Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
SPESA							
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	175.523,94	143.488,55	143.488,55	22.731,82	166.220,37	9.303,57
	CP	1.752.080,03	1.181.454,55	1.181.454,55	281.503,03	1.462.957,58	289.122,45
	CS	1.927.603,97	1.324.943,10	1.324.943,10			602.660,87
	T				304.234,85	1.629.177,95	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	57.979,33	35.748,23	35.748,23	21.745,11	57.493,34	485,99
	CP	448.151,93	198.400,27	198.400,27	190.057,57	388.457,84	59.694,09
	CS	506.131,26	234.148,50	234.148,50			271.982,76
	T				211.802,68	445.951,18	
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	93.995,16	92.487,76	92.487,76	0,00	92.487,76	1.507,40
	CS	93.995,16	92.487,76	92.487,76			1.507,40
	T				0,00	92.487,76	
PARTITE DI GIRO	RS	8.104,07	8.104,07	8.104,07	0,00	8.104,07	0,00
	CP	181.792,83	169.870,94	169.870,94	0,00	169.870,94	11.921,89
	CS	189.896,90	177.975,01	177.975,01			11.921,89
	T				0,00	177.975,01	
TOTALE SPESA	RS	241.607,34	187.340,85	187.340,85	44.476,94	231.817,79	9.789,55
	CP	2.476.019,94	1.642.213,51	1.642.213,51	471.560,60	2.113.774,11	362.245,83
	CS	2.717.627,28	1.829.554,36	1.829.554,36			888.072,92
	T				516.037,54	2.345.591,90	

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Servizio per lo sviluppo della montagna
Udine

Pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 del provvedimento del Sindaco di Pulfero, per l'inclusione di parte del territorio comunale nella zona climatica denominata «F» ai fini dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Comune di Pulfero
(Udine)

Provvedimento n. 1

Il Sindaco

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, con il quale si attribuiva al territorio del Comune di Pulfero l'appartenenza alla zona climatica «E»;

VISTO altresì l'articolo 2, quarto comma dello stesso decreto, che prevede la possibilità per i Comuni aventi porzioni edificate di territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, attribuire a dette porzioni di territorio una zona climatica differente da quella indicata;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 74/UT del 4 marzo 2002 con la quale individuava alcune porzioni di territorio aventi le caratteristiche della zona climatica «F»;

RITENUTO pertanto di provvedere all'attribuzione della zona climatica «F» anzichè «E» alle seguenti porzioni di territorio comunale:

- Spignon, Puller, Dorbolò, Coceanzi, Stonder, Parmirzi, Flormi, Cedarmas, Iuretig, Marseu, Pozzera, Bardo, Clin di Bardo, Zorza, Ierep, Medves, Oballa, Zapatocco, Goregnavas, Calla, Paceida, Montefosca, Clavora, Ossiach, Buttera, Tuomaz, Sturam, Uodgnach e Scubina;

provvede

1) Ad attribuire alle seguenti porzioni del territorio comunale:

- Spignon, Puller, Dorbolò, Coceanzi, Stonder, Parmirzi, Flormi, Cedarmas, Iuretig, Marseu, Pozzera, Bardo, Clin di Bardo, Zorza, Ierep, Medves, Oballa, Zapatocco, Goregnavas, Calla, Paceida, Montefosca, Clavora, Ossiach, Buttera, Tuomaz, Sturam, Uodgnach e Scubina, la zona climatica «F» presentando le stesse un numero di gradi giorno maggiori di 3.000.

2) Di notificare al Ministero dell'industria e all'ENEA il presente provvedimento.

Pulfero, 6 marzo 2002

IL SINDACO:
Piergiorgio Domenis

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI MEDEA
(Gorizia)

Avviso di pubblico incanto per la vendita di un'area edificabile in zona urbanistica B3.

Il giorno 5 agosto 2002, alle ore 10.00 sarà esperito pubblico incanto per la vendita con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. n. 827 del 1924, di un'area edificabile in zona urbanistica B3.

Il prezzo a base d'asta per ciascuna particella è fissato in: p.c. 286/3 = euro 65.693,32.

L'offerta dovrà pervenire entro il giorno 29 luglio 2002; presso l'Ufficio tecnico comunale è disponibile il testo integrale del bando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la vendita di un immobile comunale.

Il giorno 25 luglio 2002 alle ore 9.00, presso la residenza municipale di San Daniele del Friuli, si svolgerà l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l'alienazione a corpo di un immobile di proprietà comunale distinto in catasto al foglio n. 9 e particella n. 745 sub. 1 e sub. 2.

Il valore delle singole unità immobiliare è stabilito in:

unità immobilare sub. 1 - ad uso commerciale	euro	438.988,36
unità immobilare sub. 2 - ad uso residenziale	euro	154.937,07
importo complessivo a base d'asta	euro	593.925,43

L'asta si terrà con il metodo di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto n. 827/1924.

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Copia integrale del bando di gara è disponibile presso l'Ufficio segreteria e sul sito internet del Comune: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.

San Daniele del Friuli, 7 giugno 2002

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA:
Giovanna Iesse

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria, nonchè adeguamento impiantistico e igienico-sanitario degli alloggi sfitti e delle parti comuni in stabili di civile abitazione di proprietà comunale.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese partecipanti: 1) Associazione Temporanea d'Imprese SO.C.R.EDIL S.r.l. - San Dorligo della Valle (Trieste) (Capogruppo) - Pillon Impianti S.r.l. - Este (Padova); 2) Associazione Temporanea d'Imprese Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste (Capogruppo) - Mattioli S.p.A. - Padova); 3) Associazione Temporanea d'Imprese Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste (Capogruppo)/Arcobaleno Lavori Soc. Coop. Cons. a r.l. - Ravenna; 4) Associazione Temporanea d'Imprese Cerbone Giovanni & Figlio S.a.s - Trieste (Capogruppo) - Termoidraulica P4 S.r.l. - Resana (Treviso); 5) Associazione Temporanea d'Imprese Riccesi S.p.A. (Capogruppo)/Metro S.a.s. Trieste.

Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria: SO.C.R.EDIL S.r.l. - Via J. Ressel n. 2/5/A - San Dorligo della Valle (Trieste) (Capogruppo)/Pillon Impianti S.r.l. - via P. Apostoli n. 3 - Este (Padova).

Importo di aggiudicazione: euro 954.680,00 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 365 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Maurizio Tufaro dell'Ufficio tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: asta pubblica a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76, I e II comma, del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera a), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 7 giugno 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nel complesso scolastico di via Cunicoli n. 8.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese partecipanti: 1. Geosonda S.p.A. - Roma; 2. Mattioli S.p.A. - Padova; 3. Associazione Temporanea d'Imprese Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone) (Capogruppo)/Presotto Impianti S.r.l. - Pordenone; 4. Associazione Temporanea d'Imprese SO.C.R.EDIL S.r.l. - San Dorligo della Valle (Trieste (Capogruppo)/Pillon Impianti S.r.l. - Este (Pordenone); 5. Associazione Temporanea d'Imprese S.A.F.I.P. S.r.l. - Ipplis di Premariacco (Udine) (Capogruppo)/Tecnoimpianti S.n.c. - San Pietro al Natisone (Udine); 6. Associazione Temporanea d'Imprese Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste (Capogruppo)/Impianti Elettrici Bergamin S.a.s. - S. Martino di Lupari (Padova); 7. Associazione Temporanea d'Imprese Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste (Capogruppo)/Tiepolo S.r.l. - Trieste; 8. Associazione Temporanea d'Imprese Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste (Capogruppo)/Sima Impianti S.r.l. - Preganziol (Treviso); 9. S.I.E.C.I. S.a.s. - Villa del Conte (Padova).

Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria: Ingg. M Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Via F. Filzi n. 4 - Trieste (Capogruppo)/Sima Impianti S.r.l. - Via Meucci n. 4 - Preganziol (Treviso).

Importo di aggiudicazione: euro 580.554,49 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 180 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Diego Fabris dell'Ufficio Tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: asta pubblica a' sensi degli articoli 73, lettera c) e 76, I e II comma del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 7 giugno 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo giardino pubblico di Altura.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese invitate: 1. Ediltrieste S.n.c. - Trieste; 2. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 3. Di Betta Giannino S.r.l. - Nimis (Udine); 4. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 5. Antonini Costruzioni S.r.l. - Trieste; 6. Edilcostruzioni S.r.l. - Trieste; 7. I.C.I. Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 8. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 9. C G S S.p.A. - Feletto Umberto (Udine); 10. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 11. Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste; 12. Tecnoimpianti S.r.l. - Ragusa; 13. RI.AR. S.n.c. - Trieste; 14. Grasso Orazio - Vallelunga Pratameno (Caltanisetta); 15. Sartori S.a.s. - Casalserugo (Padova); 16. Stefanucci Costruzioni S.a.s. - Trieste; 17. Ponte Rosso Asfalti S.r.l. - San Vito al Tagliamento (Pordenone); 18. Associazione Temporanea d'Imprese C.G. Costruzioni (Capogruppo)/Ricci/Canzonieri/Sosedil - Chiaramonte Gulfi (Ragusa); 19. AP.CO. Graem S.r.l. - Roma; 20. Eurotel S.r.l. - Agrigento; 21. Ing. Ruggeri R.D.S. S.p.A. - Roma; 22. S.E.C. S.r.l. - Ragusa; 23. Cadore Asfalti S.n.c. Domegge di Cadore (Belluno); 24. Medil Clima S.r.l. - Palermo; 25. I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 26. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 27. S.A.I. Service S.r.l. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia); 28. DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 29. Frattolin S.p.A. - Latisana (Udine); 30. Costruzioni Edili Cieffe S.n.c. - San Dorligo della Valle (Trieste).

Impresa partecipante: Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia).

Impresa aggiudicataria: Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia).

Importo di aggiudicazione: euro 504.305,48 + I.V.A..

Tempi di realizzazione: 365 giorni.

Direttore dei lavori: dott. arch. Pietro Cordara - Trieste.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata semplificata ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 nonchè degli articoli 21, 1° comma, lettera c) e 23, legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 7 giugno 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI
FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Credito
TRIESTE

Avviso pubblico di bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2003-2007.

Ai sensi della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5, l'Amministrazione regionale deve provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria, a decorrere dal 1° gennaio 2003, venendo a scadere il rapporto in essere il 31 dicembre dell'anno in corso.

In applicazione della predetta legge regionale n. 5/1965 e giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1941 del 10 giugno 2002, per l'affidamento del servizio di tesoreria viene seguita la forma della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

La gara è regolata dalle disposizioni della legge e del Regolamento relativi all'Amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni), dalle disposizioni contenute nella precitata legge regionale 21 aprile 1965, n. 5, nonché da quanto prescritto nel presente avviso di bando e nel capitolato speciale.

Partecipazione alla gara: soggetti e requisiti

In base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1941 del 10 giugno 2002 possono partecipare alla gara banche singole, loro consorzi, nonché banche appositamente e temporaneamente raggruppate con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992.

Ai fini della partecipazione i soggetti come sopra individuati devono possedere il requisito della disponibilità di 48 sportelli da attivare per il Servizio di tesoreria nel territorio del Friuli-Venezia Giulia distribuiti come segue:

a) 18 sportelli in ragione di uno sportello per Sezione circoscrizionale per l'impiego, di cui uno in ciascun capoluogo di Provincia;

b) 30 sportelli localizzati in altrettanti Comuni, diversi da quelli di cui al punto a), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultanti sulla base dei dati anagrafici rilevati dai Comuni il 31 dicembre 2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di banche, il predetto requisito va riferito al raggruppamento nel suo complesso.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di banche, devono altresì essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che il capogruppo abbia presenza operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia con un numero di sportelli non inferiore a 15;
- che le altre banche aderenti al raggruppamento abbiano presenza operativa con almeno uno sportello nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti sopraindicati potranno partecipare alla gara mediante invio della relativa offerta sottoscritta dal legale rappresentante (o sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le banche in caso di raggruppamen-

to temporaneo) in busta sigillata indirizzata alla: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito - corso Cavour n. 1 - 34100 Trieste - e dovrà essere spedita a mezzo posta raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo della citata Direzione (corso Cavour n. 1 - P.T. - Trieste), che ne rilascerà ricevuta.

L'offerta suddetta dovrà pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 26 luglio 2002.

Sulla busta sigillata dovrà essere apposta la seguente dicitura:

«Offerta per la gara relativa all'affidamento del Servizio di tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

La mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni sopraindicate comporterà l'esclusione dalla gara.

Non sarà valida altresì alcuna offerta comunque pervenuta dopo il termine fissato anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta.

Questa Amministrazione regionale declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della busta.

La lettera di offerta dovrà riportare:

a) la dichiarazione di aver preso visione del capitolato speciale e di accettarne, senza riserve, i contenuti;

b) l'assunzione dell'impegno ad attuare integralmente quanto previsto nel capitolato speciale;

c) l'indicazione dell'offerta in aumento o riduzione in punti percentuali sulla media dei seguenti parametri, ai fini della determinazione del tasso attivo per la Regione sulle somme di spettanza della Regione giacenti in Tesoreria e del tasso passivo sulle somme eventualmente anticipate alla Regione stessa, da applicare dal primo giorno di ciascun mese:
   - media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («Campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato») riferita al mese precedente;
   - media mensile dell'Euribor 365 giorni a tre mesi, rilevato dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, riferita al mese precedente;

d) l'indicazione della localizzazione dei 48 sportelli individuati per il soddisfacimento del requisito di partecipazione alla gara, con distinzione dei 18 sportelli da attivare nelle Sezioni circoscrizionali per l'impiego dai 30 sportelli da attivare in altrettanti comuni del Friuli-Venezia Giulia con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In caso di raggruppamento temporaneo, la lettera di offerta dovrà altresì contenere:

e) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le banche aderenti al raggruppamento temporaneo si conformeranno alla disciplina prevista nell'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

f) l'indicazione della banca designata quale capogruppo nonché l'impegno a conferire alla stessa mandato speciale con rappresentanza in caso di aggiudicazione della gara;

g) la specificazione, nelle indicazioni di cui al precedente punto d), dei singoli sportelli che ciascuna banca aderente intende attivare.

Ai fini della completa conoscenza degli obblighi derivanti dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) in relazione all'attuazione degli articoli 16 e 17 del capitolato speciale, sono a disposizione presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito i tracciati per lo scambio dati in tempo differito nonché l'elenco dettagliato delle interrogazioni in tempo reale da rendere disponibili alla Regione.

La mancata o incompleta indicazione anche di uno solo degli elementi richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

Elementi di valutazione

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, costituiranno elementi di valutazione:

- il tasso attivo ed il tasso passivo per la Regione proposti mediante offerta in aumento o riduzione in punti percentuali sulla media dei seguenti parametri:
   - media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («Campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato») riferita al mese precedente;
   - media mensile dell'Euribor 365 giorni a tre mesi rilevato dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, riferita al mese precedente;

Criteri di valutazione

Il punteggio riservato all'offerta sui tassi sarà suddiviso per il 70% con riferimento al tasso attivo per la Regione e per il 30% con riferimento al tasso passivo per la Regione, e sarà calcolato sulla base delle risultanze dei tassi complessivi, comprensivi delle variazioni proposte, alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nell'ambito dei citati elementi di valutazione, sarà attribuito per ciascuna offerta un punteggio proporzionale a quello massimo stabilito per l'offerta migliore dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte.

Commissione per la valutazione delle offerte

Alla valutazione delle offerte sarà preposta una Commissione composta dal Segretario generale della Regione in qualità di presidente, dall'Avvocato della Regione, dal Ragioniere generale della Regione, dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, dal Direttore del Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate della Ragioneria generale e dal Direttore del Servizio del credito della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nonché da un dipendente del Servizio stesso con qualifica non inferiore a segretario, per le funzioni di segreteria.

Si darà luogo alle procedure di gara anche in presenza di una sola offerta.

Affidamento del servizio

All'affidamento del servizio di tesoreria si provvederà con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5/1965, cui seguirà la stipula della relativa convenzione che sarà impegnativa per l'affidatario dall'atto della sottoscrizione, mentre lo sarà per la Regione dalla data di avvenuta approvazione nei modi di legge.

Informazioni

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito - corso Cavour n. 1 - Trieste (telefono 040-3772234 - fax 040-3772084, e-mail: s.credito.ts@regione.fvg.it).

Responsabile del procedimento: rag. Giannino Ciuffarin (telefono 040-3772234).

Responsabili dell'istruttoria: sig.a Luisa Masserano (telefono 040-3772228); dott. Erika Hrovatin (telefono 040-3772189)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL CREDITO:
rag. Giannino Ciuffarin

Allegato A

COMUNI COMPRESI NELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

1. TRIESTE
1 Duino-Aurisina
2 Monrupino
3 Muggia
4 San Dorligo della Valle
5 Sgonico
6 Trieste

2. PORDENONE
1 Aviano
2 Azzano Decimo
3 Brugnera
4 Budoia
5 Cordenons
6 Fiume Veneto
7 Pasiano di Pordenone
8 Porcia
9 Pordenone
10 Prata di Pordenone
11 Pravisdomini
12 Roveredo in Piano
13 San Quirino
14 Zoppola

3. MANIAGO
1 Andreis
2 Arba
3 Barcis
4 Cavasso Nuovo
5 Cimolais
6 Claut
7 Erto e Casso
8 Fanna
9 Frisanco
10 Maniago
11 Montereale Valcellina
12 Vivaro
13 Vajont

4. SACILE
1 Caneva
2 Fontanafredda
3 Polcenigo
4 Sacile

5. SAN VITO AL TAGLIAMENTO
1 Arzene
2 Casarsa della Delizia
3 Chions
4 Cordovado
5 Morsano al Tagliamento
6 San Martino al Tagliamento
7 San Vito al Tagliamento
8 Sesto al Reghena
9 Valvasone

6. SPILIMBERGO
1 Castelnovo del Friuli
2 Clauzetto
3 Meduno
4 Pinzano al Tagliamento
5 San Giorgio della Richinvelda
6 Sequals
7 Spilimbergo
8 Tramonti di Sopra
9 Tramonti di Sotto

10 Travesio
11 Vito d'Asio

7. UDINE
1 Basiliano
2 Campoformido
3 Castions di Strada
4 Lestizza
5 Martignacco
6 Mereto di Tomba
7 Mortegliano
8 Pagnacco
9 Pasian di Prato
10 Pavia di Udine
11 Povoletto
12 Pozzuolo del Friuli
13 Pradamano
14 Reana del Rojale
15 Remanzacco
16 Talmassons
17 Tavagnacco
18 Udine

8. CERVIGNANO DEL FRIULI
1 Aiello del Friuli
2 Aquileia
3 Bagnaria Arsa
4 Bicinicco
5 Campolongo al Torre
6 Carlino
7 Cervignano del Friuli
8 Fiumicello
9 Gonars
10 Marano Lagunare
11 Palmanova
12 Porpetto
13 Ruda
14 San Giorgio di Nogaro
15 San Vito al Torre
16 Santa Maria la Longa
17 Tapogliano
18 Terzo d'Aquileia
19 Torviscosa
20 Trivignano Udinese
21 Villa Vicentina
22 Visco

9. CIVIDALE DEL FRIULI
1 Buttrio
2 Chiopris-Viscone
3 Cividale del Friuli
4 Corno di Rosazzo
5 Drenchia
6 Faedis
7 Grimacco
8 Manzano
9 Moimacco
10 Premaniacco
11 Prepotto
12 Pulfero
13 San Giovanni al Natisone
14 San Leonardo
15 San Pietro al Natisone
16 Savogna
17 Stregna
18 Torreano

10. CODROIPO
1 Bertiolo
2 Camino al Tagliamento
3 Codroipo
4 Sedegliano
5 Varmo

11. GEMONA DEL FRIULI
1 Artegna
2 Bordano
3 Buia
4 Gemona del Friuli
5 Montenars
6 Osoppo
7 Trasaghis
8 Venzone

12. LATISANA
1 Latisana
2 Lignano Sabbiadoro
3 Muzzana del Turgnano
4 Palazzolo dello Stella
5 Pocenia
6 Precenicco
7 Rivignano
8 Ronchis
9 Teor

13. PONTEBBA
1 Chiusaforte
2 Dogna
3 Malborghetto-Valbruna
4 Moggio Udinese
5 Pontebba
6 Resia
7 Resiutta
8 Tarvisio

14. SAN DANIELE DEL FRIULI
1 Colloredo di Monte Albano
2 Coseano
3 Dignano
4 Fagagna
5 Flaibano
6 Forgaria nel Friuli
7 Majano
8 Moruzzo
9 Ragogna

10 Rive d'Arcano
11 San Daniele del Friuli
12 San Vito di Fagagna
13 Treppo Grande

15. TARCENTO
1 Attimis
2 Cassacco
3 Lusevera
4 Magnano in Riviera
5 Nimis
6 Taipana
7 Tarcento
8 Tricesimo

16. TOLMEZZO
1 Amaro
2 Ampezzo
3 Arta Terme
4 Cavazzo Carnico
5 Cercivento
6 Comeglians
7 Enemonzo
8 Forni Avoltri
9 Forni di Sopra
10 Forni di Sotto
11 Lauco
12 Ligosullo
13 Ovaro
14 Paluzza
15 Paularo
16 Prato Carnico
17 Preone
18 Ravascletto
19 Raveo
20 Rigolato
21 Sauris
22 Socchieve
23 Sutrio
24 Tolmezzo
25 Treppo Carnico
26 Verzegnis
27 Villa Santina
28 Zuglio

17. GORIZIA
1 Capriva del Friuli
2 Cormons
3 Dolegna del Collio
4 Farra d'Isonzo
5 Gorizia
6 Gradisca d'Isonzo
7 Mariano del Friuli
8 Medea
9 Moraro
10 Mossa
11 Romans d'Isonzo
12 Sagrado
13 San Floriano del Collio
14 San Lorenzo Isontino
15 Savogna d'Isonzo
16 Villesse

18. MONFALCONE
1 Doberdò del Lago
2 Fogliano Redipuglia
3 Grado
4 Monfalcone
5 Ronchi dei Legionari
6 San Canzian d'Isonzo
7 San Pier d'Isonzo
8 Staranzano
9 Turriaco

(Dati riportati da Compendio statistico - Edizione 2000 - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio della Statistica)

Allegato B

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER COMUNE AL 31 dicembre 2000

Province e comuni	*Popolazione residente*
Provincia di Pordenone	
Aviano	8.241
Azzano Decimo	12.705
Brugnera	8.154
Caneva	6.281
Casarsa della Delizia	7.984
Cordenons	16.766
Fiume Veneto	10.091
Fontanafredda	9.482
Maniago	10.960
Pasiano di Pordenone	7.308
Porcia	13.531
Pordenone	48.798
Prata di Pordenone	6.913
Sacile	18.033
San Vito al Tagliamento	13.171
Sesto al Reghena	5.297
Spilimbergo	11.049
Zoppola	7.767
Provincia di Udine	
Buia	6.701
Campoformido	7.213
Cervignano del Friuli	12.266
Cividale del Friuli	11.378
Codroipo	14.304
Fagagna	6.079
Gemona del Friuli	11.137
Latisana	11.685
Lignano Sabbiadoro	6.543

Majano	5.937
Manzano	6.975
Martignacco	5.369
Palmanova	5.363
Pasian di Prato	8.770
Pavia di Udine	5.485
Povoletto	5.287
Pozzuolo del Friuli	6.320
Remanzacco	5.502
San Daniele del Friuli	7.958
San Giorgio di Nogaro	7.344
San Giovanni al Natis.	5.800
Tarcento	8.561
Tarvisio	5.241
Tavagnacco	12.476
Tolmezzo	10.585
Udine	95.321
Provincia di Gorizia	
Cormons	7.545
Gorizia	37.072
Gradisca d'Isonzo	6.760
Grado	8.926
Monfalcone	27.065
Ronchi dei Legionari	10.961
San Canzian d'Isonzo	5.705
Staranzano	6.570
Provincia di Trieste	
Duino-Aurisina	9.017
Muggia	13.299
San Dorligo della Valle	5.995
Trieste	215.096

Fonte: Dati riportati da Compendio Statistico - Edizione 2000 - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio Autonomo della Statistica).

Allegato C

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 1

Affidamento del Servizio di tesoreria della Regione

1. Il presente capitolato regola le condizioni per l'affidamento e la gestione del Servizio di tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito, per brevità, detta Regione), secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 aprile 1965, n. 5.

2. L'affidatario - banca, consorzio di banche o raggruppamento temporaneo di banche - (di seguito, per brevità, detto Tesoriere) si impegna a rispettare gli obblighi e le condizioni previste nel presente capitolato.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 27 del presente capitolato, il Tesoriere deve garantire la completa attivazione del servizio a far data dal 1° gennaio 2003.

4. L'inadempimento dell'obbligo previsto dal precedente comma 3 comporta la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

5. Alla scadenza della convenzione di cui all'articolo 25 del presente capitolato, il Tesoriere si obbliga a trasmettere al Tesoriere subentrante tutta la documentazione inerente al servizio di tesoreria e, in particolare, quella relativa alla chiusura dell'esercizio in corso, anche in via informatica.

Art. 2

Capillarità del servizio

1. Il Tesoriere deve assicurare, per lo svolgimento del servizio di tesoreria, la funzionalità di almeno 48 sportelli ripartiti nel territorio regionale come segue:

a) almeno 18 sportelli in ragione di uno sportello per Sezione circoscrizionale per l'impiego, di cui almeno uno in ciascun capoluogo di Provincia;

b) almeno 30 sportelli localizzati in altrettanti Comuni, diversi da quelli di cui al punto a), con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. La sede principale del Tesoriere deve essere ubicata in Trieste.

3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di banche, la banca capogruppo deve avere presenza operativa nel territorio regionale con un numero di sportelli non inferiore a 15.

Le altre banche aderenti debbono avere presenza operativa con almeno uno sportello nel territorio regionale.

Art. 3

Garanzie

1. Il Tesoriere deve prestare, all'atto della stipulazione della convenzione, una cauzione in titoli di stato, che potranno essere successivamente sostituiti da titoli emessi da banche per la formazione di provviste da utilizzare nel Friuli-Venezia Giulia per operazioni di finanziamento nei settori produttivi o per investimenti pubblici o per l'edilizia convenzionata.

2. L'entità della cauzione di cui al precedente comma 1 è stabilita in misura pari all'1% delle entrate, al netto delle partite di giro, del bilancio della Regione per l'anno 2002, previste in euro 4.091.548.527,87.

Art. 4

Interessi sui depositi

1. Il Tesoriere deve corrispondere un interesse sui depositi delle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti presso il Tesoriere medesimo, al tasso determinato nella convenzione di cui al successivo articolo 25.

Art. 5

Funzionalità del servizio

1. Al fine di assicurarne il regolare funzionamento, il Tesoriere deve mantenere distinto da ogni altro il Servizio di tesoreria della Regione, nonché assegnarvi proprio personale in misura adeguata al fine di assicurare costantemente la qualità del servizio medesimo.

2. Il Tesoriere deve dotarsi di locali propri, siti in Trieste, provvisti dei requisiti necessari per garantire la regolarità del servizio di tesoreria della Regione e aperti al pubblico durante tutti i giorni lavorativi di banca con il medesimo orario osservato presso gli sportelli dello stesso Tesoriere.

3. Il Tesoriere si obbliga a mettere personale aggiuntivo a disposizione del servizio di tesoreria per fronteggiare eventuali situazioni eccezionali.

4. In applicazione dell'articolo 34 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, il Tesoriere deve assicurare l'apertura in Udine di un'apposita sezione, abilitata a svolgere tutte le operazioni di tesoreria ordinate dai competenti organi dell'Amministrazione regionale aventi sede in Udine. Per il funzionamento di detta sezione si applica quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3.

5. Il Tesoriere si obbliga, altresì, a rispettare puntualmente tutti i termini per l'effettuazione delle operazioni inerenti al servizio di tesoreria previsti dal presente capitolato e, in particolare, dagli articoli 9 e 14 del medesimo.

6. Il Tesoriere si obbliga, altresì, a risolvere con la massima sollecitudine gli eventuali problemi di disallineamento tra il sistema informativo di tesoreria e il sistema informativo regionale che dovessero verificarsi.

Art. 6

Operazioni di entrata

1. Il Tesoriere deve incassare presso la sede di Trieste tutte le somme spettanti alla Regione che abbiano riferimento col bilancio regionale, con facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Amministrazione regionale, quietanza liberatoria delle somme incassate.

2. Salvo espressa diffida in contrario da parte della Regione, il Tesoriere deve ricevere le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, alla medesima, emettendo quietanza contenente l'indicazione della causale di pagamento e la clausola «salvo conferma di accettazione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia».

3. Le quietanze di cui al precedente comma 1 debbono essere costituite da moduli meccanografici recanti l'intestazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e formati da tre fogli autoricalcanti (nell'ordine: quietanza da rilasciare al versante, avviso d'incasso da inviare per la riscossone alla Ragioneria generale della Regione e matrice da allegare al conto giudiziale).

4. I moduli meccanografici di cui al precedente comma 3 debbono essere prodotti in serie a numerazione progressiva annuale, secondo le indicazioni della Ragioneria generale della Regione, a cura e spese del Tesoriere, successivamente vidimati con timbro a secco dalla Ragioneria generale della Regione e, infine, restituiti al Tesoriere medesimo con apposito verbale di consegna.

5. Qualora dovesse essere introdotta la firma elettronica nell'ordinamento regionale, le modalità indicate nel precedente comma 3 saranno modificate mediante scambio di corrispondenza tra il Tesoriere e la Regione.

6. Ogni singola operazione d'incasso registrata sui predetti moduli meccanografici deve essere numerata e datata automaticamente dal sistema informativo del Tesoriere. La Ragioneria generale della Regione potrà autorizzare il Tesoriere ad emettere quietanze cumulative per i versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale, a condizione che esse rechino in allegato l'elenco nominativo dei singoli versanti con l'indicazione del relativo importo.

7. Gli avvisi d'incasso relativi alle operazioni di ciascuna giornata, comprensivi, altresì, degli eventuali elenchi nominativi di cui al precedente comma 6, debbono essere trasmessi alla Ragioneria generale della Regione con apposito elenco informatico entro la mattina della giornata successiva.

8. Tutte le operazioni d'incasso debbono essere inizialmente contabilizzate in via provvisoria in un «conto sospesi» e, soltanto in seguito al ricevimento dei relativi ordini di riscossione emessi dalla Ragioneria generale della Regione, successivamente attribuite ai pertinenti conti definitivi d'entrata distinti per competenza e residui.

9. Per la contabilizzazione di particolari entrate, per le quali sia necessaria una separata evidenziazione, il Ragioniere generale della Regione o un suo delegato potrà richiedere l'apertura di appositi conti.

Art. 7

Operazioni di pagamento

1. Il Tesoriere deve effettuare i pagamenti disposti con mandati di pagamento individuali o collettivi, con ordinativi di pagamento e buoni emessi a fronte degli ordini di accreditamento, nonché con ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, secondo quanto disposto con legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Tesoriere deve effettuare anche i pagamenti a fronte di ruoli di spesa fissa con autorizzazione al pagamento diretta al Tesoriere stesso ai sensi dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. Il ruolo diventa esecutivo con la consegna al Tesoriere, il quale è tenuto ad effettuare i pagamenti alle scadenze e con le modalità ivi previste. Ove l'ufficio che abbia emesso il ruolo ravvisi la necessità che il pagamento di una o più rate, già autorizzato, venga sospeso, ne dà tempestivamente comunicazione al Tesoriere, informando, nel contempo anche la Ragioneria generale della Regione.

3. In relazione ai pagamenti di cui al precedente comma 2, il Tesoriere deve provvedere, tramite il proprio sistema informativo, alla predisposizione dei moduli su cui raccogliere le quietanze dei creditori. Detti moduli saranno emessi in originale e copia. Gli originali, sui quali deve risultare la certificazione del Tesoriere di cui al successivo comma 9, debbono essere trasmessi mensilmente alla Corte dei conti. Le copie serviranno da avviso di pagamento per il beneficiario.

4. Quanto previsto per i ruoli di spesa fissa vale anche per i ruoli di variazione.

5. Qualora il pagamento delle rate dei ruoli di spesa fissa sia subordinato al verificarsi di determinate condizioni, le attestazioni comprovanti la loro sussistenza debbono essere inviate al Tesoriere per il tramite della Ragioneria generale della Regione, accompagnate da apposito elenco. Sia nelle attestazioni che nell'elenco debbono essere riportati i numeri di ruolo e la scadenza cui le attestazioni si riferiscono.

6. A fronte di ciascun ordine di accreditamento presso il Tesoriere deve essere aperto un conto sul quale il Funzionario delegato effettuerà i pagamenti mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori o preleverà in contanti, mediante buoni in proprio favore, entro i limiti indicati nel relativo titolo di spesa. I conti accesi in seguito ad un ordine di accreditamento debbono essere istituiti nelle località in cui abbia sede il Funzionario delegato.

7. Il Tesoriere deve provvedere ad informare i beneficiari circa l'esigibilità dei titoli di spesa, mediante trasmissione degli avvisi di pagamento allegati ai medesimi titoli di spesa, da effettuarsi il giorno lavorativo di banca successivo a quello della consegna.

8. Salvo segnalati casi di urgenza, i titoli di spesa potranno essere ammessi al pagamento il giorno lavorativo di banca successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i ruoli di spesa fissa e per i titoli di spesa che rechino l'indicazione di una scadenza diversa, la data di pagamento coinciderà con le scadenze indicate sui predetti titoli di spesa.

9. Sui titoli di spesa estinti deve risultare sempre la certificazione del Tesoriere relativa alla data ed alla regolarità dell'avvenuto pagamento. La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, apposta sul titolo di spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, sostituisce la quietanza del creditore.

10. Le operazioni di pagamento debbono essere contabilizzate, separatamente per ciascuna sezione di Tesoreria, distinte per competenza e residui, per classi di titoli di spesa e per tipo di controllo.

Art. 8

Pagamenti al personale

1. Per consentire la disponibilità delle somme costituenti assegni fissi al personale in servizio e delle somme costituenti indennità di carica agli Amministratori nei termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4888 del 12 ottobre 1983, i relativi ordini di pagamento, emessi su ruoli di spesa fissa, saranno consegnati al Tesoriere con tre giorni lavorativi di banca di anticipo rispetto a quello fissato per il pagamento.

2. Per il medesimo fine, gli ordinativi di pagamento, emessi da Funzionari delegati al pagamento delle competenze accessorie al personale regionale, saranno consegnati al Tesoriere nel termine previsto dal precedente comma 1.

3. Per garantire la disponibilità delle somme costituenti trattamenti integrativi di pensione al personale cessato dal servizio nell'ultimo giorno lavorativo di banca di ciascun mese, i relativi ordini di pagamento, emessi su ruoli di spesa fissa, saranno consegnati al Tesoriere con tre giorni lavorativi di banca di anticipo rispetto a quello fissato per il pagamento.

4. L'accreditamento degli emolumenti, delle indennità e dei trattamenti integrativi di pensione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 14 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, deve essere effettuato tramite il sistema informativo del Tesoriere, sulla base del flusso telematico o dei supporti magnetici forniti dal sistema informativo regionale entro il termine stabilito per l'inoltro dei relativi titoli di spesa.

5. Per chi non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il pagamento deve essere effettuato sulla base delle quietanze individuali, trasmesse al Tesoriere dalla Ragioneria generale della Regione contestualmente ai relativi titoli di spesa, le quali debbono essere inoltrate dal Tesoriere medesimo agli sportelli indicati sulle predette quietanze individuali.

Art. 9

Termini e modalità per la registrazione delle operazioni di entrata e di pagamento e attribuzione delle valute

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere al corrente il bollettario delle quietanze d'entrata di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente capitolato ed il giornale di cassa.

2. L'emissione delle quietanze d'entrata e la contestuale registrazione delle relative operazioni d'incasso nel giornale di cassa deve avvenire:

- per i versamenti in contanti, al momento dell'incasso, con valuta di pari data;
- per i vaglia del Tesoro, nel giorno dell'effettivo incasso, con valuta di pari data;
- per i versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere, al momento del ricevimento degli estratti conto da parte di Poste Italiane S.p.A., debitamente documentato, con valuta di data pari al giorno lavorativo di banca successivo a quello riconosciuto al Tesoriere;
- per i versamenti effettuati a mezzo bonifico bancario relativo alle devoluzioni statutarie, al momento dell'accreditamento al Tesoriere, con valuta di pari data;
- per i versamenti effettuati a mezzo bonifico bancario a qualsiasi altro titolo, al momento dell'accreditamento al Tesoriere, con valuta di data pari al giorno lavorativo di banca successivo ovvero ad altra data anteriore se riconosciuta dal versante; per tutti bonifici bancari effettuati dal Tesoriere, nonché per quelli derivanti da somministrazione di mutui, ancorchè effettuata da altri istituti di credito, la valuta è compensata;
- per gli assegni trasmessi dalla Ragioneria generale della Regione, il giorno lavorativo di banca successivo alla consegna al Tesoriere, con valuta di data pari al giorno lavorativo di banca successivo per gli assegni circolari su piazza e fuori piazza e per gli assegni bancari su piazza e il terzo giorno lavorativo di banca successivo per gli assegni bancari fuori piazza: per gli assegni circolari e bancari emessi dal Tesoriere, la valuta è compensata;
- per i titoli di spesa da commutarsi in entrata, al momento dell'estinzione, con valuta di dati pari al giorno del pagamento.

La registrazione nel giornale di cassa dell'operazione di storno di cui al successivo articolo 6, comma 7 del presente capitolato deve avvenire al momento del ricevimento degli ordini di riscossione ivi previsti, con valuta di pari data.

3. La registrazione dei pagamenti nel giornale di cassa deve avvenire al momento dell'estinzione dei titoli di spesa, con valuta di data pari al giorno del pagamento.

4. Qualora la Regione riconosca valuta fissa al beneficiario di un titolo di spesa, il Tesoriere deve attribuire alla Regione valuta pari a uno o due giorni lavorativi di banca anteriori a quello della valuta riconosciuta al beneficiario, rispettivamente, a seconda che si tratti di pagamento su piazza o fuori piazza: se il beneficiario intrattiene con il Tesoriere un conto corrente o altro mezzo di pagamento disponibile nel circuito bancario, la valuta è compensata.

5. Nel caso in cui il beneficiario di un titolo di spesa intrattenga un conto corrente, anche di tesoreria, con il Tesoriere, la valuta attribuita alla Regione deve essere la stessa riconosciuta al beneficiario.

6. Per i pagamenti degli stipendi e dei trattamenti integrativi di pensione, richiesti mediante accreditamento sui conti correnti bancari aperti presso istituti di credito diversi dal Tesoriere, la valuta deve essere pari a due giorni lavorativi di banca anteriori a quello del pagamento.

Art. 10

Sottoscrizione degli atti

1. Gli ordini di riscossione debbono essere firmati dal Direttore del Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate della Ragioneria generale della Regione, ai sensi dell'articolo 37 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.

2. I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento ed i ruoli di spesa fissa debbono essere firmati dagli organi regionali competenti, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e debbono essere vistati dal Ragioniere generale o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 243 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli ordinativi di pagamento, emessi sui ruoli di spesa fissa di cui all'articolo 7, comma 1, del presente capitolato, debbono essere firmati dal Ragioniere generale della Regione o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 243 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni emessi su ordini di accreditamento debbono essere firmati dal Funzionario delegato o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 736 delle Istruzioni generali sui Servizi del tesoro.

5. Le generalità e la firma delle persone autorizzate ad emettere titoli di spesa debbono essere comunicate al Tesoriere ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 410 delle istruzioni generali sui Servizi del tesoro.

6. Ogni eventuale modificazione delle norme sulla competenza degli organi regionali all'emissione dei titoli di spesa sarà comunicata tempestivamente al Tesoriere dalla Ragioneria generale della Regione.

Art. 11

Modalità di consegna dei titoli di entrata e spesa

1. Gli ordini di riscossione debbono essere trasmessi al Tesoriere dalla Ragioneria generale della Regione, accompagnati da elenco e bolla, entrambi in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta.

2. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa debbono essere trasmessi al Tesoriere dalla Ragioneria generale della Regione, accompagnati da elenco in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta.

3. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni emessi su ordini di accreditamento debbono essere trasmessi al Tesoriere dai Funzionari delegati con elenco in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta.

4. I mandati ed i ruoli di spesa fissa debbono essere trasmessi al Tesoriere con elenco e bolla, entrambi in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, dalla Ragioneria generale della Regione, sede di Trieste o sede distaccata di Udine.

Art. 12

Regolarità dei pagamenti e versamento delle ritenute

1. Il Tesoriere ha propria responsabilità per la regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori secondo le indicazioni riportate nei titoli di spesa.

2. Il Tesoriere ha propria responsabilità, altresì, del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e delle spese di vigilanza sulla base delle indicazioni riportate nei titoli di spesa, nonché delle istruzioni impartite dalla Ragioneria generale della Regione.

3. Conformemente alla normativa attualmente vigente, il Tesoriere deve accantonare di volta in volta in apposito conto l'importo delle ritenute d'imposta a titolo di acconto, indicate con appositi codici sui relativi titoli di spesa, contestualmente all'estinzione dei titoli di spesa medesimi, in attesa del versamento delle predette ritenute d'imposta a titolo di acconto, disposto sulla base delle lettere di girofondi che la Ragioneria generale della Regione inoltrerà al Tesoriere, entro le scadenze e secondo le modalità previste dalla legge.

4. Conformemente alla normativa attualmente vigente, il Tesoriere deve in ogni caso provvedere alla tempestiva trasmissione delle lettere di girofondi, che la Ragioneria generale della Regione inoltrerà al Tesoriere, in relazione al versamento di qualsiasi tipologia di ritenute d'imposta a titolo di acconto, entro le scadenze e secondo le modalità previste dalla legge.

5. Qualora dovesse essere modificata la normativa attualmente vigente in materia di modalità di versamento delle ritenute d'imposta di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Tesoriere dovrà effettuare le relative operazioni sulla base delle eventuali diverse istruzioni impartite dalla Ragioneria generale della Regione.

6. Il Tesoriere deve provvedere al pagamento mediante commutazione in quietanza d'entrata delle ritenute previdenziali, indicate con appositi codici sui relativi titoli di spesa, sulla base delle istruzioni impartite dalla Ragioneria generale della Regione.

Art. 13

Fido di cassa

1. I pagamenti debbono essere contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli del bilancio di previsione della Regione, tenendo conto anche delle successive variazioni del medesimo, nonché effettuati nei limiti della giacenza di cassa.

2. Tuttavia, il Tesoriere deve assicurare alla Regione la concessione di un fido di cassa, che potrà essere utilizzato in caso di pagamenti da eseguire allo scoperto, per un importo pari al 9% delle entrate di cui al titolo primo del bilancio di previsione della Regione relativo all'anno finanziario in cui debbono essere eseguiti i predetti pagamenti.

3. La concessione del fido di cassa non deve essere subordinata ad alcuna particolare formalità: essa deve intendersi richiesta con l'inoltro dei titoli di spesa da parte dei competenti organi della Regione e accordata con l'accettazione degli stessi titoli di spesa.

4. Il Tesoriere è obbligato a comunicare giornalmente alla Ragioneria generale della Regione l'ammontare della somma scoperta e ad inviare trimestralmente alla medesima l'estratto conto scalare, corredato delle situazioni di cassa relative ai giorni in cui si è verificato lo scoperto di cassa.

5. La Regione deve procedere alla liquidazione degli interessi passivi, commisurati al tasso previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 25 del presente capitolato, in seguito al riscontro da parte della Ra-

gioneria generale della Regione dei dati risultanti dall'estratto conto scalare.

Art. 14

Adempimenti del Tesoriere

1. Il Tesoriere deve prendere atto del bilancio di previsione della Regione e delle sue eventuali variazioni dal Bollettino Ufficiale della Regione, che gli sarà inviato dalla Regione medesima.

2. Il Tesoriere deve consentire alla Ragioneria generale della Regione, nonché ad ogni altro ufficio eventualmente autorizzato dalla Ragioneria Generale della Regione medesima, l'accesso informatico ed in tempo reale ai dati di tesoreria.

3. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente alla Ragioneria generale della Regione copia dei giornali di cassa relativi alle riscossioni e ai pagamenti e fornire, mediante sistema informatico, giornalmente la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese, suddivisa per conti, nonché l'ammontare della giacenza di cassa, nonché, mensilmente, la situazione contabile e di cassa, distinta per conti.

4. Ai fini del controllo delle valute, il Tesoriere deve trasmettere alla Ragioneria generale della Regione, entro il sest'ultimo giorno lavorativo di banca di ciascun mese, i titoli di pagamento estinti nel mese precedente, che gli debbono essere restituiti di norma dopo quattro giorni.

5. Il Tesoriere deve trasmettere alla Corte dei conti, entro la fine di ciascun mese, i titoli di spesa di cui al precedente comma 4, nonché gli ordini di riscossione, corredati dei rispettivi elenchi, copia dei quali deve essere inviata alla Ragioneria generale della Regione.

6. Il Tesoriere deve comunicare trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione l'ammontare degli interessi maturati unitamente all'estratto conto scalare.

7. Il Tesoriere deve effettuare trimestralmente l'accreditamento degli interessi attivi in favore della Regione, previo rilascio del benestare della Ragioneria generale della Regione.

8. Il Tesoriere deve trasmettere alla Ragioneria generale della Regione i conti giudiziali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 74 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Ai fini della gestione dell'archivio degli istituti di credito, il Tesoriere deve trasmettere giornalmente, in via informatica, la situazione aggiornata delle banche e degli sportelli che operano nel circuito bancario.

Art. 15

Raccordo trimestrale della contabilità

1. Il Tesoriere deve fornire tutti i dati statistici inerenti al servizio di tesoreria che dovesse richiederle la Regione, a mezzo del Presidente della Regione, dell'Assessore alle finanze o del Ragioniere generale della Regione.

2. Al fine del raccordo trimestrale della contabilità del Tesoriere con la contabilità della Regione, il Tesoriere deve trasmettere alla Ragioneria generale della Regione gli elaborati costituenti il quadro di raccordo. Il rilascio del benestare o la segnalazione di eventuali discordanze da parte della Ragioneria generale della Regione deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli elaborati predetti.

3. Il raccordo della contabilità non esonera il Tesoriere dalla responsabilità inerente al servizio di tesoreria.

Art. 16

Informazioni relative ai dati di cassa

1. Il Tesoriere si obbliga a fornire giornalmente alla Regione, per via informatica ed in tempo reale - o quantomeno con lo scarto massimo di un giorno lavorativo di banca - le informazioni necessarie all'aggiornamento della contabilità di cassa della Regione medesima e, in particolare, le informazioni relative alle somme incassate, alle somme riscosse e all'estinzione dei titoli di spesa.

2. Il Tesoriere si obbliga, altresì, a fornire giornalmente alla Regione, per via informatica ed in tempo reale, l'accesso ai dati concernenti la situazione contabile, il saldo di cassa e l'ammontare dei pagamenti, da effettuarsi nel giorno successivo o in altra data, relativi ai titoli di spesa presi in carico dallo stesso Tesoriere, con separata evidenza di quelli da estinguersi per cassa e di quelli da estinguersi mediante commutazione in entrata.

Art. 17

Sistema informativo di tesoreria

1. Ai fini di cui al presente capitolato, il Tesoriere si obbliga ad istituire il sistema informativo di tesoreria della Regione, che deve essere operativo a partire dal 1° gennaio 2003.

2. Il sistema informativo di tesoreria deve prevedere:

- la gestione dell'archivio del bilancio di previsione, comprensivo dei capitoli di entrata e di spesa, dei relativi stanziamenti e delle relative variazioni, nonché del controllo degli stanziamenti di bilancio per l'assunzione dei titoli di spesa;

- la gestione dell'archivio dei Funzionari delegati;
- la gestione dell'archivio di entrata, comprensivo degli avvisi d'incasso e degli eventuali elenchi nominativi dei singoli versanti, delle eventuali ritenute sui corrispondenti titoli di spesa, degli elenchi degli avvisi d'incasso, degli ordini di riscossione e delle loro parti in correlazione con gli avvisi d'incasso, nonchè degli elenchi degli ordini di riscossione;
- la gestione dell'archivio dei cicli di stipendi e pensioni, comprensivo delle quietanze emesse pagabili per cassa, dei relativi ordini contabili e delle loro parti, nonchè dei relativi elenchi;
- la gestione dell'archivio dei titoli di spesa registrati dalla Ragioneria generale della Regione, sede di Trieste e sede distaccata di Udine, delle loro parti e dei relativi elenchi, suddivisi nelle seguenti classi:
  - mandati diretti
  - ruoli di spesa fissa e relative quietanze
  - ordini di accreditamento ai Funzionari delegati
  - buoni e ordinativi secondari emessi dai Funzionari delegati
  - ordini di pagamento emessi su ruoli di spesa fissa;
- la gestione della presa in carico e dell'ammissione all'esecuzione degli ordini di riscossione e dei titoli di spesa, immessi nei predetti archivi con flusso informatico batch diretto dal sistema informativo regionale o, per i titoli di spesa urgenti, direttamente dal Tesoriere con apposite funzione T.P. esclusivamente dopo la consegna al Tesoriere dei relativi documenti cartacei e dopo il riscontro della regolarità di questi;
- la gestione diretta T.P. della riscossione delle entrate regionali e del pagamento dei titoli di spesa da estinguersi con quietanza del beneficiario;
- la gestione in batch di procedure automatiche di pagamento per i titoli di spesa da estinguersi con le previste modalità agevolative;
- la gestione T.P. di procedure automatiche di regolazione contabile del «conto sospesi» con i conti definitivi di entrata;
- la gestione di procedure automatiche di regolazione contabile del «conto collettivi» - al quale affluiscono i pagamenti parziali dei mandati collettivi, degli ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento e degli ordini di pagamento emessi su ruoli di spesa fissa non interamente estinti - e di regolazione contabile dei «conti provvisori» - ai quali affluisce giornalmente l'eventuale ammontare globale dei pagamenti effettuati dagli sportelli periferici in attesa dell'imputazione ai conti definitivi - con i conti definitivi di imputazione dei relativi titoli di spesa;
- la gestione T.P. di procedure automatiche di regolazione contabile di un conto d'appoggio, al quale affluiscano le ritenute d'acconto, in seguito all'estinzione del relativo titolo di spesa, in attesa del versamento alle scadenze e secondo le modalità previste dalla legge;
- la gestione dell'archivio dei depositi provvisori di terzi;
- la gestione dei reciproci flussi informatici sul linea tra il sistema informativo regionale ed il sistema informativo di tesoreria;
- la gestione T.P. di funzioni di interrogazione, messe a disposizione della Regione, in relazione ai seguenti elementi, anche per quanto concerne gli esercizi pregressi:
  - entrata:
    - avvisi di incasso ed eventuali elenchi nominativi dei singoli versanti
    - ordini di riscossione e loro parti in correlazione con gli avvisi d'incasso
    - versanti
    - elenchi
  - spesa:
    - mandati
    - parti di mandato
    - ordini di accreditamento
    - ordinativi secondari
    - parti di ordinativo secondario
    - buoni
    - ruoli di spesa fissa
    - rate di ruoli di spesa fissa
    - quietanze di rate di ruoli di spesa fissa
    - beneficiari
    - quietanzanti
    - elenchi
  - stipendi e pensioni:
    - ciclo
    - ordini di pagamento
    - quietanze di stipendi di sola cassa
    - elenchi
  - conto d'appoggio:
    - certificati di entrata
    - ordini di versamento
  - depositi di terzi:
    - quietanze di deposito

- versanti
- movimenti attivi e passivi.

3. Le informazioni essenziali relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni, alla consistenza dei residui e ai funzioni delegati debbono essere comunicate settimanalmente dalla Regione al Tesoriere tramite il sistema informativo regionale.

4. I dati relativi agli ordini di riscossione, ai titoli di spesa, ivi compresi gli elementi concernenti il beneficiario, le modalità di pagamento e gli stipendi e le pensioni, nonché ai relativi elenchi debbono essere comunicati giornalmente dalla Regione al Tesoriere tramite il sistema informativo regionale.

5. I dati relativi agli avvisi di incasso e agli eventuali elenchi nominativi dei singoli versanti, ai relativi elenchi, alla presa in carico dei medesimi, ai pagamenti e alle estinzioni dei titoli di spesa e alle parti di questi, alle quietanze di stipendi e pensioni, agli ordinativi secondari e ai buoni non meccanizzati dei Funzionari delegati debbono essere comunicati giornalmente dal Tesoriere al sistema informativo regionale.

Art. 18

Amministrazione di titoli e valori

1. Il Tesoriere si obbliga ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà della Regione depositati in custodia presso di sé.

2. Il Tesoriere si obbliga, altresì, ad amministrare i titoli ed i valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore della Regione e in custodia presso di sé.

3. Gli atti di gestione dei titoli e dei valori di cui al presente articolo debbono essere autorizzati dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio della Regione, ove non ricorrano le ipotesi disciplinate dall'articolo 19 del presente capitolato.

Art. 19

Deposito di terzi

1. Il Tesoriere deve aprire appositi conti per la gestione dei depositi, rispettivamente, provvisori e definitivi, effettuati da terzi a titolo di cauzione in occasione di gare o costituti in occasione della restituzione di somme derivanti da pagamenti non andati a buon fine per morte del beneficiario o per altre cause.

2. In relazione ai depositi effettuati, il Tesoriere deve emettere apposite quietanze, costituite da moduli meccanografici a tre fogli autoricalcanti, prodotti in serie a numerazione progressiva annuale, secondo le indicazioni della Ragioneria generale della Regione, a cura e spese del Tesoriere medesimo, successivamente vidimati con timbro a secco dalla Ragioneria generale della Regione e, infine, trasmessi al Tesoriere con apposito verbale di consegna.

3. Le quietanze di cui al precedente comma 3 debbono essere consegnate:

- in caso di deposito in occasione di gare, al depositante;
- in caso di deposito dipendente da restituzione di somme, alla Direzione regionale che ha emesso il relativo titolo di spesa.

Il Tesoriere deve trasmettere alla Ragioneria generale della Regione una fotocopia delle predette quietanze.

4. La gestione dei depositi di cui al presente articolo spetta alla Direzione regionale che ha richiesto il deposito o che ha emesso il titolo di spesa; la quietanza, munita dell'autorizzazione allo svincolo o alla conversione o alla commutazione in entrata e del visto del Ragioniere generale, deve essere inoltrata al Tesoriere a cura della Ragioneria generale della Regione.

Art. 20

Contabilità speciali e gestioni fuori bilancio

1. Il Tesoriere deve provvedere alla gestione delle contabilità speciali alimentate con fondi di terzi in relazione a prestazioni rese dalla Regione nell'interesse di questi o con fondi provenienti dal bilancio regionale, nei casi espressamente previsti per legge.

2. Il Tesoriere deve istituire, inoltre, appositi conti ai quali affluiranno le entrate e le uscite delle gestioni fuori bilancio istituite con leggi regionali o statali, su richiesta delle Direzioni regionali competenti, per il tramite della Ragioneria generale della Regione.

3. Il Tesoriere deve fornire, su richiesta della Ragioneria generale della Regione, la giacenza di cassa delle gestioni fuori bilancio.

Art. 21

Carte di credito

1. Il Tesoriere si obbliga ad effettuare in favore della Regione, altresì, il servizio di concessione di carte di credito versione «corporate-aziendale».

2. Le carte di credito di cui al precedente comma 1 saranno utilizzate quale mezzo di pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute nell'ambito di missioni, in Italia o all'estero, dai seguenti soggetti:

- Presidente della Regione
- Assessori regionali
- Direttori regionali e Direttori di Servizio autonomo
- Direttori di Servizio

- Segretari particolari
- autisti di rappresentanza
- altro personale, in relazione a specifiche esigenze derivanti da particolari mansioni svolte, sulla base di apposita richiesta del competente Direttore regionale o Direttore di Servizio autonomo.

3. Il Tesoriere deve fornire le carte di credito di cui al precedente comma 1 entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta specifica da parte del Segretario generale della Presidenza della Regione.

4. Le carte di credito di cui al precedente comma 1 debbono assicurare la più ampia possibilità di utilizzo in Italia e all'estero e, in particolare, presentare le seguenti caratteristiche:

I. limiti di utilizzo:
   - euro 5.165,00 mensili per ciascuna carta assegnata ai componenti della Giunta regionale;
   - euro 2.582,00 mensili per ciascuna carta assegnata ai dipendenti regionali.

   I predetti limiti di utilizzo potranno essere successivamente modificati, previa deliberazione della Giunta regionale, mediante scambio di corrispondenza tra il Tesoriere e la Regione;

II. estratto conto: mensile, suddiviso per centro di costo (componenti della Giunta regionale e dipendenti regionali) e per singola carta;

III. modalità di pagamento: a saldo, con valuta al trentesimo giorno del mese successivo alla data di emissione dell'estratto conto;

IV. quota annua associativa: non superiore a euro 36,00 per la carta principale e a euro 26,00 per ciascuna carta aggiuntiva in relazione ad una richiesta iniziale maggiore di 50 unità;

V. validità: biennale;

VI. sostituzione gratuita: entro il giorno lavorativo successivo al furto o allo smarrimento in Italia o all'estero.

Le carte di credito di cui al precedente comma 1 debbono essere abilitate unicamente per la funzione di pagamento, con l'esclusione della funzione di prelevamento in contanti.

I pagamenti delle spese per il rilascio ed il rinnovo delle carte di credito di cui al precedente comma 1 debbono essere effettuati separatamente a carico dei fondi economali.

5. Il Tesoriere deve fornire alla Regione le carte di credito dotate delle caratteristiche di cui al precedente comma 4 al minor costo di rilascio entro il predetto limite massimo di euro 36,00 per la carta principale e di euro 26,00 per ciascuna carta aggiuntiva in relazione ad una richiesta iniziale maggiore di 50 unità.

6. I pagamenti delle somme risultanti dagli estratti conto debbono essere effettuati, per ciascun centro di costo, mediante ordinativi di pagamento emessi dai Funzionari delegati responsabili.

Art. 22

Gratuità del servizio

1. Per il Servizio di tesoreria di cui al presente capitolato non deve essere corrisposto dalla Regione alcun compenso al Tesoriere, nemmeno a titolo di rimborso spese, in quanto il servizio di tesoreria è gratuito.

2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese relative al sistema informativo di tesoreria.

3. Sono, altresì, a carico del Tesoriere tutte le spese relative al servizio di riscossione dei versamenti effettuati, anche a mezzo conto corrente postale, da parte degli Enti locali ubicati nel territorio regionale, nonché al servizio di pagamento, anche a mezzo conto corrente postale, in favore dei medesimi Enti locali.

Art. 23

Pagamento delle utenze relative ai consumi di acqua, luce, gas e telefono

1. Il Tesoriere si obbliga, altresì, ad effettuare in favore della Regione il servizio di pagamento delle utenze relative ai consumi di acqua, luce, gas e telefono sostenuti dalla Regione medesima secondo le modalità che saranno stabilite mediante scambio di corrispondenza tra il Tesoriere e la Regione.

2. Per il servizio di pagamento di cui al precedente comma 1 non deve essere corrisposto dalla Regione alcun compenso al Tesoriere, nemmeno a titolo di rimborso spese, in quanto il servizio medesimo è gratuito.

Art. 24

Bollettini di conto corrente postale

1. Il Tesoriere si obbliga, altresì, a fornire alla Regione, a propria cura e spese, in particolare, munendosi delle necessarie autorizzazioni, i bollettini prestampati di conto corrente postale per i versamenti in favore della Regione, secondo le indicazioni della Ragioneria generale della Regione in merito alla quantità e alle caratteristiche degli stessi.

Art. 25

Durata del rapporto

1. La convenzione per il servizio di tesoreria avrà termine il 31 dicembre 2007. Qualora nuove disposizioni normative dovessero modificare il regime del Servizio di tesoreria della Regione con effetti sui rapporti disciplinati dal presente capitolato e dalla relativa conven-

zione per il servizio di tesoreria, le parti si impegnano a disporre l'adeguamento della predetta convenzione.

Art. 26

Risoluzione anticipata della convenzione

1. La Regione si riserva il diritto di risolvere la convenzione di cui al precedente articolo 25 prima del termine in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dalla predetta convenzione, dal presente capitolato o da disposizioni normative, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno e l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.

Art. 27

Clausola penale

1. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Tesoriere deve corrispondere alla Regione, a titolo di penale, la somma di euro 50.000,00, salva, in ogni caso, la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

2. In caso di ritardo da parte del Tesoriere nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Tesoriere deve corrispondere alla Regione, a titolo di penale, la somma di euro 5.000,00 pro die, salva, in ogni caso, la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 28

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato, si applicano le Istruzioni generali sui Servizi del tesoro, nonchè le particolari norme ed istruzioni regionali e statali in materia, in quanto compatibili.

2. Il Tesoriere deve dotarsi tempestivamente e a propria cura e spese dell'organizzazione e dell'attrezzatura necessarie all'espletamento del servizio in conformità al presente capitolato e alle norme ed istruzioni di cui al precedente comma 1, che il Tesoriere dichiara di conoscere in ogni parte.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente capitolato, il Tesoriere deve fornire alla Regione, a propria cura e spese, i bollettini prestampati di conto corrente di cui all'articolo 24 del presente capitolato già a far data dal 1° dicembre 2002.

4. Il Tesoriere si obbliga ad osservare tutte le istruzioni che dovessero essergli impartite dalla Ragioneria generale della Ragione, alla quale è affidata la vigilanza sul Servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 37, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: CIUFFARIN

DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'affidamento della realizzazione e della gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venzia Giulia.

1. Ente appaltante: Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - struttura regionale di orientamento, via San Francesco 37, Trieste, telefono +39-040-3775267 - fax +39-040-3775228 e-mail cent.r.o.ts@regione.fvg.it.

2. Procedura d'aggiudicazione prescelta: appalto concorso.

3. Categoria di servizio e descrizione, numero CPC, quantità: CPV 72000000, 74141100, 80000000.

Realizzazione e gestione di un Centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico professionale in Friuli-Venezia Giulia, cat. 24 CPC 92, cat. 7 CPC 84, cat. 11 CPC 865, 866.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 15 maggio 2002.

5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/1995 con riferimento ai seguenti elementi, indicati all'articolo 13 del Capitolato tecnico, qualità del progetto proposto max 80 punti; offerta economica max 20 punti.

6. Offerte ricevute: 4.

7. Prestatore (i) di servizi: ATI tra le imprese Aster S. Cons. a r.l. (mandataria), Ce. Trans S.c.r.l., Codess Friuli Venezia Giulia società cooperativa a responsabilità limitata, Cramars società cooperativa a responsabilità limitata, IRES-Friuli Venezia Giulia, Gandalf S.r.l.

8. Prezzo: 1.633.800,00 euro (I.V.A. inclusa).

9. Valore dell'offerta (o delle offerte): offerta massima 1.718.081,67 euro (I.V.A. inclusa)/Offerta minima 1.513.424,99 euro (I.V.A. inclusa).

10. Subappalto: non previsto.

11. Altre informazioni: //.

12. Data di pubblicazione del bando di gara: 19 dicembre 2001.

13. Data di invio del presente avviso: 12 giugno 2002.

14. Data di ricevimento del presente avviso: 12 giugno 2002.

15. Pubblicazione dell'avviso (articolo 16, paragrafo 3): Si acconsente alla pubblicazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E RICERCA:
dott. Claudio Sepin

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
- E.Z.I.T.
TRIESTE

Informativa ai sensi dell'articolo 29 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Lavoro: «Adeguamento e revisione dei raccordi ferroviari nel comprensorio industriale di Trieste».

Stazione appaltante: Ente per la zona industriale di Trieste, via Caboto n. 14 - 34148 Trieste, telefono 040-89881, fax 040 382261, e-mail: ezit@ezit.ts.it.

Impresa esecutrice: Cenedese Angelo Giuseppe S.r.l., di Musestre-Roncade (Treviso).

Con riferimento alla pubblicazione dell'avviso di esperimento della gara, avenuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2001, si comunica che:

- i lavori, per un importo pari a euro 784.780,71 comprensivo degli oneri di sicurezza, sono stati ultimati in tempo utile il 22 febbraio 2002.
- Il 22 maggio 2002 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera.

Trieste, 4 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Diego Gullini

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE - A.T.E.R.
TRIESTE

Bilancio al 31 dicembre 2001.

(Gli importi presenti sono espressi in lire)

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2001**	**31/12/2000**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	11.428.422.838		4.301.103.554
- (Ammortamenti)	(62.887.064)		(66.470.160)
- (Svalutazioni)			
		11.365.535.774	4.234.633.394
II. Materiali	308.468.346.514		302.977.185.455
- (Ammortamenti)	(60.948.484.831)		(57.197.092.340)
- (Svalutazioni)			
		247.519.861.683	245.780.093.115
III. Finanziarie	1.310.436.771		1.257.173.172
- (Svalutazioni)			
		1.310.436.771	1.257.173.172
Totale immobilizzazioni		**260.195.834.228**	**251.271.899.681**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		52.969.800	35.632.400
II. Crediti			
- entro 12 mesi	6.659.200.348		5.822.132.039
- oltre 12 mesi	20.139.152.558		20.509.113.438
		26.798.352.906	26.331.245.477
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		79.998.447	79.998.447
IV. Disponibilità liquide		123.273.164.284	113.524.384.490
Totale attivo circolante		**150.204.485.437**	**139.971.260.814**
D) Ratei e risconti		43.787.198	570.040.523
Totale attivo		410.444.106.863	391.813.201.018

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2001**	**31/12/2000**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.237.288.904	1.237.288.904
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI. Riserve statutarie			
VII. Altre riserve		253.911.491.238	238.138.070.889
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1.356.066.019	870.745.681
IX. Utile d'esercizio		135.312.350	485.320.338
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**256.640.158.511**	**240.731.425.812**
B) Fondi per rischi e oneri		33.582.311.442	30.671.115.678
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.179.208.718	4.043.447.493
D) Debiti			
- entro 12 mesi	9.805.395.976		5.549.275.551
- oltre 12 mesi	97.315.018.448		99.111.067.903
		107.120.414.424	**104.660.343.454**
E) Ratei e risconti		8.922.013.768	11.706.868.581
Totale passivo		410.444.106.863	391.813.201.018

Conti d'ordine	31/12/2001	31/12/2000
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	9.549.680.894	9.363.252.178
2) Sistema improprio degli impegni	18.714.391.452	202.861.706.000
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	28.264.072.346	212.224.958.178

Conto economico		31/12/2001	31/12/2000
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		26.782.216.746	26.996.425.332
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.995.090.465		4.798.674.579
- contributi in conto esercizio	13.714.335.712		349.295.607
		21.022.817.401	10.204.851.714
Totale valore della produzione		**47.805.034.147**	**37.201.277.046**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		293.554.664	124.967.822
7) Per servizi		17.263.908.012	13.146.955.648
8) Per godimento di beni di terzi			

9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	7.329.687.456		6.714.894.165
b) Oneri sociali	1.947.863.368		1.935.853.368
c) Trattamento di fine rapporto	539.611.917		520.406.584
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	75.725.916		96.426.601
		9.892.888.657	9.267.580.718
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	536.478.024		240.224.033
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.311.530.413		4.976.849.410
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	288.287.448		1.098.179.823
		6.136.295.885	6.315.253.266
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(17.337.400)	4.054.000
12) Accantonamento per rischi			240.000.000
13) Altri accantonamenti		3.890.139.997	
14) Oneri diversi di gestione		8.422.860.400	6.974.881.685
Totale costi della produzione		**45.882.310.215**	**36.073.693.139**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.922.723.932	1.127.583.907
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			107.904.450
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	6.283.268.162		5.545.543.509
		6.283.268.162	5.653.447.959
		6.283.268.162	5.653.447.959
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.636.761.138		2.063.049.633
		1.636.761.138	2.063.049.633
Totale proventi e oneri finanziari		**4.646.507.024**	**3.590.398.326**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	1.063.593.424		722.519.022
		1.063.593.424	722.519.022
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	2.313.522.756		1.181.682.068
		2.313.522.756	1.181.682.068
Totale delle partite straordinarie		**(1.249.929.332)**	**(459.163.046)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.319.301.624	4.258.819.187
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	6.736.485.227		3.902.698.325
b) Imposte differite (anticipate)	(1.552.495.953)		(129.199.476)
		5.183.989.274	3.773.498.849
23) Utile dell'Esercizio		135.312.350	485.320.338

COMUNE DI BUDOIA
(Pordenone)

Statuto comunale. Norme fondamentali dell'organizzazione del Comune.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Comune di Budoia
Articolo 2 Territorio, gonfalone e stemma
Articolo 3 Funzioni
Articolo 4 Tutela della salute
Articolo 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Articolo 6 Promozione di beni culturali, dello sport e del tempo libero
Articolo 7 Assetto ed utilizzazione del territorio
Articolo 8 Sviluppo economico
Articolo 9 Partecipazione all'Associazione «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi»
Articolo 10 Partecipazione, decentramento, cooperazione
Articolo 11 Servizi pubblici

PARTE SECONDA

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 12 Funzioni e doveri del Consigliere
Articolo 13 Dimissioni e decadenza del Consigliere
Articolo 14 Surroga e supplenza dei Consiglieri comunali
Articolo 15 Scioglimento del Consiglio comunale
Articolo 16 Consigliere anziano
Articolo 17 Gruppi consiliari

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 18 Composizione e poteri del Consiglio comunale
Articolo 19 Prima adunanza
Articolo 20 Convocazione del Consiglio comunale
Articolo 21 Ordine del giorno e consegna dell'avviso di convocazione
Articolo 22 Numero legale per la validità delle sedute
Articolo 23 Numero legale per la validità delle deliberazioni
Articolo 24 Pubblicità delle sedute. Votazioni
Articolo 25 Commissioni: istituzione ed attribuzioni
Articolo 26 Commissioni d'indagine

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Articolo 27 Giunta comunale
Articolo 28 Composizione della Giunta
Articolo 29 Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta
Articolo 30 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore
Articolo 31 Vice Sindaco
Articolo 32 Funzionamento e competenza della Giunta
Articolo 33 Organizzazione della Giunta
Articolo 34 Adunanze e deliberazioni
Articolo 35 Il Sindaco
Articolo 36 Attribuzione di amministrazione
Articolo 37 Attribuzioni di vigilanza
Articolo 38 Attribuzioni di organizzazione
Articolo 39 Attribuzioni per i servizi statali
Articolo 40 Durata in carica del Sindaco e degli Assessori - Surrogazioni
Articolo 41 Mozione di sfiducia
Articolo 42 Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori
Articolo 43 Sospensione e decadenza dalla carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere comunale
Articolo 44 Pari opportunità

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 45 Organizzazione sovracomunale

Articolo 46 Conferenza dei Comuni

Articolo 47 Competenze

Articolo 48 Regolamento

Articolo 49 Principio di cooperazione

Articolo 50 Convenzioni

Articolo 51 Consorzi

Articolo 52 Accordi di programma

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 53 Organismi di partecipazione dei cittadini

Articolo 54 Rapporti con le associazioni

Articolo 55 Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

Articolo 56 Referendum consultivo

Articolo 57 Assemblee di frazione

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 58 Diritto di partecipazione

Articolo 59 Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 60 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 61 Istituzioni - Attribuzioni

Articolo 62 Nomina

Articolo 63 Requisiti

Articolo 64 Durata in carica, decadenza e revoca

Articolo 65 Sede, dotazione organica, indennità

Articolo 66 Rapporti con gli Organi comunali

PARTE QUARTA

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 67 Principi e criteri direttivi

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 68 Disciplina dello status del personale

Articolo 69 Collaborazioni esterne

Articolo 70 Responsabilità disciplinare del personale

Articolo 71 Segretario comunale, Direttore generale Responsabile del Servizio

Articolo 72 Vice Segretario

CAPO III

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 73 Costituzione e partecipazione

PARTE QUINTA

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 74 Ordinamento

Articolo 75 Attività finanziaria del Comune

Articolo 76 Amministrazione dei beni comunali

Articolo 77 Bilancio di previsione e conto consuntivo

Articolo 78 Attività contrattuale

Articolo 79 Tesoreria

Articolo 80 Revisione economico-finanziaria

Articolo 81 Controllo di gestione

PARTE SESTA

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 82 Adozione dei Regolamenti

Articolo 83 Entrata in vigore dei Regolamenti

Articolo 84 Entrata in vigore dello Statuto

Articolo 85 Modificazioni dello Statuto

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Budoia

1. Il Comune di Budoia è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Budoia è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di: Budoia - Dardago - S. Lucia.

2. Il Capoluogo e sede degli Organi comunali sono siti a Budoia.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma così come concessi con D.P.R. del 27 marzo 1973.

4. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici, dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce le attività sportive ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni (ai sensi dell'articolo 6, TUEL 18 agosto 2000 n. 267).

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello locale e tradizionale; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5. Attua tutte le iniziative per uno sviluppo razionale dell'agricoltura.

Art. 9

Partecipazione all'Associazione «Rete di Comuni-Alleanza nelle Alpi»

1. Il Comune di Budoia, partecipa come socio, all'Associazione «Rete di Comuni - Alleanza nelle Alpi», Associazione di utilità pubblica con sede legale in Bad Reichenhall (Germania), per il perseguimento degli scopi previsti nello Statuto dell'Associazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23 dicembre 1997.

Art. 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione.

2. I rapporti di tali forme di partecipazione sono disciplinate dallo Statuto.

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la partecipazione a Consorzi, a Società per azioni con prevalente capitale pubblico locale e la costituzione di Aziende speciali;
b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
c) la concessione a terzi;
d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) apposite convenzioni con Comuni e Provincia per l'esercizio di servizi non forniti direttamente dal Comune.

PARTE SECONDA

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

Diritti e doveri del Consigliere

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolamentati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale essi costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla legge.

4. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano rilevanza interna per l'attività dell'Ente, con finalità consultive.

6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

8. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine tempo-

rale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga del (o dei) Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale dopo almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo aver acquisito e valutato le cause giustificative eventualmente prodotte dal Consigliere interessato entro i suddetti dieci giorni.

Art. 14

Surroga e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenute, è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del TUEL 18 agosto 2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede ai sensi dell'articolo 45 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che abbia riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del citato articolo 45 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 15

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio comunale avviene nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 16

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, la maggiore cifra individuale al momento delle elezioni del Consiglio.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più componenti.

2. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Composizione e poteri del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'Organo di Governo; determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da tanti membri quanti ne prevede la legge, avuto riguardo alla popolazione residente. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiali.

3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 19

Prima adunanza

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione (articolo 40, comma 1, TUEL 18 agosto 2000 n. 267) procede:

a) all'esame della condizione degli eletti a norma del Capo II titolo 3° del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussistono alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69, TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

b) ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi dell'articolo 12 e seguenti D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale delle autonomie locali.

3. La seduta è presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

Art. 20

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Esso si riunisce:

a) per l'approvazione del bilancio di previsione;

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) per iniziativa del Sindaco;

d) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

e) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio comunale è convocato, mediante l'attivazione delle procedure sostitutive previste dalla legge regionale 4 luglio 1997 n. 23 da parte dell'Assessore agli enti locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Eventuali ordini del giorno integrativi, limitati ad argomenti considerati urgenti, dovranno pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

Art. 21

Ordine del giorno e consegna dell'avviso di convocazione

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio, affisso in almeno un locale pubblico per ogni frazione e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, esclusi i festivi;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno già emanato e notificato ai Consiglieri.

3. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 22

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri senza computare il Sindaco (articolo 38, comma 2 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267).

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, così come previsto dall'articolo 35 della legge regionale 49/1991.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

4. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25

Commissioni. Istituzione ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

6. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

7. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della commissione;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
- le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 26

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette sono disciplinate con apposito Regolamento consiliare.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 27

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, nelle funzioni di Organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compete alla Giunta comunale l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 28

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a quattro. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti ottenuta per decisioni connesse all'adozione di atti amministrativi, pareri, ecc., il voto del Sindaco viene considerato prevalente al fine di assicurare continuità nello svolgimento del programma amministrativo.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri ovvero, limitatamente ad una unità, tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Le funzioni di Vice Sindaco non possono essere attribuite ad Assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio.

4. La proposta di nomina dell'Assessore non facente parte del Consiglio è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti l'esperienza di amministrazione e direzione del candidato.

5. Il curriculum, depositato unitamente al documento programmatico deve contenere, oltre alle generalità del candidato, il titolo di studio posseduto, le esperien-

ze professionali ed il tipo di attività lavorativa svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.

6. L'Assessore, estraneo del Consiglio, assiste ai lavori dello stesso, con facoltà di prenderne la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza possibilità di esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Ha diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano agli altri Assessori nominati in seno al Consiglio comunale.

Art. 29

Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; è eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio comunale di cui è membro con sistema maggioritario e diretto ai sensi dell'articolo 46, TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. La legge stabilisce la durata della legislatura ed il numero delle legislature in cui è possibile rimanere in carica.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del Consiglio.

Art. 30

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Il Sindaco, nonchè agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 31

Vice Sindaco

1. Le funzioni di Vice Sindaco sono svolte dall'Assessore Consigliere comunale e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dall'Assessore esterno.

2. Nelle riunioni del Consiglio comunale, in caso di contestuale assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza dell'assemblea è affidata al Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Art. 32

Funzionamento e competenze della Giunta

1. Il funzionamento della Giunta municipale è disciplinato dal successivo articolo 34. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- Responsabili degli uffici;
- Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni;
- il Revisore dei conti.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge e dalle Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonchè per la disciplina generale delle tariffe;
f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone con conformità all'articolo 12 della legge n. 241/1990;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

Art. 33

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Con lo stesso decreto di nomina o con decreto successivo gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei con una delega scritta del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

3. La delega ha carattere fiduciario ed è quindi revocabile in ogni momento. Va comunicata al Prefetto.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco. Questo sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

7. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 34

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo temporaneo impedimento dal Vice Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le votazioni sono palesi e in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'Organo.

Art. 35

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 36

Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione comunale:

1) rappresenta il Comune;

2) nomina: componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

3) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio;

4) sovrintende all'esecuzione degli atti;

5) ha facoltà di delega;

6) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

7) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

8) convoca i comizi per i referendum consultivi;

9) ha facoltà di assegnare, con apposito atto, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi omogenei di materie con eventuale delega e firmare i relativi atti di amministrazione e di rappresentanza esterna, dandone comunicazione al Consiglio. Nell'attribuzione delle funzioni il Sindaco imposterà i suoi provvedimenti al principio secondo cui gli agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari e ai responsabili dei servizi;

10) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici anche a mezzo dei componenti la Giunta limitatamente alle funzioni assegnate;

11) proclama l'esito delle consultazioni popolari;

12) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi delle leggi vigenti;

13) nomina il Segretario comunale, tra gli iscritti all'Albo tenuto dall'Agenzia autonoma dei Segretari comunali, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 59, TUEL 18 agosto 2000 n. 267, nonchè dello Statuto e dei Regolamenti comunali;

14) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale gli orari di apertura e di chiusura degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

15) esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune.

2. Al Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale è conferita anche la direzione ed il coordinamento dei servizi di protezione civile.

Art. 37

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, costituite o partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, Aziende speciali, Istituzioni e Società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 38

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

g) vieta la visione degli atti dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 60.

Art. 39

Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende a tutti gli adempimenti di cui al 1° comma dell'articolo 54, TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Sindaco adotta inoltre con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di pre-

venire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Il Sindaco, sempre quale Ufficiale di Governo, può modificare gli orari degli uffici commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti, qualora si verifichino casi di emergenza connessi con i traffici e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.

Art. 40

Durata in carica del Sindaco e degli Assessori Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, secondo quanto prevede l'articolo 53, comma 1 del TUEL n. 267/2000.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/1997.

3. La sostituzione degli Assessori per dimissioni, revoca o decadenza avviene con atto del Sindaco che ne dà entro 10 giorni motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Art. 42

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio (articolo 53, comma 3, TUEL 18 agosto 2000 n. 267)

2. Le dimissioni degli Assessori devono essere presentate al Sindaco e diventano operative con la nomina dei nuovi Assessori.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede come previsto all'articolo 40 del presente Statuto.

Art. 43

Sospensione e decadenza dalla carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere comunale

1. Non possono ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale coloro che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 58, TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. Sono sospesi di diritto dalle cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 59, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 44

Pari opportunità

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 6, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 l'Ente si avvarrà del Comitato delle pari opportunità previsto dall'articolo 28 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333. Con apposito Regolamento si disciplineranno le modalità di funzionamento del Comitato.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 45

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di

coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 46

Conferenza dei Comuni

1. Il Comune di Budoia, favorisce lo sviluppo della collaborazione fra i Comuni di Aviano, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile prevedendo all'uopo apposita conferenza con la partecipazione della Comunità Pedemontana del Livenza.

Art. 47

Competenze

1. La conferenza dei Comuni con la partecipazione della Comunità Pedemontana del Livenza ha competenza di indirizzo e coordinamento sui seguenti argomenti:

a) programmazione territoriale, viabilità, governo e rapporti con il processo economico;

b) fiume Livenza e politica ambientale;

c) cultura, tradizioni e funzioni turistiche;

d) gestione dei servizi e programmazione delle risorse;

e) rapporti nell'ambito della programmazione con la Provincia di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia;

f) rapporti con la fascia di Comuni del Veneto Orientale.

Art. 48

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 50

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dall'articolo 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione e lo Statuto del consorzio dovranno contenere gli elementi e gli obblighi prescritti dall'articolo 31 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 ed essere approvati dal Consiglio comunale.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati e siano di preminente interesse per l'Ente, promuove e conclude Accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dall'articolo 34 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e della legge regionale 7/2000.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale secondo le norme del presente Statuto.

Art. 54

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini. A tale scopo apposito Regolamento prevederà l'istituzione di un Albo delle Associazioni che avranno i diritti previsti dai commi successivi del presente Statuto. Lo stesso Regolamento stabilirà anche le modalità degli interventi previsti dai commi successivi.

2. La Giunta comunale è autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, a mettere gratuitamente a disposizione delle Associazioni iscritte all'Albo le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

3. Il Comune può affidare ad Associazioni iscritte all'Albo e a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari in conformità all'articolo 12 della legge n. 241/1990. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività delle Associazioni iscritte all'Albo devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 55

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Possono altresì rivolgere petizioni, istanze e proposte al Consiglio comunale per quanto di competenza per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Delle petizioni al Consiglio comunale verrà tenuto apposito registro in libera visione ai Consiglieri comunali.

3. In ogni caso dovrà essere data risposta scritta ai proponenti entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle petizioni, istanze e proposte al Sindaco o alla Giunta comunale; entro 120 giorni al Consiglio comunale.

Art. 56

Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi nelle forme e con le modalità che saranno stabilite in apposito Regolamento comunale.

Art. 57

Assemblee di Frazione

1. Il Sindaco convoca almeno 1 volta all'anno l'assemblea di ogni singola frazione per sentire le istanze della Comunità e recepire il parere su singoli atti dell'Amministrazione (es.: Bilancio di Previsione). L'assemblea dovrà essere altresì convocata su richiesta di parte del corpo elettorale della frazione con le modalità previste da apposito Regolamento.

2. L'Assemblea è composta dagli elettori della frazione stessa e convocata con avviso esposto nei pubblici esercizi almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Della convocazione dell'Assemblea vengono informati i Consiglieri comunali.

3. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco e delle risultanze viene redatto apposito verbale da sottoporsi per dovuta informazione alla Giunta o al Consiglio comunale.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 58

Diritto di partecipazione

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio al procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 59

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 60

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 61

Istituzioni - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico interviene su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile dell'ufficio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha anche l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno dell'organo competente.

7. Tutti i responsabili degli uffici sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

8. Il Difensore civico, presenta, entro il mese di marzo, all'Amministrazione comunale interessata, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella prima seduta utile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio interessato.

Art. 62

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessuno candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della decadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio comunale deve essere convocato entro sessanta giorni dall'ultima data di approvazione dello Statuto del Comune.

Art. 63

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel territorio della Comunità Pedemontana del Livenza che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità, incandidabilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri in Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
d) gli Amministratori di enti o aziende dipendenti dai Comuni interessati;
e) i candidati alle elezioni del Consiglio comunale in carica.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciali che costituiscano l'oggetto del rapporto giuridico con l'Amministrazione comunale interessata.

Art. 64

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista all'articolo 43, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voti del Consiglio comunale e con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 65

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio medesimo.

2. All'assegnazione del personale provvede, d'intesa con il Difensore civico, l'Amministrazione comunale nell'ambito della sua dotazione organica e nel rispetto del Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici comunali.

3. Al Difensore civico compete una indennità di carica annuale pari al 15% di quella percepita dal Sindaco. Saranno inoltre rimborsate eventuali spese adeguatamente documentate e motivate.

Art. 66

Rapporti con gli Organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che hanno provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco interessato per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale interessata su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni o suggerimenti su funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

PARTE QUARTA

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 67

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità articolo 33, comma 2° del presente Statuto.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 68

Disciplina dello status del personale

1. Nel rispetto della legge, sono disciplinati con il Regolamento del personale:

a) gli Organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di ciascuna di esse;

d) i criteri per la formazione professionale;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali.

3. Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività retributiva salvi i casi espressamente autorizzati dalla Giunta. Le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio dell'autorizzazione sono indicati nel Regolamento.

Art. 69

Collaborazioni esterne

1. Nel Regolamento del personale sono determinati i criteri per le collaborazioni esterne al alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 70

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il Regolamento del personale disciplina, secondo le norme previste dal Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 71

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabile servizio

1. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto ed il Sindaco attribuiscono allo stesso.

2. Il Sindaco può nominare con proprio atto il Direttore generale e/o i responsabili di servizio, a questi competono tutti gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e attribuiti dal Sindaco.

3. Il Sindaco individua il soggetto, tra quelli indicati ai precedenti commi, autorizzato al rilascio degli atti in materia urbanistica ed edilizia, tra i quali la concessione ad aedificandum, tale soggetto sarà denominato Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata.

Art. 72

Vice Segretario

1. La figura di Vice Segretario potrà essere istituita in conformità alla normativa vigente in materia di accordo collettivo nazionale di lavoro.

CAPO III

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 73

Costituzione e partecipazione

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune c/o Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio stesso c/o i medesimi Enti, Aziende ed istituzioni quando ciò sia espressamente previsto dalla legge.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune c/o Enti Aziende ed Istituzioni.

PARTE QUINTA

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 74

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 75

Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune, riconosciuta dalla legge, è resa disponibile:

a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;

b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazione al gettito di imposte erariali o regionali;

c) da trasferimenti erariali e regionali;

d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

e) da risorse per investimenti;

f) da altre entrate.

Art. 76

Amministrazione dei beni comunali

1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione comunale.

2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai Regolamenti, i beni demaniali possono essere concessi, in uso a canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale, in conformità alla legge, agli usi e alle consuetudini.

3. I beni patrimoniali comunali possono essere alienati in conformità alle leggi vigenti.

4. Non sono alienabili i beni immobili di particolare valore storico, ambientale, artistico e uso collettivo se non suffragati da parere espresso da consultazione referendari e da deliberazione consiliare approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri.

Art. 77

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono regolati dalla legge.

Art. 78

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 79

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 52, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, nonché, dalla relativa convenzione.

Art. 80

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 234 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Revisore dei conti svolge tutte quelle funzioni contenute nell'articolo 239 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267; gli stessi rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riserva-

tezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per la ragione del loro ufficio.

3. L'incarico è retribuito secondo quanto previsto dall'articolo 241 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

4. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 81

Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, è istituito il servizio di controllo interno.

2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa del Comune e deve essere svolto con una cadenza semestrale.

PARTE SESTA

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 82

Adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto sono deliberati dal Consiglio comunale, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la competenza della Giunta per il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per la elaborazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto potranno essere istituite apposite Commissioni.

Art. 83

Entrata in vigore dei Regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 84

Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. L'approvazione, l'entrata in vigore e la pubblicazione del presente Statuto, nonché le successive modifiche ed integrazioni sono regolate dall'articolo 6, commi 4 e seguenti del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 85

Modificazioni dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, commi 4 e seguenti del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno un Consigliere. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 6 dicembre 2001. Ripubblicato all'Albo pretorio comunale dal 4 aprile 2002 al 5 maggio 2002 ed esecutivo dal 6 maggio 2002).

Avviso di adozione e di deposito della variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Cial De Villa 2».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 1968, n. 23;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39 e la restante normativa vigente in materia;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 6 giugno 2002 è stata adottata la variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Cial De Villa 2».

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi a

decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Budoia, 11 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Vanni Quaia

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa pubblica «CS 21».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO E
OPERE PUBBLICHE

(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991)

AVVISA

- che con la deliberazione consiliare n. 153 del 28 dicembre 2001 è stato adottato il P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «CS 21»;

- che i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi;

- che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati da detti P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Latisana, 10 giugno 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.:
arch. Chiara Bertolini

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle pp.cc. ed. n. 47/1, 47/2 e 139 del C.C. di Sales.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 6/C del 24 maggio 2002 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle pp.cc. ed. n. 47/1, 47/2 e 139 del C.C. di Sales.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Sgonico, 26 giugno 2002

IL SINDACO:
Mirko Sardo

COMUNE DI TORREANO
(Udine)

Avviso di pubblicazione e di deposito degli atti, relativi all'adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di edifici destinati alla residenza denominato «Ronchis», di cui al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione vigente comunale.

IL SINDACO

Ai sensi per gli effetti degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991 modificata e integrata dalla legge regionale 34/1997:

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 15 maggio 2002, esecutiva nei termini di legge, con cui il Comune di Torreano ha adottato, ai sensi degli articoli 45 e 49 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. di iniziativa privata per la realizzazione di edifici destinati alla residenza denominato «Ronchis», e richiesto il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che la deliberazione consiliare e i relativi elaborati di P.R.P.C. sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria comunale e saranno a disposizione nelle giornate di apertura al pubblico dal lunedì al sabato, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo alla data odierna del previsto

avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

CHIEDE

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia.

Torreano, 6 giugno 2002

IL SINDACO:
dott. Paolo Marseu

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

31 luglio 2002 - con inizio ore 9.00:

- n. 1 posto di dirigente medico di reumatologia (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 23 maggio 2002;
- n. 1 posto di dirigente medico di radioterapia - scadenza 6 giugno 2002.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la S.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio acquisizione risorse umane - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

COMUNE DI SAN QUIRINO
(Pordenone)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore tecnico 6^ q.f. tempo indeterminato, area tecnica.

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Istruttore Tecnico 6^ q.f., tempo indeterminato area tecnica.

Domande di partecipazione: entro le ore 12 del 31 luglio 2002.

Responsabile del Servizio: rag. Corinna Turchet; telefono 0434.91008.

S. Quirino, 11 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Corinna Turchet

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)